

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 5 agosto 2005, n. 19.

Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per appalti pubblici di lavori si intendono i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, tra un imprenditore e uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, aventi ad oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori), o di un'opera costituente un insieme di lavori edilizi esplicitanti una funzione economica o tecnica, oppure l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2;»;

b) alla lettera d), le parole: «dopo l'esecuzione fisica» sono soppresse;

c) le lettere b) ed e) sono abrogate;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) per sistema di realizzazione di un lavoro od opera pubblica si intende il contratto d'appalto o la

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 19 du 5 août 2005,

modifiant la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996, portant dispositions régionales en matière de travaux publics, telle qu'elle a été modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Modification de l'art. 2)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics) est modifié comme suit :

a) La lettre a) est remplacée comme suit :

«a) Marchés publics de travaux : les contrats à titre onéreux conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur et, d'autre part, l'un des organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 (Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux) et de travaux de construction ayant une fonction économique ou technique, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences précisées par lesdits organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 ; »

b) À la lettre d), le mot « exécution » est supprimé ;

c) Les lettres b) et e) sont abrogées ;

d) La lettre f) est remplacée comme suit :

« f) Modalité de réalisation d'un travail ou d'un ouvrage public : le contrat ou la concession de tra-

concessione di lavori pubblici ovvero l'esecuzione in economia;»;

- e) alla lettera g), come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, le parole: «o in parte pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di fonte pubblica e privata».

Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 3
(Ambito di applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano i lavori pubblici di interesse regionale intendendo per tali quelli da realizzarsi nel territorio della regione da parte dei soggetti di cui al comma 2 e relativi alla costruzione di nuove opere, alla manutenzione ordinaria programmata, agli adeguamenti strutturali, funzionali e normativi delle opere esistenti, alle bonifiche e al recupero di aree, nonché agli scavi archeologici e agli interventi sui beni culturali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) alla Regione;
- b) ai Comuni;
- c) alle Comunità montane;
- d) agli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti o di cui un organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, in misura non inferiore alla metà, da componenti designati dai medesimi soggetti;
- e) ai consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture pubbliche destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti da uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ai concessionari di servizi pubblici; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 e 36;
- g) ai soggetti che operano nei settori disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei

vaux publics ou la réalisation en régie ; »

- e) À la lettre g), telle qu'elle a été modifiée par l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999, les mots « et/ou publics » sont remplacés par les mots « ou par des capitaux publics et privés ».

Art. 2
(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 2 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 3
(Champ d'application de la présente loi)

1. Les dispositions de la présente loi réglementent les travaux publics d'intérêt régional – à savoir ceux qui doivent être réalisés sur le territoire de la Région par les organismes visés au deuxième alinéa du présent article – consistant dans la construction d'ouvrages nouveaux, dans l'entretien ordinaire, la modification structurelle et fonctionnelle et la mise aux normes des ouvrages existants, dans la remise en état et le réaménagement de sites divers, dans les fouilles archéologiques et dans les ouvrages relatifs aux biens culturels.

2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent :

- a) À la Région ;
- b) Aux Communes ;
- c) Aux Communautés de montagne ;
- d) Aux organismes dotés de la personnalité juridique, expressément institués en vue de satisfaire des besoins d'intérêt général, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont soit l'activité est financée à titre principal par les organismes sous a), b) et c), soit la gestion est soumise au contrôle de ces derniers, soit encore l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé majoritairement de membres nommés par lesdits organismes ;
- e) Aux consortiums dotés de la personnalité juridique de droit public et groupant plusieurs organismes parmi ceux visés aux lettres a), b), c) et d) du présent alinéa ;
- f) Aux concessionnaires de travaux publics, aux concessionnaires exploitant les infrastructures publiques à usage du public, aux sociétés d'économie mixte – même lorsque la part de capital public n'est pas la plus importante – ayant pour objet la production de biens ou de services non destinés au marché libre, ainsi qu'aux concessionnaires de services publics qui œuvrent en vertu de droits spéciaux ou exclusifs accordés par l'un des organismes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du présent alinéa ; les sujets mentionnés à la présente lettre ne tombent pas sous le coup des dispositions visées aux art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 et 36 de la présente loi ;
- g) Aux organismes qui œuvrent dans les secteurs réglementés par le décret législatif n° 158 du 17 mars

settori esclusi), per l'esecuzione dei lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei medesimi soggetti o che, pur essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei succitati settori in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 e 36;

- h) ai soggetti, enti o società privati, ivi compresi i consorzi di miglioramento fondiario, relativamente ai lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale o in conto interessi che complessivamente superi il 50 per cento dell'importo complessivo dei lavori; ai predetti soggetti si applicano gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, in quanto compatibili, 19, 20, 21, 22, 23bis, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 41, comma 5.
- i) ai consorzi di miglioramento fondiario, relativamente ai lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, qualora il contributo erogato dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) superi il 50 per cento dell'importo complessivo dei lavori; ai predetti soggetti si applicano gli articoli 15, comma 4, 15bis e 15ter, nel limite di 100.000 euro, IVA esclusa, per i lavori eseguibili in economia, 16 e 17, in quanto compatibili, 22, 23bis, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, commi 2 e 2bis, e 41, comma 5.

3. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificialmente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della presente legge. Quando un'opera è ripartita in lotti funzionali, le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento all'importo di ciascuno di essi, avuto riguardo a quanto stabilito nell'articolo 8, comma 9. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.»

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 4)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 12/1996, come mo-

1995 (Application des directives 90/531 CEE et 93/38/CEE relatives aux procédures de passation des marchés dans les secteurs exclus), pour ce qui est de l'exécution des travaux qui ne sont pas étroitement liés à leurs buts institutionnels ou qui, tout en étant nécessaires à la réalisation desdits buts, concernent des ouvrages dont les caractéristiques spécifiques et techniques ne dépendent pas directement des caractéristiques spécifiques et techniques des secteurs concernés, conformément aux dispositions nationales en vigueur ; les sujets mentionnés à la présente lettre ne tombent pas sous le coup des dispositions visées aux art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 et 36 de la présente loi ;

- h) Aux organismes, établissements ou sociétés privés, y compris les consortiums d'amélioration foncière, pour ce qui est des travaux dont le montant dépasse 1 000 000 d'euros et pour la réalisation desquels des aides spécifiques en capital ou en intérêts sont octroyées par les organismes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du présent alinéa, à raison de plus de cinquante pour cent du montant global desdits travaux ; les sujets mentionnés à la présente lettre tombent sous le coup des dispositions visées aux art. 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, pour autant qu'elles soient compatibles, et aux art. 19, 20, 21, 22, 23 bis, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 41, cinquième alinéa, de la présente loi ;
- i) Aux consortiums d'amélioration foncière, pour ce qui est des travaux dont le montant est inférieur à 1 000 000 d'euros, lorsque les aides versées par les organismes visés aux lettres a), b) et c) du présent alinéa dépassent cinquante pour cent du montant global desdits travaux ; les sujets mentionnés à la présente lettre tombent sous le coup des dispositions visées au quatrième alinéa de l'art. 15 et aux art. 15 bis et 15 ter – pour ce qui est des travaux à exécuter en régie dont le montant n'excède pas 100 000 euros, hors IVA – et des dispositions visées aux art. 16 et 17, pour autant qu'elles soient compatibles, et aux art. 22, 23 bis, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, deuxième alinéa et deuxième alinéa bis, et 41, cinquième alinéa.

3. Il est interdit de fractionner artificiellement les ouvrages et les marchés dans l'intention de se soustraire au respect des dispositions de la présente loi. En cas de fractionnement d'un ouvrage en lots autonomes du point de vue fonctionnel, les dispositions de la présente loi s'appliquent en tenant compte du montant de chacun desdits lots, sans préjudice des dispositions visées au neuvième alinéa de l'art. 8 ci-dessous. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par la présente loi, il est fait application des dispositions nationales en vigueur en matière de travaux publics. »

Art. 3
(Modification de l'art. 4)

1. Au troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996, tel

- dificato dall'articolo 3, comma 3, della l.r. 29/1999, la parola: «contestualmente» è sostituita dalla seguente: «preliminarmente».
2. Prima della lettera a) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 12/1996, è inserita la seguente:

«0a) cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione i cui contenuti sono definiti all'articolo 11;».
 3. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente: «Al momento dell'avvio del ciclo di realizzazione di ogni singolo lavoro pubblico, il coordinatore, laddove ritenga necessaria la collaborazione di risorse professionali esterne, provvede ad individuarle per l'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e, con proposta motivata, richiede al competente organo deliberativo di procedere alla nomina di cui al comma 9.».
 4. Al comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 12/1996, come sostituito dall'articolo 3, comma 8, della l.r. 29/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora, all'interno delle fasi del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, alcune funzioni siano svolte da strutture specialistiche interne all'ente, il dirigente competente affida ad uno o più dipendenti lo svolgimento delle predette funzioni, fermo restando in capo al coordinatore del ciclo l'onere di fornire il supporto tecnico e di mantenersi informato sul corso dei procedimenti.»;
 - b) l'ultimo periodo è soppresso.
 5. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 12/1996, come modificato dal comma 4, è inserito il seguente:

«8bis. Nelle ipotesi di mancanza della competente struttura tecnica o di inadeguatezza delle professionalità interne in relazione ai lavori programmati, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), possono nominare coordinatore del ciclo un dipendente di altro soggetto appaltante ovvero, qualora sussista l'urgenza di avviare il ciclo di realizzazione del singolo lavoro, un professionista esterno.».
 6. Il comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«9. Anche con riferimento agli obiettivi di formazione e di valorizzazione delle strutture interne, il ricorso alle figure professionali esterne di cui ai commi 7 e
- qu'il a été modifié par le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 29/1999, les mots « au début » sont remplacés par les mots « avant le début ».
2. Avant la lettre a) du cinquième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996, est insérée la lettre rédigée comme suit :

«0a)Il pourvoit à l'établissement d'un document préalable au démarrage de la procédure de conception et dont les contenus sont fixés à l'art. 11 de la présente loi ; »
 3. La première phrase du septième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit : « Lors du début du cycle de réalisation de chaque travail public, le coordonnateur – au cas où il estimerait nécessaire de faire appel à la collaboration de professionnels n'appartenant pas à l'organisme dont il fait partie – identifie lesdits professionnels au titre de toute la durée du cycle de réalisation et dépose une requête motivée à l'organe délibérant compétent, en vue de l'attribution desdites fonctions au sens du neuvième alinéa du présent article. »
 4. Le huitième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du huitième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 29/1999, est modifié comme suit :
 - a) La quatrième phrase est remplacée comme suit : « Au cas où certaines fonctions prévues par les différentes phases de réalisation de chaque ouvrage public seraient exercées par des structures spécialisées appartenant au maître d'ouvrage, le dirigeant compétent confie lesdites fonctions à un ou plusieurs fonctionnaires, sans préjudice du fait que le coordonnateur du cycle doit fournir le support technique et s'informer constamment du déroulement des procédures en question. » ;
 - b) La dernière phrase est supprimée.
 5. Après le huitième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le quatrième alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 8 bis. Au cas où la structure technique compétente n'existerait pas ou que le maître d'ouvrage ne disposerait pas de personnels justifiant de compétences appropriées aux travaux planifiés, les organismes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent nommer en qualité de coordonnateur du cycle le fonctionnaire d'un autre maître d'ouvrage ou, si le cycle de réalisation des travaux en cause doit démarrer avec urgence, un professionnel externe. »
 6. Le neuvième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 9. Compte tenu des objectifs de formation et de valorisation des structures des maîtres d'ouvrage, le mandat attribué aux professionnels externes visés au

8bis deve avvenire soltanto a tempo determinato ed in favore di società di servizi o di professionisti aventi competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e giuridico necessarie per espletare l'incarico loro affidato. Gli organi competenti procedono al conferimento dell'incarico previo accertamento del possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica e professionale, desumibili dall'indicazione di idonee referenze da parte dei singoli professionisti utilizzati, con particolare riferimento alle attività professionali svolte nei settori connessi ai lavori pubblici. L'accertamento deve essere altresì condotto in relazione alla capacità di integrazione delle risorse specialistiche offerte con l'indicazione esplicita del soggetto responsabile dell'organizzazione e del coordinamento. L'atto di nomina è subordinato alla prestazione di un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità professionale. Qualora l'importo complessivo dell'incarico sia superiore alla soglia comunitaria, le procedure di affidamento sono quelle di cui all'articolo 20.»

7. Il comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«10. I soggetti incaricati ai sensi dei commi 7 e 8bis non possono, per tutta la durata dell'incarico, assumere altri incarichi inerenti al ciclo di realizzazione dei lavori pubblici cui sono preposti, né altri incarichi che siano obiettivamente incompatibili secondo le regole deontologiche comunemente seguite dagli ordinamenti professionali.»

Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 4 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 5
(Forme di cooperazione tra gli enti locali)

1. I Comuni possono prevedere l'esercizio in forma associata, attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), dei compiti previsti dalla presente legge, nell'ipotesi di insufficienza delle loro strutture tecnico-amministrative, regolando i reciproci rapporti con apposita convenzione relativa all'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.»

Art. 5
(Modificazioni all'articolo 6)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 12/1996, già sostituito

septième alinéa et au huitième alinéa bis du présent article ne doit avoir qu'une durée déterminée et ne doit concerner que des sociétés de services ou des professionnels justifiant des capacités techniques, économiques, financières, administratives, organisationnelles et juridiques nécessaires pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées. Les organes compétents procèdent à l'attribution des mandats après s'être assurés, sur la base des références relatives aux fonctions exercées, que chaque professionnel concerné justifie des capacités techniques et professionnelles requises, notamment dans les secteurs ayant trait aux travaux publics. Ils doivent également contrôler la correspondance entre les compétences desdits collaborateurs et les indications du responsable de l'organisation et de la coordination. L'adoption de l'acte portant attribution des mandats est subordonnée à l'existence d'une police d'assurance de responsabilité professionnelle d'un montant suffisant. Au cas où la rémunération prévue pour l'exercice desdits mandats dépasserait le seuil communautaire, il est fait application des dispositions de l'art. 20 de la présente loi. »

7. Le dixième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

«10. Les sujets auxquels des mandats ont été attribués au sens du septième alinéa et du huitième alinéa bis du présent article ne peuvent exercer, pendant toute la durée de leur mandat, d'autres fonctions relatives au cycle de réalisation des travaux publics qui les concernent, ni des fonctions objectivement incompatibles avec leur mandat au sens des règles déontologiques sur lesquelles se fonde normalement l'organisation juridique des différentes catégories professionnelles. »

Art. 4
(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 4 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 5
(Coopération entre les collectivités locales)

1. Les Communes peuvent prévoir d'exercer les tâches fixées par la présente loi en association avec d'autres communes, par l'intermédiaire de la Communauté de montagne, aux termes de l'art. 83 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomie en Vallée d'Aoste) lorsque leurs structures techniques et administratives ne sont pas suffisantes, en faisant régir les relations y afférentes par des conventions ad hoc concernant le cycle entier de réalisation de l'ouvrage public. »

Art. 5
(Modification de l'art. 6)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/1996, tel

tuito dall'articolo 5 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«4. I bisogni di cui al comma 2 possono essere oggetto di studi di fattibilità finalizzati all'individuazione dei lavori strumentali al loro soddisfacimento. La redazione dei predetti studi spetta alle strutture tecniche delle singole amministrazioni competenti; è tuttavia consentito il ricorso a strutture specialistiche esterne individuate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), in mancanza della competente struttura tecnica o nell'ipotesi di sua inadeguatezza o temporanea indisponibilità in relazione alle attività in corso.»

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 12/1996, come sostituito dall'articolo 5 della l.r. 29/1999, è aggiunto il seguente:

«5bis. I documenti programmatori di cui agli articoli 7 e 8 sono pubblicati sul sito internet della Regione a cura della banca dati-osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 41; della intervenuta approvazione dei predetti documenti, da parte degli organi competenti, è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione.»

Art. 6
(Modificazioni all'articolo 7)

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 12/1996, già sostituito dall'articolo 6 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«5. Nel programma regionale di previsione sono altresì ricompresi:

- a) i lavori pubblici finanziati con capitale di rischio sottoscritto anche da soggetti privati, i lavori pubblici di interesse regionale finanziati dalla Regione alla cui realizzazione provvedono altri soggetti attuatori e i lavori pubblici, eseguiti dalla Regione, di competenza degli enti locali che concorrono in modo rilevante al soddisfacimento dei bisogni individuati dagli atti programmatori di cui all'articolo 6, comma 3, o che siano a completamento di lavori già avviati dalla Regione;
- b) i programmi di manutenzione di cui all'articolo 18.»

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 12/1996, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

qu'il résulte de l'art. 5 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 4. Les besoins visés au deuxième alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'études de faisabilité ayant pour but la détermination des travaux susceptibles de les satisfaire. La rédaction desdites études relève des structures techniques des administrations compétentes. Au cas où lesdites structures techniques n'existeraient pas, ne disposeraient pas de personnels justifiant de compétences appropriées ou ne seraient temporairement pas en mesure d'assurer la réalisation des actions en cours, elles peuvent faire appel à des structures spécialisées n'appartenant pas à l'administration, choisies aux termes de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires). »

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 5 de la LR n° 29/1999, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 bis. Les documents de programmation visés aux art. 7 et 8 de la présente loi sont publiés sur le site Internet de la Région par les soins de la banque de données – observatoire des travaux publics mentionnée à l'art. 41 ; les actes relatifs à l'approbation desdits documents par les organes compétents sont publiés au Bulletin officiel de la Région. »

Art. 6
(Modification de l'art. 7)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 6 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 5. Figurent également au programme régional de prévision :

- a) Les travaux publics financés, entre autres, par des capitaux privés, les travaux publics d'intérêt régional financés par la Région et réalisés par d'autres maîtres d'ouvrage, ainsi que les travaux publics relevant des collectivités locales et réalisés par la Région, qui revêtent une importance remarquable aux fins de la satisfaction des besoins déterminés par les actes de programmation prévus par le troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi ou qui sont nécessaires à l'achèvement de travaux déjà commencés par l'administration régionale ;
- b) Les programmes d'entretien visés à l'art. 18 de la présente loi. »

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

«5bis. Al programma regionale di previsione è allegato l'elenco degli interventi che si intendono avviare, ma che non hanno ricadute finanziarie nel triennio di riferimento del programma.».

Art. 7
(Modificazioni all'articolo 8)

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 12/1996, già sostituito dall'articolo 7 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente: «Qualora sopravvengano particolari esigenze di interesse pubblico, adeguatamente motivate, restano salve le speciali procedure di variante di cui ai titoli III e IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).».
2. Il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 12/1996, già sostituito dall'articolo 7 della l.r. 29/1999, è abrogato.

Art. 8
(Modificazioni all'articolo 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), le parole: «di ordine di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «di documento preliminare alla progettazione»;
 - b) alla lettera e), le parole: «dell'ordine di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «del documento preliminare alla progettazione».
2. Dopo il comma 1ter dell'articolo 11 della l.r. 12/1996, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 29/1999, è inserito il seguente:

«1quater. La progettazione, attraverso un insieme di attività tra loro coordinate, traduce nel progetto le esigenze del committente espresse nel documento preliminare alla progettazione che, con approfondimenti tecnici e amministrativi rapportati alla complessità, all'entità e alla tipologia dell'intervento:

 - a) descrive la situazione iniziale, gli obiettivi da perseguire, nonché le esigenze e i bisogni da soddisfare;
 - b) definisce le fasi di progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, i livelli di approfondimento richiesti e le eventuali forme semplificate ammesse;
 - c) indica il livello di complessità dell'intervento e una previsione sommaria dei costi.».

Art. 9
(Modificazioni all'articolo 12)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 12/1996, come mo-

« 5 bis. La liste des travaux que l'on entend commencer, mais qui ne comportent aucune retombée sur le budget au titre des trois années de référence du programme régional de prévision, est annexée à ce dernier. »

Art. 7
(Modification de l'art. 8)

1. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 7 de la LR n° 29/1999, est remplacée comme suit : « Lorsque des exigences spécifiques et dûment motivées d'intérêt public surgissent, il est fait application des procédures spéciales de modification visées aux titres III et IV de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste). »
2. Le sixième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 7 de la LR n° 29/1999, est abrogé.

Art. 8
(Modification de l'art. 11)

1. Le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 12/1996 est modifié comme suit :
 - a) À la lettre a), les mots « dans les ordres de service » sont remplacés par les mots « dans le document préalable à la conception » ;
 - b) À la lettre e), les mots « dans les ordres de service » sont remplacés par les mots « dans le document préalable à la conception ».
2. Après le premier alinéa ter de l'art. 11 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 29/1999, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 quater. La conception traduit dans le projet, par un ensemble d'activités coordonnées entre elles, les exigences du maître d'ouvrage définies dans le document préalable à la conception qui, par des approfondissements techniques et administratifs liés à la complexité, à l'importance et à la typologie de l'intervention :

 - a) Décrit la situation initiale, les objectifs à atteindre, ainsi que les exigences et les besoins à satisfaire ;
 - b) Définit les phases de la conception qui doivent être développées et les temps de déroulement y afférents, les niveaux d'approfondissement requis et les éventuelles formes simplifiées admises ;
 - c) Précise le niveau de complexité de l'intervention et les coûts prévus, à titre indicatif. »

Art. 9
(Modification de l'art. 12)

1. Le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/1996, tel

dificato dall'articolo 10 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«1. La progettazione preliminare è redatta allo scopo di definire i lavori pubblici necessari a soddisfare le esigenze evidenziate negli atti programmatici di cui all'articolo 6, comma 3. La progettazione preliminare deve identificare le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro pubblico, accertandone la rispondenza alle norme vigenti, alle condizioni logistiche dell'area di intervento e alle condizioni geologiche e geotecniche, da valutarsi in apposite relazioni preliminari. La progettazione preliminare deve altresì valutare le implicazioni costruttive al fine di stimare i costi di realizzazione su base parametrica, con riferimento a quanto previsto nel documento preliminare alla progettazione. Essa, inoltre, deve contenere una stima sommaria dei tempi di esecuzione, dei costi dell'intervento e delle risorse finanziarie necessarie ed individuare gli atti e i procedimenti amministrativi necessari al completamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e fornire prime indicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.»

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«4. Il livello di sviluppo della progettazione preliminare deve essere tale da consentire l'avvio delle procedure espropriative e la predisposizione dello studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente.»

Art. 10
(Modificazioni all'articolo 13)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 29/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera a) è abrogata;
b) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«gbis) gli elementi atti a consentire, in sede di progettazione esecutiva, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente.»

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 12/1996, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«3bis. La progettazione definitiva è inoltre corredata delle relazioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di

qu'il a été modifié par l'art. 10 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 1. L'avant-projet détermine les travaux publics nécessaires pour la satisfaction des besoins mentionnés dans les actes de programmation visés au troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi. Il définit la fonction, le type et les caractéristiques technologiques de chaque travail public et en assure la conformité aux dispositions en vigueur et aux conditions logistiques, géologiques et géotechniques du site concerné, qui doivent être évaluées dans le cadre des rapports préliminaires rédigés à cet effet. L'avant-projet doit, par ailleurs, évaluer toute conséquence du point de vue de la construction, aux fins de l'appréciation des coûts de réalisation sur la base de paramètres divers, compte tenu des conditions requises par le document préalable à la conception. Il doit également comporter une évaluation sommaire des délais d'exécution, du coût des travaux et des ressources financières exigées, établir les procédures et les actes administratifs nécessaires pour l'achèvement du cycle de réalisation et fournir les premières indications en matière de sécurité sur les lieux de travail. »

2. Le quatrième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 4. Le niveau de complexité de l'avant-projet doit permettre le démarrage des procédures d'expropriation et la rédaction de l'étude de l'impact sur l'environnement, au cas où ladite étude serait prévue par les dispositions en vigueur. »

Art. 10
(Modification de l'art. 13)

1. Le troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 29/1999, est modifié comme suit :

- a) La lettre a) est abrogée ;
b) Après la lettre g), est insérée la lettre rédigée comme suit :

« g bis) Documentation permettant la rédaction, pendant la phase de conception du projet d'exécution, du plan de sécurité et de coordination, si celui-ci est prévu par les dispositions en vigueur. »

2. Après le troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Le projet doit par ailleurs être assorti des rapports visés au décret du ministre des travaux publics du 11 mars 1988 (Normes techniques en matière d'études sur les terrains et roches, de stabilité des pentes naturelles et des talus, de critères généraux et de prescriptions pour la

sostegno delle terre e delle opere di fondazione), e successive modificazioni, comprensive di indagini sulle condizioni dell'area oggetto dell'intervento.».

3. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 12/1996, già sostituito dall'articolo 11, comma 3, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«4. La progettazione definitiva contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio degli assenti e delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 7, ovvero della conclusione dell'accordo di programma di cui al medesimo articolo 8, comma 7, o della sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'articolo 8, comma 8, ove non già acquisiti nella fase di progettazione preliminare.».

Art. 11
(Sostituzione dell'articolo 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 12 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 14
(Contenuto della progettazione esecutiva)

1. La progettazione esecutiva definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. La progettazione esecutiva deve sviluppare, in modo puntuale e completo, tutte le voci elementari di lavorazione che compongono le opere, identificate nella progettazione definitiva, le relative dimensioni, quantità e caratteristiche tecnico-costruttive, attraverso l'elaborazione dei documenti progettuali di dettaglio di cui al comma 3.
2. La progettazione esecutiva sviluppa in dettaglio la progettazione definitiva senza alterarne i contenuti, tranne i casi in cui:
 - a) siano apportabili migliorie qualitative non influenti sul costo e sulle soluzioni progettuali già definite;
 - b) siano riscontrati errori od omissioni nelle precedenti fasi di progettazione;
 - c) sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, applicabili all'intervento oggetto di progettazione.
3. La progettazione esecutiva deve in particolare contenere:
 - a) gli elaborati grafici, le relazioni di calcolo, i dettagli costruttivi, i particolari architettonici e strutturali, le specifiche tecniche dei materiali ed il computo metrico-estimativo. Il predetto computo deve contenere l'esatta identificazione delle lavorazio-

conception, l'exécution et la réception des ouvrages de soutènement et de fondation), modifié, et des études sur l'état du site faisant l'objet de l'action. »

3. Le quatrième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

«4. Le projet porte tous les éléments nécessaires soit à la délivrance des titres et des autorisations visés au septième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, soit à la passation de l'accord programmatique visé audit septième alinéa de l'art. 8, soit encore à la signature du procès-verbal d'entente visé au huitième alinéa de l'art. 8, si ces titres et autorisations n'ont pas déjà été obtenus pendant la phase relative à l'avant-projet. »

Art. 11
(Remplacement de l'art. 14)

1. L'art. 14 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 12 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 14
(Contenu du projet d'exécution)

1. Le projet d'exécution détaille avec précision l'ouvrage à réaliser, également pour ce qui est des caractéristiques architectoniques et structurelles et des caractéristiques relatives aux installations de celui-ci. Le projet d'exécution doit développer et indiquer de manière ponctuelle et exhaustive – par l'élaboration des documents de détail visés au troisième alinéa du présent article – chaque opération et matériau nécessaire à la réalisation des ouvrages visés au projet, ainsi que les dimensions, la quantité et les caractéristiques techniques et structurelles desdits ouvrages.
2. Le projet d'exécution approfondit les contenus du projet sans les altérer, sauf lorsque :
 - a) Des améliorations peuvent être apportées qui n'influent pas sur les coûts et les solutions déjà adoptées dans le cadre du projet ;
 - b) Des fautes ou des omissions sont constatées dans l'avant-projet ou dans le projet ;
 - c) De nouvelles dispositions législatives et réglementaires, applicables au travail public faisant l'objet de la conception, entraînent des exigences supplémentaires.
3. Le projet d'exécution doit notamment être assorti des pièces mentionnées ci-après :
 - a) Documents graphiques, notes de calcul, détails de la construction, détails architecturaux et structuraux, spécifications techniques des matériaux et devis estimatif. Ledit devis doit indiquer la nature exacte des travaux et être assorti d'un tableau ré-

- ni e deve essere corredato di una tabella riassuntiva ai fini della puntuale evidenziazione delle categorie di opere, eventualmente oggetto di subappalto. Per le componenti impiantistiche, i documenti devono altresì contenere gli elaborati progettuali di dettaglio relativi alla dimensione, ubicazione e percorso degli impianti, le specifiche tecniche dei materiali, i calcoli del loro dimensionamento, nonché la quantificazione dei relativi costi;
- b) l'elenco dei prezzi unitari elementari e delle opere compiute ovvero la lista delle lavorazioni e forniture, previste in progetto, con riferimento ai computi metrico-estimativi e l'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture;
 - c) il cronoprogramma dei lavori in cantiere;
 - d) l'analisi di eseguibilità dei lavori, con riferimento alle tecniche costruttive, in coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e successive modificazioni, ove previsto;
 - e) il piano di manutenzione delle opere, da redigersi obbligatoriamente in presenza di lavori ad elevata componente impiantistica o tecnologica;
 - f) una dichiarazione di conformità ai pareri espressi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale.
4. Il coordinatore del ciclo, per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui al presente articolo, alla normativa vigente e ai contenuti del documento preliminare alla progettazione. Il coordinatore del ciclo provvede, in concomitanza con l'avvio delle procedure di affidamento del lavoro pubblico, a redigere un programma finanziario coerente con i costi e i tempi di esecuzione delle opere.
5. Qualora il coordinatore del ciclo non disponga della necessaria specifica professionalità, la verifica di cui al comma 4 può essere effettuata da soggetti esterni, individuati con le procedure di cui agli articoli 20 e 21 per l'affidamento di incarichi attinenti all'ingegneria e all'architettura, in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla normativa vigente.
6. Per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica di cui al comma 4 deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 individuati con le procedure di cui al comma 5.
7. Il soggetto esterno affidatario delle verifiche di cui al comma 4 deve essere munito di una polizza indenn-
- capitulatif en vue de la détermination des catégories de travaux pouvant faire l'objet d'une éventuelle sous-traitance. En ce qui concerne les installations, les pièces susmentionnées doivent être assorties de documents illustrant dans le détail les dimensions, la localisation et le tracé desdites installations, les spécifications techniques des matériaux, ainsi que le calcul des quantités et des coûts y afférents ;
- b) Bordereau des prix unitaires et liste des ouvrages réalisés ou liste des opérations et des approvisionnements prévus par le projet, d'après les devis estimatifs, et liste descriptive des opérations et des approvisionnements ;
 - c) Programme des travaux sur le chantier ;
 - d) Analyse de la faisabilité des travaux, eu égard notamment aux techniques de construction, conformément à l'éventuel plan de sécurité et de coordination visé au décret législatif n° 494 du 14 août 1996 (Application de la directive 92/57/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à appliquer dans les chantiers temporaires ou mobiles) modifié ;
 - e) Plan d'entretien des ouvrages, obligatoire pour les travaux comportant essentiellement des installations ou des équipements technologiques ;
 - f) Déclaration de conformité aux avis exprimés au sens des dispositions en vigueur en matière de protection de l'environnement.
4. Pour ce qui est des travaux dont le montant ne dépasse pas 20 millions d'euros, le coordonnateur du cycle vérifie, avec les concepteurs, si le projet d'exécution est conforme aux prescriptions visées au présent article, aux dispositions en vigueur et aux contenus du document préalable à la conception. Par ailleurs, lors du démarrage des procédures d'attribution des ouvrages publics, le coordonnateur du cycle rédige un programme financier cohérent avec les coûts et les délais d'exécution desdits ouvrages.
5. Si le coordonnateur du cycle ne remplit pas les conditions professionnelles spécifiques nécessaires, la vérification visée au quatrième alinéa du présent article peut être effectuée par des sujets externes répondant aux conditions de capacité technique et professionnelle requises par les dispositions en vigueur et choisies suivant les procédures indiquées aux art. 20 et 21 de la présente loi, relatives à l'attribution de missions d'ingénierie et d'architecture.
6. Pour ce qui est des travaux dont le montant est égal ou supérieur à 20 millions d'euros, la vérification visée au quatrième alinéa du présent article doit être effectuée par des organismes de contrôle agréés au sens de la norme européenne UNI CEI EN 45004 et choisis suivant les procédures indiquées au cinquième alinéa ci-dessus.
7. Le sujet externe chargé d'effectuer les vérifications visées au quatrième alinéa du présent article doit

taria civile contro i rischi di danni a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività affidatagli.».

Art. 12
(Sostituzione dell'articolo 15)

1. L'articolo 15 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 13 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 15
(Disciplina dell'esecuzione di lavori pubblici)

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di una progettazione esecutiva verificata ed accertata dal coordinatore del ciclo, espressamente accettata in sede di presentazione dell'offerta come eseguibile secondo regola d'arte, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e comunque con esclusione dei lavori riguardanti la manutenzione periodica di cui all'articolo 18 e dei casi di cui all'articolo 24, commi 2 e 3.
2. L'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica e all'attestazione da parte del coordinatore del ciclo dell'avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:
 - a) redazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 14;
 - b) redazione del capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3;
 - c) verifica della disponibilità delle risorse finanziarie;
 - d) verifica della persistenza dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi richiesti per la realizzazione del lavoro pubblico;
 - e) conseguimento della disponibilità delle aree occorrenti per l'intervento.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, affidano in concessione esclusivamente i lavori pubblici alla cui esecuzione, da realizzarsi con la concorrenza, totale o parziale, di capitale privato, possa seguire anche la gestione delle opere secondo quanto previsto dall'articolo 35.
4. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ai sensi dell'articolo 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), a misura, ai sensi dell'articolo 326, comma 3, della l. 2248/1865, all. F, ovvero in forma mista, a corpo e a misura, ai sensi dell'articolo 329 della l. 2248/1865, all. F. Possono stipularsi interamente a misura i contratti di importo inferiore a 500.000 euro, quelli relativi ad interventi

souscrire une police de responsabilité civile couvrant les risques de dommages à des tiers susceptibles d'être causés lors de l'exécution de l'activité qui lui a été attribuée. »

Art. 12
(Remplacement de l'art. 15)

1. L'art. 15 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 13 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 15
(Exécution des travaux publics)

1. Les contrats relatifs aux marchés de travaux visés à la présente loi ont pour objet l'exécution de travaux par une entreprise, sur la base d'un projet d'exécution vérifié et certifié par le coordonnateur du cycle ; la faisabilité dudit projet d'exécution selon les règles de l'art doit être expressément reconnue dans la soumission, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du présent article et exception faite des travaux d'entretien périodique visés à l'art. 18 et des cas mentionnés au deuxième et au troisième alinéa de l'art. 24 de la présente loi.
2. En tout cas, le démarrage de la procédure d'attribution des travaux visés au premier alinéa du présent article est subordonné à la constatation et à la certification, par le coordonnateur du cycle, de l'accomplissement des tâches mentionnées ci-après :
 - a) Élaboration du projet d'exécution visé à l'art. 14 ;
 - b) Rédaction du cahier des charges spéciales visé au troisième alinéa de l'art. 30 ;
 - c) Vérification de la disponibilité des ressources financières ;
 - d) Confirmation de la validité des actes administratifs requis en vue de la réalisation des travaux concernés ;
 - e) Acquisition du droit de disposer des aires nécessaires auxdits travaux.
3. Les travaux publics à réaliser totalement ou partiellement avec des capitaux privés ne peuvent faire l'objet d'une concession de la part des organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi que si ladite concession porte à la fois sur la réalisation et sur la gestion des ouvrages, aux termes de l'art. 35 ci-dessous.
4. Les marchés de travaux visés à la présente loi se font à forfait, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 326 de la loi n° 2248 du 20 mars 1865 (Loi sur les travaux publics – Annexe F), ou bien à l'unité de mesure, au sens du troisième alinéa de l'art. 326 de la loi n° 2248/1865, annexe F, ou encore sous une forme mixte, à savoir à forfait et à l'unité de mesure, aux termes de l'art. 329 de ladite loi, annexe F. Peuvent être passés à l'unité de mesure les marchés dont le

di manutenzione, alle opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei terreni.

5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, si può procedere anche in economia, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 15bis e 15ter. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo e dalle tipologie di lavori indicati nell'articolo 15bis, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell'appaltatore, il contratto di appalto sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'articolo 340 della l. 2248/1865, all. F, oppure si sciogla per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso e per l'esecuzione di interventi conseguenti al verificarsi di eventi imprevedibili di natura calamitosa. In tal caso, i lavori dichiarati di somma urgenza sono oggetto di deroga rispetto a qualsiasi atto autorizzativo o di assenso comunque denominato.
6. Negli appalti di opere e lavori pubblici rispetto ai quali i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, dispongano dei materiali necessari alla loro realizzazione ovvero rispetto ai quali sussista l'esigenza di assicurare, attraverso l'impiego di particolari materiali costruttivi, la loro uniformità o continuità rispetto al preesistente, il bando di gara può prevedere che il soggetto appaltante fornisca direttamente all'appaltatore detti materiali, con detrazione del relativo valore dall'importo a base di gara.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.
8. La consegna dei lavori, una volta completate le procedure di aggiudicazione, avviene secondo le modalità stabilite dai capitolati, generale e speciale, di cui all'articolo 30, anche in pendenza della stipula del contratto nei casi di urgenza.»

Art. 13
(Inserimento dell'articolo 15bis)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 12/1996, come sostituito dall'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 15bis
(Limiti di importo e tipologie di
lavori eseguibili in economia)

1. Per esigenze di semplificazione ed accelerazione

montant n'est pas supérieur à 500 000 euros et ceux qui concernent les travaux d'entretien, les ouvrages en sous-sol et les ouvrages de consolidation des terrains.

5. La réalisation des ouvrages et travaux publics, ainsi que la fourniture des matériaux nécessaires à cette fin, peuvent être effectuées en régie directe conformément aux dispositions visées aux art. 15 bis et 15 ter de la présente loi. Par ailleurs, ladite procédure est applicable, indépendamment du seuil et des types de travaux indiqués à l'art. 15 bis ci-dessous, en vue de l'achèvement de travaux publics si le contrat a été résilié en raison de la négligence de l'adjudicataire, aux termes de l'art. 340 de la loi n° 2248/1865, annexe F, ou encore si le contrat a été résolu du fait de la faillite ou de la liquidation administrative de l'entreprise concernée ; ladite procédure est également applicable en vue de l'exécution des travaux nécessaires suite à des événements calamiteux imprévisibles. En l'occurrence, les travaux faisant l'objet d'une déclaration d'urgence impérieuse sont entrepris sans qu'aucun acte d'autorisation ou d'agrément, quelle que soit sa dénomination, ne soit exigé.
6. Lorsque les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi disposent des matériaux nécessaires à la réalisation d'un ouvrage ou d'un travail public ou que ledit ouvrage ou travail doit être réalisé à l'aide de matériaux de construction particuliers en vue de l'uniformité et de la continuité avec les ouvrages existants, l'avis de marché peut prévoir que le maître d'ouvrage fournisse directement à l'adjudicataire lesdits matériaux et déduise le montant y afférent de la mise à prix.
7. Sans préjudice des dispositions de l'art. 5 de la présente loi, les organismes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du deuxième alinéa de l'art. 3 ci-dessus ne peuvent confier les fonctions de maître d'ouvrage à des personnes publiques ou privées.
8. Une fois les procédures de passation de marché achevées, la prise en charge des travaux par l'adjudicataire est effectuée suivant les modalités établies par le cahier des charges générales et par le cahier des charges spéciales visés à l'art. 30 de la présente loi et, en cas d'urgence, même si le contrat n'a pas encore été passé. »

Art. 13
(Insertion de l'art. 15 bis)

1. Après l'art. 15 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 12 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 15 bis
(Seuils et types de travaux pouvant
être réalisés en régie directe)

1. Pour des exigences de simplification et d'accéléra-

dell'azione amministrativa, sono eseguibili in economia i lavori pubblici di cui al comma 2 di importo non superiore a 300.000 euro.

2. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di lavori:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di opere esistenti;
 - b) interventi di messa in sicurezza;
 - c) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - d) interventi di nuova realizzazione finalizzati a garantire la sicurezza;
 - e) lavori ed indagini necessari per la redazione di progetti;
 - f) altri interventi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), di importo non superiore a 20.000 euro.».

Art. 14
(Inserimento dell'articolo 15ter)

1. Dopo l'articolo 15bis della l.r. 12/1996, come introdotto dall'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 15ter
(Modalità di esecuzione e procedure di affidamento)

1. I lavori in economia si possono eseguire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) mediante cottimo fiduciario;
 - c) mediante convenzione, se di importo non superiore a 100.000 euro;
 - d) mediante lettera d'ordine, se di importo non superiore a 20.000 euro;
 - e) in forma mista, cioè parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario o convenzione o lettera d'ordine.
2. Per i lavori in economia di importo superiore a 20.000 euro, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), nominano un coordinatore del ciclo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ed un direttore dei lavori.
3. Quando si procede in amministrazione diretta, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, organizzano ed eseguono i lavori per mezzo di proprio personale o di personale all'uopo assunto; i medesimi soggetti acquistano i materiali e noleggiavano i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
4. I lavori per i quali si renda necessario ovvero oppor-

tion de l'action administrative, les travaux publics visés au deuxième alinéa du présent article et dont le montant ne dépasse pas 300 000 euros peuvent être réalisés en régie directe.

2. Les types de travaux indiqués ci-après peuvent être réalisés en régie directe :
 - a) Travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, de restauration, de restauration conservatrice et de rénovation d'ouvrages existants ;
 - b) Travaux de sécurisation ;
 - c) Travaux de réalisation d'équipements collectifs ;
 - d) Nouveaux travaux destinés à garantir la sécurité ;
 - e) Travaux et enquêtes nécessaires à la rédaction des projets ;
 - f) Travaux divers, qui ne sont pas compris au nombre de ceux indiqués aux lettres a), b), c), d) et e) du présent alinéa et dont le montant ne dépasse pas 20 000 euros. »

Art. 14
(Insertion de l'art. 15 ter)

1. Après l'art. 15 bis de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par l'art. 13 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 15 ter
(Modalités d'exécution et procédures d'attribution)

1. Les travaux en régie directe peuvent être réalisés suivant les modalités indiquées ci-après :
 - a) Par économie ;
 - b) Par commandes hors marché ;
 - c) Sur la base d'une convention, si le montant des travaux ne dépasse pas 100 000 euros ;
 - d) Par lettre de commande, si le montant des travaux ne dépasse pas 20 000 euros ;
 - e) Sous une forme mixte, à savoir une partie par économie et une partie par commandes hors marché ou sur la base d'une convention ou par lettre de commande.
2. Pour ce qui est des travaux à réaliser en régie directe dont le montant dépasse 20 000 euros, les organismes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi nomment un coordonnateur du cycle, au sens du troisième alinéa de l'art. 4 ci-dessus, et un directeur des travaux.
3. Pour ce qui est des travaux à réaliser par économie, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi organisent et effectuent lesdits travaux par le biais de leurs personnels ou de personnels recrutés à cet effet ; lesdits organismes achètent les matériaux et louent les équipements éventuellement nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
4. Les travaux dont l'attribution à des personnes ou à

- tuno l'affidamento a persone o imprese sono eseguiti mediante cottimo fiduciario, convenzione o lettera d'ordine.
5. Il contratto di cottimo fiduciario e gli elaborati ad esso allegati, laddove esistenti, devono indicare:
 - a) la descrizione dei lavori;
 - b) i prezzi unitari a misura o a corpo;
 - c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
 - d) le modalità di pagamento dei corrispettivi risultanti dalla documentazione contabile;
 - e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva il committente di provvedere d'ufficio in danno del cottimista oppure di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il medesimo non rispetti gli obblighi assunti.
 6. La convenzione deve indicare:
 - a) la descrizione dei lavori;
 - b) i corrispettivi della prestazione;
 - c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
 - d) le modalità di pagamento e la documentazione da produrre ai fini della liquidazione del corrispettivo;
 - e) la facoltà del committente di risolvere la convenzione, mediante semplice denuncia, qualora non siano rispettati gli obblighi assunti.
 7. La lettera d'ordine deve commissionare i lavori sulla base di apposito preventivo dettagliato dell'esecutore.
 8. Nel cottimo fiduciario e nella convenzione, l'affidamento è preceduto da gara informale alla quale sono invitate, rispettivamente, almeno nove e sei persone o imprese in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e ritenute idonee in relazione alla tipologia del lavoro.
 9. È ammesso il ricorso diretto ad una determinata persona o impresa, sotto la responsabilità del funzionario preposto, nei casi di somma urgenza, per la specialità dei lavori ovvero per importi non superiori a 20.000 euro.
 10. Per somma urgenza si intendono i casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere, anche mediante l'esecuzione di opere aventi carattere definitivo, all'eliminazione di un pericolo per la pubblica incolumità ovvero al ripristino o al mantenimento di un servizio pubblico essenziale. Il funzionario preposto compila apposito verbale in cui sono indicati i motivi della somma ur-
- des entreprises est jugée nécessaire ou opportune sont réalisés par commandes hors marché, sur la base d'une convention ou par lettre de commande.
5. Le contrat régissant les commandes hors marché et les éventuels documents annexés à celui-ci doivent porter les éléments ci-après :
 - a) La description des travaux ;
 - b) Les prix unitaires à forfait et à l'unité de mesure ;
 - c) Les conditions, les modalités et les délais d'exécution des travaux ;
 - d) Les modalités de paiement des sommes dues résultant de la documentation comptable ;
 - e) Les pénalités applicables en cas de retard et la faculté, pour le maître d'ouvrage, de faire exécuter d'office le marché aux frais du titulaire de la commande hors marché ou, dans les cas où celui-ci ne respecterait pas les conditions établies, de résilier le contrat sur simple déclaration.
 6. La convention doit porter les éléments ci-après :
 - a) La description des travaux ;
 - b) Les modalités de paiement des sommes dues ;
 - c) Les conditions, les modalités et les délais d'exécution des travaux ;
 - d) Les modalités de paiement des sommes dues et la documentation à présenter aux fins de la liquidation de celles-ci ;
 - e) La faculté, pour le maître d'ouvrage, de résilier la convention sur simple déclaration, dans les cas où l'autre partie signataire ne respecterait pas les conditions établies.
 7. La lettre de commande doit attribuer les travaux sur la base d'un devis détaillé rédigé par le titulaire du marché.
 8. En cas de commande hors marché ou de convention, l'attribution des travaux est précédée d'une étude de marché informelle à laquelle sont invités à répondre, respectivement, neuf ou six personnes ou entreprises au moins qui répondent aux conditions requises et qui ont été jugées appropriées par rapport au type de travaux à réaliser.
 9. Dans les cas d'urgence impérieuse, les travaux peuvent être attribués directement à une personne ou à une entreprise, sous la responsabilité du fonctionnaire compétent, pour des catégories de travaux spéciaux ou pour des travaux dont le montant ne dépasse pas 20 000 euros.
 10. L'on entend par cas d'urgence impérieuse les cas où les travaux, même lorsqu'ils comportent des ouvrages à caractère définitif, doivent être réalisés en vue d'éliminer un danger pour la sécurité publique ou de rétablir ou d'assurer un service public essentiel. En l'occurrence, le fonctionnaire compétent dresse un procès-verbal dans lequel il indique les raisons de l'urgence impérieuse, les causes qui l'ont

genza, le cause che l'hanno provocata e i lavori necessari, disponendone l'immediato avvio. Il competente organo in seno al committente definisce limiti e condizioni di esecuzione, le modalità di finanziamento e di liquidazione della spesa.

11. Qualora la spesa prevista per l'esecuzione dei lavori in economia risulti, in corso d'opera, insufficiente per la loro ultimazione, è ammesso il ricorso diretto al medesimo esecutore per i lavori necessari al completamento dell'intervento, a condizione che gli stessi lavori non superino il 20 per cento dell'importo contrattuale originario e che lo specifico stanziamento di bilancio presenti la necessaria disponibilità.
12. L'affidamento dei lavori può avvenire con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 25, comma 1. In caso di affidamento mediante il criterio del prezzo più basso, il committente può stabilire nella lettera di invito alla gara informale se procedere all'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 25, comma 7.
13. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le ulteriori modalità concernenti l'esecuzione in economia dei lavori, al fine di garantire, in ogni fase della procedura, la trasparenza, l'imparzialità, l'omogeneità e l'economicità dell'azione amministrativa.»

Art. 15
(Modificazioni all'articolo 16)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 12/1996, già sostituito dall'articolo 14 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:
«2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, non possano espletare la funzione di direzione dei lavori per carenza o indisponibilità, anche temporanea, delle necessarie risorse tecniche specialistiche, accertata, per la Regione, dal dirigente del dipartimento al quale appartiene la struttura dirigenziale preposta all'esecuzione dell'opera, detta funzione è affidata al progettista incaricato ovvero ad altri soggetti scelti con le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21.»
2. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
«5. I tecnici incaricati di funzioni di direzione dei lavori devono munirsi di una polizza assicurativa che garantisca i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, contro i danni derivanti da eventuali negligenze, errori o ritardi nell'attività di direzione dei lavori. La

provoquée et les travaux nécessaires, dont il décide le démarrage immédiat. L'organe compétent du maître d'ouvrage établit les limites et les conditions d'exécution des travaux, ainsi que les modalités de financement et de paiement des dépenses y afférentes.

11. Au cas où la dépense prévue pour les travaux en régie directe s'avérerait, en cours d'exécution, insuffisante pour l'achèvement de ceux-ci, le maître d'ouvrage peut attribuer directement au même titulaire du marché les travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, à condition que le montant desdits travaux ne dépasse pas vingt pour cent du montant contractuel initial et que les ressources budgétaires destinées à cet effet soient suffisantes.
12. Les travaux peuvent être attribués suivant le critère du prix le plus bas ou de l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens du premier alinéa de l'art. 25 de la présente loi. En cas d'attribution suivant le critère du prix le plus bas, le maître d'ouvrage peut établir, dans la lettre d'invitation à répondre à l'étude de marché informelle, s'il y a lieu d'appliquer la procédure d'exclusion automatique des offres dont le rabais est égal ou supérieur à celui fixé par le septième alinéa de l'art. 25 de la présente loi.
13. Le Gouvernement régional fixe par délibération toute autre modalité relative à l'exécution des travaux en régie directe, afin de garantir, pour chaque phase de la procédure, la transparence, l'impartialité, l'homogénéité et l'économicité de l'action administrative. »

Art. 15
(Modification de l'art. 16)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 14 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :
«2. Au cas où les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ne pourraient assurer la direction des travaux, du fait de l'insuffisance ou de la non disponibilité, même temporaire, de personnel technique spécialisé constatée – pour ce qui est de la Région – par le dirigeant du département auquel appartient la structure de direction chargée de la réalisation des travaux en question, les fonctions y afférentes sont confiées au concepteur ou à tout autre sujet choisi suivant les modalités indiquées aux art. 19, 20 et 21 de la présente loi. »
2. Le cinquième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :
«5. Les techniciens chargés des fonctions de directeur des travaux doivent souscrire une police d'assurance destinée à indemniser les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi des dommages dérivant de tous retards, malfaçons et er-

garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale rispondente ai requisiti indicati nel capitolato d'oneri o nel contratto. Qualora i tecnici incaricati siano interni al soggetto appaltante, il costo della polizza è a totale carico del soggetto appaltante medesimo.».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 12/1996, come sostituito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«5bis. In relazione alla tipologia e alla complessità dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono nominare, con funzioni di supporto al direttore dei lavori, uno o più direttori delle lavorazioni specialistiche individuati prioritariamente nell'ambito delle proprie strutture ovvero scelti all'esterno ed in possesso delle specializzazioni professionali necessarie. I soggetti nominati ai sensi del presente comma verificano la regolare esecuzione delle lavorazioni specialistiche con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche; dell'attività affidata essi rispondono in via diretta al soggetto appaltante.».

Art. 16
(Modificazioni all'articolo 17)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 12/1996, le parole: «dalla data del loro avvio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ultimazione dei lavori».

2. Il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, su motivata proposta del coordinatore del ciclo, possono prevedere nel capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3, in considerazione della particolare localizzazione dell'opera, termini diversi di avvio e di completamento delle operazioni di collaudo, laddove non sostituito dal certificato di regolare esecuzione di cui al comma 5, in relazione alla natura tecnica delle opere oggetto del collaudo medesimo. In ogni caso, il termine massimo per l'ultimazione del collaudo non deve superare i nove mesi, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2. Il certificato di collaudo deve essere approvato dall'organo competente del soggetto appaltante nei due mesi successivi alla predetta data.».

3. Il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

reurs relatifs à l'exercice desdites fonctions. La garantie peut être représentée par une police d'assurance de responsabilité professionnelle répondant aux conditions établies par le cahier des charges ou par le contrat. Au cas où les techniciens chargés desdites fonctions seraient des personnels du maître d'ouvrage, ce dernier prend totalement en charge la prime relative à la police susmentionnée. »

3. Après le cinquième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 bis. Compte tenu du type et de la complexité des ouvrages à réaliser, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent nommer, à titre de soutien au directeur des travaux, un ou plusieurs directeurs chargés des catégories de travaux spéciaux, choisis, en priorité, parmi les fonctionnaires de leurs structures, ou bien à l'extérieur, et possédant les compétences professionnelles nécessaires. Les sujets nommés au sens du présent alinéa contrôlent l'exécution régulière des catégories de travaux spéciaux, eu égard notamment aux dessins et aux spécifications techniques ; ils sont directement responsables vis-à-vis du maître d'ouvrage des fonctions qui leur sont attribuées. »

Art. 16
(Modification de l'art. 17)

1. Au troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996, les mots « à compter de la date de leur début » sont remplacés par les mots « à compter de la date d'achèvement des travaux ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 4. Sur proposition motivée du coordonnateur du cycle, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ont la faculté de modifier les délais de démarrage et d'achèvement des opérations de récolement (lorsque le procès-verbal de réception n'est pas remplacé par un certificat de réception au sens du cinquième alinéa du présent article) prévus dans le cahier des charges spéciales visé au troisième alinéa de l'art. 30 ci-dessous, compte tenu de la localisation et des caractéristiques techniques des ouvrages faisant l'objet desdites opérations. En tout état de cause, le dernier délai pour la conclusion des opérations de récolement ne peut dépasser neuf mois à compter de la date d'achèvement des travaux attestée au sens du deuxième alinéa du présent article. Le certificat de réception doit être approuvé par l'organe compétent du maître d'ouvrage dans les deux mois qui suivent la date susmentionnée. »

3. Le cinquième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

- «5. Per i lavori pubblici di importo netto contrattuale finale inferiore a 400.000 euro, IVA esclusa, il collaudo amministrativo di cui al comma 3 è sostituito dal certificato di regolare esecuzione al cui rilascio provvede direttamente il coordinatore del ciclo; è in ogni caso consentito, qualora ritenuto indispensabile dal coordinatore del ciclo, il ricorso alle operazioni di collaudo di cui al comma 1. La sostituzione è ammessa di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo competente nel caso degli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per i lavori di importo compreso fra 400.000 euro e 1.500.000 euro, IVA esclusa. In ogni caso, il certificato di regolare esecuzione deve contenere l'indicazione degli elementi comprovanti l'avvenuto collaudo statico, con esito positivo, nel rispetto della normativa vigente. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla redazione dello stato finale e, in ogni caso, non oltre cinque mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed approvato nei due mesi successivi a tale data.»
4. Al comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 15, comma 3, della l.r. 29/1999, le parole: «I termini di cui ai commi 2 e 3 sono interrotti qualora il collaudatore» sono sostituiti dalle seguenti: «I termini di cui ai commi 2, 3 e 5 sono interrotti qualora il collaudatore o il coordinatore del ciclo».
5. Il comma 7bis dell'articolo 17 della l.r. 12/1996, come inserito dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:
- «7bis. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, tenuto conto dell'entità e della tipologia del lavoro, indicano nel capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3, se intendono subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di specifica garanzia fideiussoria; detta garanzia non può essere richiesta se non espressamente prevista nel capitolato speciale.»
6. L'alinea del comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente: «Il collaudo in corso d'opera può avvenire su richiesta del direttore dei lavori o dell'appaltatore per l'accertamento di condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori ovvero all'insorgere di contestazioni relative ad aspetti tecnici che possono influire in modo rilevante sull'esecuzione
- «5. En cas de travaux publics dont le montant net contractuel final n'excède pas 400 000 euros, hors IVA, la vérification administrative visée au troisième alinéa du présent article est remplacée par la délivrance du certificat de réception, effectuée directement par le coordonnateur du cycle ; le remplacement en question est, en tout état de cause, autorisé lorsque le coordonnateur du cycle juge indispensable le recours aux opérations de récolement visées au premier alinéa ci-dessus. En cas de travaux dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 500 000 euros, hors IVA, le remplacement est autorisé, au cas par cas, par une délibération prise par le Gouvernement régional ou par l'organe délibérant des autres organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi. En tout état de cause, le certificat de réception – portant les éléments qui attestent la réussite des essais statiques, aux termes des dispositions en vigueur – doit être rédigé dans les trois mois qui suivent la date de rédaction de l'état final des travaux et, en tout état de cause, dans les cinq mois qui suivent la date d'achèvement de ces derniers, et approuvé dans les deux mois suivants. »
4. Au sixième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 29/1999, les mots « Les délais visés au deuxième et au troisième alinéa du présent article sont interrompus lorsque l'expert chargé de la réception des travaux » sont remplacés par les mots « Les délais visés au deuxième, au troisième et au cinquième alinéa du présent article sont interrompus lorsque l'expert chargé de la réception des travaux ou le coordonnateur du cycle ».
5. Le septième alinéa bis de l'art. 17 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le quatrième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :
- « 7 bis. Il doit être procédé au paiement du solde dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'achèvement des opérations de récolement ou bien la délivrance du certificat de réception. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1666 du code civil, ledit paiement ne vaut pas réception des travaux. Compte tenu du montant et du type de travaux, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi précisent dans le cahier des charges spéciales mentionné au troisième alinéa de l'art. 30 ci-dessous si le paiement du solde est subordonné à la constitution d'une garantie ; ladite garantie ne peut être exigée si elle n'est pas expressément prévue par le cahier des charges spéciales. »
6. Le chapeau du huitième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit : « Le directeur des travaux ou le titulaire du marché peut demander le récolement en cours d'exécution en vue du relevé de conditions ne pouvant être constatées à l'issue des travaux ou en cas de contestation concernant des questions techniques et susceptibles d'influer de manière importante

dei lavori. In ogni caso, il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi:».

7. Il comma 12 dell'articolo 17 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«12. Per le operazioni di collaudo, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, nominano uno o più collaudatori in relazione alle specializzazioni professionali necessarie. Se il numero dei collaudatori è plurimo, deve essere costituita una commissione di collaudo con l'indicazione del soggetto responsabile del raccordo. I collaudatori sono nominati dai predetti soggetti nell'ambito delle proprie strutture ovvero scelti all'esterno.».

8. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 17 della l.r. 12/1996 è soppresso.

9. Al comma 15 dell'articolo 17 della l.r. 12/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di affidamento di incarichi di collaudo a soggetti non iscritti nell'elenco regionale, i predetti documenti sono acquisiti preliminarmente all'affidamento dell'incarico ai fini della verifica dei requisiti.».

10. Alla lettera a) del comma 18 dell'articolo 17 della l.r. 12/1996, le parole: «iscritte all'Albo nazionale dei costruttori o comunque» sono soppresse.

Art. 17
(Modificazioni all'articolo 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 12/1996, le parole: «dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,».

2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 della l.r. 12/1996, la parola: «regolamentari» è soppressa.

3. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 16 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono affidare lo svolgimento dell'intera attività di manutenzione, anche per singole opere o beni o categorie di essi, ad un unico soggetto scelto, tra quelli di cui all'articolo 28, con pubblica gara indetta per l'aggiudicazione del relativo contratto per un periodo da uno a cinque anni.».

Art. 18
(Modificazioni all'articolo 19)

1. Al comma 1bis dell'articolo 19 della l.r. 12/1996, come

sur l'exécution des travaux. Le récolement en cours d'exécution est obligatoire dans les cas suivants : »

7. Le douzième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

«12. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi nomment un ou plusieurs experts, en fonction des compétences professionnelles nécessaires, en vue des opérations de récolement. Au cas où plusieurs experts seraient nommés à cet effet, une commission est instituée aux fins de la réception des travaux et un responsable-coordonateur est indiqué au sein de celle-ci. Lesdits experts sont soit des fonctionnaires des organismes susmentionnés, soit des tiers. »

8. La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996 est supprimée.

9. À la fin du quinzième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996 est ajoutée la phrase suivante : « Si les fonctions relatives à la réception des travaux sont confiées à des professionnels ne figurant pas au répertoire régional des experts agréés, les documents susmentionnés doivent être déposés avant l'attribution desdites fonctions, en vue du contrôle des conditions requises. »

10. À la lettre a) du dix-huitième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996, les mots « immatriculés au registre national des constructeurs ou » sont supprimés.

Art. 17
(Modification de l'art. 18)

1. Au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 12/1996, les mots « des organismes visés aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 3 » sont remplacés par les mots « des organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 ».

2. Aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 18 de la LR n° 12/1996, le mot « règlements » est remplacé par le mot « actes ».

3. Le quatrième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 16 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 4. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent article, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent confier la réalisation de l'ensemble des opérations d'entretien – même lorsqu'elles se rapportent à un seul ouvrage ou bien ou catégorie d'ouvrages ou de biens – à un seul entrepreneur choisi, parmi ceux indiqués au sens de l'art. 28 de la présente loi, sur la base du résultat d'un marché public lancé en vue de l'attribution d'un contrat valable de un à cinq ans. »

Art. 18
(Modification de l'art. 19)

1. Au premier alinéa bis de l'art. 19 de la LR n° 12/1996,

inserito dall'articolo 17, comma 1, della l.r. 29/1999, le parole: «comprendenti altresì i servizi inerenti agli studi di impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «comprendenti altresì le prestazioni attinenti alla relazione geologica, alla direzione dei lavori di cui all'articolo 16, al coordinamento in materia di sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e agli studi di impatto ambientale».

2. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 17, comma 2, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile all'affidamento degli appalti di servizi di cui al presente articolo, è computato il valore complessivo stimato delle prestazioni di progettazione e di quelle indicate nel comma 1bis, con esclusione di quelle affidate da altro soggetto appaltante ovvero svolte dai soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b). Quando il valore cumulato delle predette prestazioni è di importo equivalente o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 per l'aggiudicazione di ciascuna prestazione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono tuttavia derogare a tale applicazione per singole prestazioni attinenti ad un unico servizio il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore a 80.000 euro, purché il valore cumulato di tali prestazioni non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutte le prestazioni.».

3. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996, già sostituito dall'articolo 17, comma 3, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«3. In tutti gli appalti di servizi di cui al presente articolo, l'aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini in situ o in laboratorio, quali perforazioni e sondaggi, prelievo di campioni, prove in situ, prove in laboratorio, prospezioni geofisiche e altre similari, ai rilievi, alle misurazioni, alle picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche e geotecniche, e per la mera redazione grafica degli elaborati progettuali, anche a mezzo di supporti informatici. Resta comunque impregiudicata la responsabilità diretta del prestatore principale dei servizi.».

4. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996, come sostituito dall'articolo 17, comma 4, della l.r. 29/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) dai raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei fra loro, di cui alle lettere c), d),

tel qu'il a été inséré par le premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, les mots « et comprenant également les services relatifs aux études d'impact sur l'environnement » sont remplacés par les mots « et comprenant également les services relatifs au rapport géologique, à la direction des travaux visés à l'art. 16 de la présente loi, à la coordination des mesures de sécurité pendant les phases de conception et d'exécution des travaux et aux études d'impact sur l'environnement ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 2. Aux fins de la définition des dispositions applicables aux marchés de services visés au présent article, il faut prendre en compte le montant global estimé des prestations relatives à la conception et des prestations visées au premier alinéa bis ci-dessus, exception faite de celles attribuées à un autre maître d'ouvrage ou effectuées directement par les organismes indiqués aux lettres a) et b) du quatrième alinéa du présent article. Si la valeur totale des prestations susmentionnées est égale ou supérieure au seuil communautaire, il est fait application des dispositions de l'art. 20 ci-dessous en vue de l'attribution de chaque prestation. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent toutefois déroger à cette application pour chaque prestation relative à un service unique dont la valeur estimée ne dépasse pas 80 000 euros, hors IVA, à condition que la valeur totale desdites prestations soit inférieure à vingt pour cent de la valeur globale de toutes les prestations. »

3. Le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 3. Dans tous les marchés de services visés au présent article, le prestataire peut faire appel à des sous-traitants uniquement pour les activités relatives aux enquêtes sur les lieux ou en laboratoire – à savoir les perforations et les sondages, le prélèvement d'échantillons, les analyses sur les lieux et en laboratoire, les prospections géophysiques et similaires –, aux relevés, aux mesures, aux piquetages et à la rédaction des documents spécialisés et de détail, exception faite pour les rapports géologiques et géotechniques, ainsi que pour l'établissement des documents graphiques des projets, même sur support informatique. Le prestataire principal est toujours directement responsable desdits services. »

4. Le quatrième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du quatrième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, est modifié comme suit :

a) La lettre f) est remplacée comme suit :

« f) Les groupements temporaires des sujets – même hétérogènes – visés aux lettres c), d) et e) du pré-

ed e), i quali, prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;»;

b) dopo la lettera f), come sostituita dalla lettera a), è aggiunta la seguente:

«fbis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui alla lettera d), e di società di ingegneria di cui alla lettera e), anche in forma mista, come disciplinati dalla normativa statale vigente.».

5. Il comma 4bis dell'articolo 19 della l.r. 12/1996, come inserito dall'articolo 17, comma 5, della l.r. 29/1999, è abrogato.

6. Il comma 4ter dell'articolo 19 della l.r. 12/1996, come inserito dall'articolo 17, comma 6, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«4ter. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso può essere affidata ai soggetti di cui al comma 4, lettere c), d), e), f) e fbis), in caso di indisponibilità o carenza delle necessarie risorse tecniche e specialistiche da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero di difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto oppure in caso di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze. La sussistenza delle predette cause di impedimento è attestata, per la Regione, dal dirigente del dipartimento al quale appartiene la struttura dirigenziale preposta all'affidamento dell'incarico e, per gli altri soggetti appaltanti, dal legale rappresentante.».

7. Al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 17, comma 7, della l.r. 29/1999, le parole: «, che assume la qualifica di unico mandatario nei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice» sono soppresse.

8. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996 è soppresso.

9. Dopo il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996, è inserito il seguente:

«7bis. I divieti di cui al comma 6 sono altresì estesi ai soggetti che intrattengano rapporti professionali di natura subordinata o parasubordinata con gli

sent article qui, avant le dépôt de toute offre, confèrent ou s'engagent à conférer un mandat collectif spécial à l'un d'entre eux, dénommé mandataire, chargé de soumissionner au nom et pour le compte du groupement ; »

b) Après la lettre f), telle qu'elle résulte de la lettre a) du présent alinéa, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« f bis) Les consortiums constitués à titre permanent, le cas échéant sous forme mixte, entre les sociétés de professionnels visées à la lettre d) du présent alinéa et les sociétés d'ingénierie visées à la lettre e) ci-dessus, au sens des dispositions nationales en vigueur. »

5. Le quatrième alinéa bis de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le cinquième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, est abrogé.

6. Le quatrième alinéa ter de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le sixième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 4 ter. La rédaction de l'avant-projet, du projet et du projet d'exécution, ou bien de l'un de ceux-ci, peut être confiée aux sujets visés aux lettres c), d), e), f) et f bis) du quatrième alinéa du présent article dans les cas suivants : les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ne disposent pas de personnels techniques spécialisés ; lesdits personnels techniques spécialisés sont en nombre insuffisant ; des difficultés empêchent de respecter les délais de conception des travaux ou de remplir les fonctions institutionnelles ; les travaux concernés sont particulièrement complexes ; il est nécessaire d'établir des projets intégraux nécessitant le concours de divers professionnels. L'existence des causes d'empêchement énumérées ci-dessus est attestée, pour ce qui est de la Région, par le dirigeant du département auquel appartient la structure de direction chargée de l'attribution du mandat et, pour ce qui est des autres maîtres d'ouvrage, par le représentant légal de chacun de ceux-ci. »

7. Au cinquième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le septième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, les mots « et d'exercer les fonctions de mandataire unique dans les rapports avec le pouvoir adjudicateur » sont supprimés.

8. La dernière phrase du sixième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996 est supprimée.

9. Après le septième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 7 bis. Les interdictions indiquées au sixième alinéa du présent article s'appliquent également aux titulaires d'un contrat de travail salarié ou para-sala-

affidatari degli appalti di servizi di cui al presente articolo.».

10. L'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente: «L'intera progettazione è comunque sempre sottoscritta dalla persona incaricata ai sensi del comma 5 dell'integrazione delle diverse prestazioni specialistiche.».
11. Al comma 12 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996, come sostituito dall'articolo 17, comma 9, della l.r. 29/1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di somma urgenza, l'affidamento è disposto dal dirigente competente a trattativa privata.».

Art. 19
(Modificazioni all'articolo 20)

1. Il primo periodo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente: «alla procedura aperta, cioè al pubblico incanto, in tutti gli altri casi.».
2. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
- «3. In particolare, la prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi deve essere accertata sulla base dei requisiti previsti dai bandi-tipo di cui al comma 6, e, nelle more della loro approvazione, dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs. 157/1995. In ogni caso, deve essere acquisita la dimostrazione di aver svolto prestazioni di servizi nell'ambito della specifica competenza professionale richiesta dal bando. Nel caso di prestazioni multidisciplinari, l'accertamento delle referenze avviene in relazione a ciascuna componente della prestazione e tenuto conto della tipologia e del valore economico della componente medesima. Tali componenti devono essere espressamente indicate per tipologia ed importo nel bando.».
3. Il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
- «4. Gli appalti di cui al comma 2 sono normalmente affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'obbligo dell'indicazione nel bando o nella lettera di invito del punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di giudizio. L'ordine di importanza di tali parametri deve essere approvato dal soggetto appaltante contestualmente all'indizione della gara e basarsi:
- sulle qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali, nell'ipotesi di ricorso alla procedura di cui al comma 2, lettera b);
 - sull'economicità dell'opera, fermo restando la qualità progettuale, nell'ipotesi di ricorso alla procedura di cui al comma 2, lettera b);
 - sulla capacità progettuale del prestatore del servizio;

rié passé avec les prestataires de services visés au présent article. »

10. La dernière phrase du huitième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit : « En tout état de cause, chaque projet complet est signé par la personne chargée de la coordination des différentes prestations au sens du cinquième alinéa du présent article. »
11. À la fin du douzième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du neuvième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, est ajoutée la phrase rédigée comme suit : « Dans les cas d'urgence impérieuse, l'attribution des services par marché négocié est décidée par le dirigeant compétent. »

Art. 19
(Modification de l'art. 20)

1. La première phrase de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit : « Procédure ouverte (appel d'offres ouvert) : dans tous les autres cas. »
2. Le troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :
- « 3. Les capacités techniques des prestataires de services doivent être appréciées sur la base des critères établis par les modèles d'avis visés au sixième alinéa du présent article ou, dans l'attente de l'approbation de ces derniers, par la directive 92/50/CEE et par le décret législatif n° 157/1995. En tout état de cause, tout soumissionnaire se doit de prouver qu'il a exécuté des services exigeant les capacités professionnelles requises par l'avis. En cas de prestation multidisciplinaire, il est procédé à la vérification des capacités par parties de prestation, compte tenu de la nature et de la valeur économique expressément indiquées dans l'avis de marché pour chacune des dites parties. »
3. Le quatrième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :
- « 4. Les marchés visés au deuxième alinéa du présent article sont normalement passés suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse. L'avis de marché ou la lettre d'invitation doivent obligatoirement indiquer les points qui seront attribués à chaque élément à apprécier. L'ordre d'importance desdits éléments est approuvé par le maître d'ouvrage lors de l'ouverture du marché et est établi d'après les critères suivants :
- Qualités techniques, esthétiques et fonctionnelles des projets, dans les cas d'application de la procédure visée à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article ;
 - Économicité du travail concerné, sous réserve de la qualité des projets, dans les cas d'application de la procédure visée à la lettre b) du

- d) sull'approccio metodologico e conoscitivo all'oggetto del servizio;
 - e) sulla riduzione percentuale indicata nell'offerta economica;
 - f) su altri elementi tecnici di valutazione indicati nel bando.».
4. Al comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 12/1996, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
5. Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
- «6. La Giunta regionale approva i bandi-tipo predisposti dalla commissione di cui all'articolo 19, comma 11, da utilizzare per gli appalti di servizi di cui al comma 2; nelle more dell'approvazione, si utilizzano gli schemi allegati al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 67 (Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto pubbliche). I bandi relativi ai pubblici concorsi di progettazione di cui al comma 2, lettera b), devono riportare l'ammontare del premio che i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, intendono riconoscere al vincitore per acquisire la proprietà della progettazione vincente e devono precisare se al vincitore medesimo sono direttamente affidati, ove in possesso dei requisiti indicati nel bando, i successivi livelli di progettazione. Lo stesso bando deve indicare altresì la somma da attribuire ai concorrenti ritenuti meritevoli dalla commissione giudicatrice a titolo di rimborso spese, in misura comunque non inferiore al 50 per cento del premio fissato in favore del vincitore.».

Art. 20
(Modificazioni all'articolo 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 12/1996, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, della l.r. 29/1999, le parole: «gli eventuali ulteriori elementi preferenziali, oltre a quelle riscontrabili nella valutazione dei curricula» sono sostituite dalle seguenti: «gli elementi preferenziali oggetto di valutazione».
2. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 12/1996 è abrogato.
3. Il comma 3bis dell'articolo 21 della l.r. 12/1996, come inserito dall'articolo 19, comma 2, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:
- «3bis. Per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura il cui importo è pari od inferiore al 20 per cento della soglia comunitaria, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 4, lettere c), d), e), f) e fbis), previa pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, e nel rispetto dei

- deuxième alinéa du présent article ;
- c) Capacité de conception de projets du prestataire ;
 - d) Méthodes d'analyse et de réalisation du service ;
 - e) Pourcentage de rabais indiqué dans l'offre ;
 - f) Éléments divers d'appréciation technique prévus par l'avis de marché. »

4. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième phrases du cinquième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 12/1996 sont supprimées.

5. Le sixième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

«6. Le Gouvernement régional approuve les modèles d'avis préparés par la commission visée au onzième alinéa de l'art. 19 en vue de la passation des marchés des services visés au deuxième alinéa du présent article. Dans l'attente de l'approbation desdits modèles, sont utilisés ceux annexés au décret législatif n° 67 du 9 avril 2003 (Application de la directive 2001/78/CE relative à l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics). Tout avis relatif à un marché de conception au sens de la lettre b) du deuxième alinéa ci-dessus doit indiquer le montant que les organismes mentionnés au deuxième alinéa de la présente loi entendent attribuer au soumissionnaire dont le projet est retenu, pour l'acquisition dudit projet. Ledit avis doit préciser si les niveaux de conception suivants peuvent être directement attribués au titulaire du marché justifiant des conditions requises. Il doit également indiquer la somme qui sera attribuée à titre de remboursement des frais aux concurrents jugés méritants par le jury d'adjudication. Ladite somme ne doit pas être inférieure à cinquante pour cent de la somme destinée au titulaire. »

Art. 20
(Modification de l'art. 21)

1. Au premier alinéa de l'art. 21 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 29/1999, les mots « les éventuels autres éléments préférentiels, en sus de ceux résultant de l'évaluation des curricula, » sont remplacés par les mots « les éléments préférentiels faisant l'objet d'une évaluation, ».
2. Le troisième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 12/1996 est abrogé.
3. Le troisième alinéa bis de l'art. 21 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

«3 bis. Pour l'attribution des missions d'ingénierie et d'architecture dont le montant est égal ou inférieur à vingt pour cent du seuil communautaire, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent faire appel aux sujets indiqués aux lettres c), d), e), f) et f bis) du quatrième alinéa de l'art. 19 ci-dessus, sur publi-

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.».

Art. 21
(Sostituzione dell'articolo 22)

1. L'articolo 22 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 22
(Qualificazione)

1. I lavori pubblici di interesse regionale possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati sulla base della normativa statale vigente.
2. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 75.000 euro, la qualificazione dei soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente è conseguita con l'iscrizione nel registro delle imprese.».

Art. 22
(Inserimento dell'articolo 23bis)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 12/1996, è inserito il seguente:

«Art. 23bis
(Cause di esclusione)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - b) nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita, gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
 - c) nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale oppure è stato pronunciato decreto penale di condanna ai

cation de l'avis prévu par le deuxième alinéa du présent article et dans le respect des principes d'impartialité, d'égalité de traitement, de proportionnalité et de transparence. »

Art. 21
(Remplacement de l'art. 22)

1. L'art. 22 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« Art. 22
(Qualification)

1. Les travaux publics d'intérêt régional peuvent uniquement être exécutés par des entrepreneurs qualifiés au sens des dispositions nationales en vigueur.
2. L'immatriculation au registre des entreprises des sujets qui justifient des conditions générales prévues par les dispositions en vigueur vaut qualification aux fins de l'attribution et de l'exécution des travaux publics dont le montant global ne dépasse pas 75 000 euros. »

Art. 22
(Insertion de l'art. 23 bis)

1. Après l'art. 23 de la LR n° 12/1996, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 23 bis
(Causes d'exclusion)

1. Sont exclus des procédures de passation des marchés ou de concession de travaux publics et ne peuvent passer les contrats y afférents :
 - a) Les sujets en état de faillite, de liquidation administrative, d'administration contrôlée, de cessation de l'activité ou de concordat préventif ou dans toute autre situation de même nature selon les dispositions en vigueur, ainsi que les sujets qui font l'objet d'une procédure de déclaration de l'un desdits états ou qui sont en état de cessation d'activités commerciales ;
 - b) Les sujets qui font l'objet d'une procédure d'application de l'une des mesures de prévention visées à l'art. 3 de la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 (Mesures de prévention contre les personnes dangereuses pour la sécurité et la moralité publiques) modifiée ; l'interdiction s'applique si la procédure en cours concerne le titulaire ou le directeur technique, en cas d'entreprise individuelle, ou bien l'associé ou le directeur technique, en cas de société en nom collectif ou en commandite, ou encore les personnes chargées de représenter la société ou le directeur technique, pour toutes les autres sociétés ;
 - c) Les sujets ayant subi une condamnation passée en force de chose jugée ou ayant fait l'objet de l'application de la peine à la demande de l'une des parties, au sens de l'art. 444 du code de procédure pénale, ou ayant subi une condamnation pour un

sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita, gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso, il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;

- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
- e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quelli previsti a favore dei lavoratori dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, ivi compresi gli obblighi nei confronti delle casse edili;
- f) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) che, nell'esercizio della propria attività professionale, durante il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, hanno operato con grave negligenza o malafede, ovvero hanno commesso un grave errore nell'esecuzione di lavori affidati dal soggetto che bandisce la gara;
- h) che non sono in regola, sulla base di accertamenti definitivi, con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;
- i) che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, con decorrenza dell'effetto sanzionatorio dalla data di inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), della comunicazione del soggetto appaltante all'Osservatorio dei lavori pubblici;
- j) che versino in una delle altre cause di esclusione previste da discipline di settore.».

délict affectant leur moralité professionnelle ou pour un délit financier au sens de l'art. 459 dudit code de procédure pénale ; l'interdiction s'applique si la procédure en cours concerne le titulaire ou le directeur technique, en cas d'entreprise individuelle, ou bien l'associé ou le directeur technique, en cas de société en nom collectif ou en commandite, ou encore les personnes chargées de représenter la société ou le directeur technique, pour toutes les autres sociétés. L'interdiction s'applique, en tout état de cause, aux sujets ayant cessé leurs fonctions dans les trois ans qui précèdent la publication de l'avis de marché, sauf si l'entreprise soumissionnaire prouve qu'elle a pris des actes ou adoptés des mesures par lesquels elle se dissocie complètement de la conduite sanctionnée pénalement, sans préjudice de l'application de l'art. 178 du code pénal, ainsi que du deuxième alinéa de l'art. 445 et du cinquième alinéa de l'art. 460 du code de procédure pénale ;

- d) Les sujets qui n'ont pas observé l'interdiction de faire appel au contrat de portage visée à l'art. 17 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 (Nouvelles dispositions pour la prévention de la délinquance de type mafieux et autres formes graves de risques pour la société) ;
- e) Les sujets qui ne sont pas en règle avec leurs obligations d'employeur relatives au paiement des cotisations sociales, y compris celles devant être versées à la caisse d'assurances sociales des travailleurs du bâtiment, et des sommes en faveur des travailleurs prévues par les conventions collectives nationales et territoriales du travail ;
- f) Les sujets qui ont commis des infractions graves, dûment attestées, aux dispositions en matière de sécurité et à toute autre obligation découlant des relations de travail ;
- g) Les sujets qui, au cours des trois ans précédant la publication de l'avis de marché, ont fait preuve de grande négligence et mauvaise foi dans l'exercice de leur activité professionnelle ou qui ont commis des fautes graves dans l'exécution des travaux qui leur ont été attribués par le maître d'ouvrage ;
- h) Les sujets qui, suite aux vérifications définitives, ne sont pas en règle avec le paiement des impôts et des taxes selon les dispositions en vigueur ;
- i) Les sujets qui, au cours de l'année précédant la publication de l'avis de marché, ont rendu de fausses déclarations quant aux conditions requises pour la participation aux marchés publics ; l'effet de la sanction court à compter de la date d'insertion de la communication, effectuée par le maître d'ouvrage à l'observatoire des travaux publics, au fichier informatisé visé à l'art. 27 du décret du président de la République n° 34 du 25 janvier 2000 (Règlement d'institution du système de qualification des titulaires des marchés de travaux publics, au sens de l'art. 8 de la loi n° 109 du 11 février 1994 modifiée) ;
- j) Les sujets qui se trouvent dans l'une des causes d'exclusion prévues par les réglementations sectorielles. »

Art. 23
(Sostituzione dell'articolo 24)

1. L'articolo 24 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 21 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 24
(Procedure di aggiudicazione,
forme di pubblicità e termini)

1. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale sono affidati mediante procedura aperta, cioè con asta pubblica, ove ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero mediante procedura ristretta, cioè con licitazione privata, ove soltanto i concorrenti invitati dal soggetto appaltante possono presentare offerta. Il ricorso alla procedura negoziata, cioè alla trattativa privata, preceduta o meno dalla pubblicazione di un bando di gara, ove il soggetto appaltante consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse le condizioni del contratto, è consentito nelle sole ipotesi previste dall'articolo 27.
2. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso in seguito a motivata decisione dei soggetti appaltanti, sentito il dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, per la realizzazione di opere complesse ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze specifiche o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate e specialistiche ovvero per la realizzazione di opere la cui manutenzione richieda un periodo medio-lungo di attività. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di una progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 12, e di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescritte condizioni funzionali, economiche e tecniche inderogabili.
3. Nelle ipotesi di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria o la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera e nelle ipotesi di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici, l'affidamento degli appalti può avvenire anche sulla base della progettazione esecutiva di cui all'articolo 14 avviene a cura dell'appaltatore che provvede alla trasmissione della medesima, entro i termini e con le modalità indicate nel capitolato speciale, al coordinatore del ciclo per la verifica di cui all'articolo 14, comma 4. Tale verifica costituisce il presupposto per l'inizio dei lavori. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il capitolato speciale di cui all'articolo 30, comma 3, deve obbligatoriamente stabilire i criteri di calcolo delle penali per il ritardo, le specifiche tecniche per la verifica della rispondenza della progettazione esecutiva ai precedenti livelli di progettazione, le modalità di contestazione di eventuali inadempimenti e della loro

Art. 23
(Remplacement de l'art. 24)

1. L'art. 24 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 21 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 24
(Procédures d'attribution, formes
de publicité et termes)

1. Les marchés de travaux publics d'intérêt régional sont attribués soit par procédure ouverte, à savoir par un appel d'offres ouvert dans lequel tout entrepreneur peut remettre une offre, soit par procédure restreinte, à savoir par un appel d'offres restreint dans lequel seuls peuvent remettre une offre les candidats invités par le maître d'ouvrage. Le recours à la procédure négociée – à savoir par un marché négocié, précédé ou non de la publication d'un avis de marché, dans lequel le maître d'ouvrage consulte les entrepreneurs de son choix et engage les discussions sur les conditions du contrat avec un ou plusieurs desdits entrepreneurs – est uniquement admis dans les cas exceptionnels visés à l'art. 27 de la présente loi.
2. Il y a lieu de recourir aux appels d'offres avec concours sur décision motivée du maître d'ouvrage, le dirigeant de la structure chargée de la mise en route des procédures d'attribution des travaux entendu, en vue de la réalisation de travaux particulièrement complexes du point de vue technologique, pour la conception desquels des qualifications spécifiques et un choix entre plusieurs solutions techniques sont exigées, ou de travaux dont l'entretien comporte des délais moyens-longs. Le marché est passé sur la base d'un avant-projet établi au sens de l'art. 12 de la présente loi et d'un cahier des charges assorti de prescriptions impératives d'ordre fonctionnel, économique et technique.
3. Les marchés dont le montant est supérieur au seuil communautaire ou dont la valeur de la partie de travaux relative aux installations ou aux technologies dépasse soixante pour cent de la valeur globale du marché, ainsi que les marchés de travaux d'entretien, de restauration et de fouilles archéologiques peuvent être attribués simplement sur la base du projet. En l'occurrence, le projet d'exécution visé à l'art. 14 de la présente loi est établi par les soins du titulaire du marché qui se charge de le transmettre au coordonnateur du cycle dans les délais et suivant les modalités précisés par le cahier des charges, en vue de la vérification visée au quatrième alinéa de l'art. 14. Ladite vérification est obligatoire aux fins du démarrage des travaux. Au cas où les dispositions du présent alinéa seraient appliquées, le cahier des charges spéciales visé au troisième alinéa de l'art. 30 de la présente loi doit obligatoirement indiquer les critères de calcul des pénalités de retard, les spécifications techniques nécessaires en vue de la vérification de la conformité

correzione a cura e spese dell'appaltatore, nonché i presupposti per la risoluzione del contratto e per l'incameramento della cauzione di cui all'articolo 34, comma 1, in caso di persistenza negli inadempimenti. Gli appalti di cui al presente comma, ad esclusione di quelli di importo inferiore a 500.000 euro, di quelli relativi a lavori di manutenzione, alle opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei terreni, devono essere in ogni caso stipulati a corpo, ai sensi dell'articolo 326 della l. 2248/1865, all. F.

4. Gli appalti di cui al comma 2 sono affidati mediante procedura ristretta e quelli di cui al comma 3 mediante procedura aperta o ristretta.
5. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, in deroga alla normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
 - a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure aperte, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedura ristretta o di gara informale che precede la procedura negoziata, prima della comunicazione ufficiale, da parte del soggetto appaltante, dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento mediante procedura negoziata.
6. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia comunitaria, i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Regione e, per estratto, su due quotidiani nazionali aventi diffusione nel territorio regionale. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, i bandi di gara sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione e, per estratto, su due quotidiani nazionali aventi diffusione nel territorio regionale. Quando l'importo dei lavori sia inferiore a 500.000 euro, la pubblicazione del bando può essere effettuata soltanto nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo del soggetto appaltante. Per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, le forme di pubblicità sono quelle previste dalla normativa statale vigente.
7. I termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, per la trasmissione alle imprese richiedenti dei capitolati d'onori e dei documenti complementari e per la comunicazione delle informa-

du projet d'exécution avec les projets dressés lors des phases précédentes de conception, les modalités de notification de toute défaillance éventuelle et les modalités de correction par les soins et aux frais du titulaire du marché, ainsi que les conditions justifiant la résiliation du contrat et la non-restitution du cautionnement visé au premier alinéa de l'art. 34, en cas de défaillance persistante. Les marchés visés au présent alinéa, exception faite pour ceux dont le montant ne dépasse pas 500 000 euros et pour ceux qui concernent les travaux d'entretien, les ouvrages en sous-sol et les ouvrages de consolidation des terrains, sont toujours passés à forfait, aux termes de l'art. 326 de la loi n° 2248/1865 - annexe F.

4. Les marchés visés au deuxième alinéa du présent article sont passés par procédure restreinte et ceux visés au troisième alinéa soit par procédure ouverte soit par procédure restreinte.
5. Aux fins de la passation des marchés ou des concessions au sens de la présente loi, il est interdit aux organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 – par dérogation aux dispositions en vigueur en matière d'accès aux documents administratifs – de communiquer à des tiers ou de porter à la connaissance du public, de quelque manière que ce soit :
 - a) En cas de procédure ouverte, la liste des soumissionnaires, avant l'expiration du délai de dépôt des offres ;
 - b) En cas de procédure restreinte et d'étude de marché informelle précédant une procédure négociée, la liste des entrepreneurs ayant demandé à être invités ou ayant signifié leur intérêt, avant que le maître d'ouvrage n'ait officiellement communiqué les noms des candidats qui seront invités ou celui de l'entrepreneur choisi pour l'attribution d'un marché par procédure négociée.
6. Les avis de marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 1 000 000 d'euros et inférieur au seuil communautaire sont publiés dans la *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, sur le site Internet de la Région et, par extrait, dans deux quotidiens nationaux diffusés en Vallée d'Aoste. Les avis de marchés de travaux dont le montant est compris entre 500 000 euros et 1 000 000 d'euros sont publiés au Bulletin officiel et sur le site Internet de la Région et, par extrait, dans deux quotidiens nationaux diffusés en Vallée d'Aoste. Les avis de marchés dont le montant est inférieur à 500 000 euros peuvent être publiés uniquement aux tableaux d'affichage du maître d'ouvrage et de la Commune sur le territoire de laquelle les travaux sont réalisés.
7. Les termes pour la réception des demandes de participation et des offres, pour la transmission aux entreprises qui le demandent du cahier des charges et des documents complémentaires, ainsi que pour la com-

zioni complementari sui contenuti degli stessi sono stabiliti in conformità alla normativa statale vigente.».

Art. 24
(Sostituzione dell'articolo 25)

1. L'articolo 25 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 22 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 25
(Criteri di aggiudicazione)

1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici può avvenire:
 - a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;
 - b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Per l'identificazione del prezzo più basso l'offerta è formulata:
 - a) per i contratti da stipulare a misura, mediante l'indicazione di un ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o sottosistemi di impianti tecnologici;
 - b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante l'indicazione del prezzo a corpo offerto risultante dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari indicati dal concorrente per le quantità riportate per le corrispondenti voci nella lista delle categorie di lavori e forniture definite nei documenti di gara, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo posto a base di gara;
 - c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, mediante l'offerta a prezzi unitari di cui alla lettera a), per la parte a misura, e l'indicazione dei prezzi a corpo offerti, con le modalità di cui alla lettera b), per la parte a corpo, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo e a misura posto a base di gara.
3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prende in considerazione tutti od alcuni dei seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
 - a) il prezzo;
 - b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
 - c) le eventuali migliorie apportate dal concorrente al progetto posto a base di gara;
 - d) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - e) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
 - f) l'assunzione della manutenzione;
 - g) ulteriori elementi in base al tipo di lavoro da

munication des renseignements supplémentaires sur les contenus de ces derniers sont établis conformément aux dispositions nationales en vigueur. »

Art. 24
(Remplacement de l'art. 25)

1. L'art. 25 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 22 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 25
(Critères d'attribution)

1. Les marchés de travaux publics sont passés suivant les critères mentionnés ci-après :
 - a) Le prix le plus bas, qui doit être inférieur à la mise à prix ;
 - b) L'offre économiquement la plus avantageuse.
2. Aux fins de la détermination du prix le plus bas, toute offre doit être formulée comme suit :
 - a) Pour les marchés à l'unité de mesure, il doit être indiqué le pourcentage unique de rabais par rapport au bordereau des prix valant mise à prix ou bien les prix unitaires (y compris les prix unitaires des systèmes ou sous-systèmes technologiques) ;
 - b) Pour les marchés à forfait, il doit être indiqué le prix forfaitaire résultant de la somme des produits de la multiplication des prix unitaires indiqués par le soumissionnaire et des quantités relatives à chaque élément de la liste des catégories des travaux et des fournitures établies par les pièces du marché, ou bien le rabais du montant forfaitaire valant mise à prix ;
 - c) Pour les marchés à forfait et à l'unité de mesure, il doit être indiqué les prix unitaires visés à la lettre a) du présent alinéa, pour la partie à l'unité de mesure, et les prix forfaitaires, suivant les modalités de la lettre b) du présent alinéa, pour la partie à forfait, ou bien le rabais par rapport aux montants forfaitaire et à l'unité de mesure valant mise à prix.
3. Aux fins de la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse, il y a lieu de prendre en considération, en tout ou en partie, les variables relatives aux travaux à réaliser mentionnées ci-après :
 - a) Le prix ;
 - b) La valeur technique et esthétique des ouvrages ;
 - c) Les éventuelles améliorations apportées par le soumissionnaire au projet faisant l'objet du marché ;
 - d) Le délai d'exécution des travaux ;
 - e) Les frais d'utilisation et d'entretien ;
 - f) La prise en charge de l'entretien ;
 - g) Tout autre élément indiqué dans l'avis de mar-

realizzare indicati nel bando di gara.

4. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene sempre con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Nei casi di cui al comma 3, il bando o gli atti di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al medesimo comma, le modalità di attribuzione del punteggio relativo a ciascun elemento di giudizio e la formula numerica con la quale individuare l'offerta più vantaggiosa. Nei medesimi casi, la valutazione tecnica delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice nominata, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, dall'organo competente, secondo criteri di imparzialità e competenza.
6. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, devono valutare l'anomalia delle offerte ai sensi della normativa statale vigente. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, di giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni ed indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi e all'esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica in contraddittorio.
7. Per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, stabiliscono nel bando di gara o nella lettera di invito se procedere alla valutazione dell'anomalia delle offerte ai sensi del comma 6 ovvero all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte, con esclusione del 10 per cento arrotondato all'unità superiore tanto delle offerte di maggior ribasso quanto di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, con aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta più si avvicina, per eccesso, al valore numerico ottenuto mediando la predetta media aritmetica incrementata con il numero estratto a sorte dall'au-

ché relativamente au type de travail devant être réalisé.

4. L'attribution des marchés par appel d'offres avec concours a toujours lieu suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse.
5. Dans les cas visés au troisième alinéa du présent article, l'avis ou les pièces de marché doivent indiquer l'ordre d'importance des variables mentionnées audit alinéa, les modalités d'attribution des points à chaque élément d'appréciation et la formule de détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse. Dans les cas susmentionnés, l'évaluation technique des offres est effectuée par un jury d'adjudication nommé après l'expiration du délai de dépôt des soumissions par l'organe compétent, suivant les critères d'impartialité et de compétence.
6. Lors de l'attribution au prix le plus bas des marchés d'un montant égal ou supérieur au seuil communautaire, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi doivent évaluer l'éventuelle irrégularité des offres au sens des dispositions nationales en vigueur. Lors de leur dépôt, les offres doivent être assorties des pièces justificatives afférentes aux prix les plus significatifs indiqués dans l'avis d'appel d'offres ou dans la lettre d'invitation, correspondant à soixante-quinze pour cent au moins de la mise à prix. L'avis de marché ou la lettre d'invitation doit préciser les modalités de présentation des pièces justificatives et indiquer celles qui sont éventuellement nécessaires afin que l'offre soit retenue. Il n'est pas nécessaire de présenter des pièces justificatives pour les éléments dont les valeurs minimales peuvent être obtenues à partir de données officielles. Au cas où les pièces justificatives demandées et présentées ne suffiraient pas pour exclure l'irrégularité de l'offre, le soumissionnaire est appelé à les compléter ; en l'occurrence, il peut être procédé à l'exclusion de l'offre seulement après le résultat de la vérification contradictoire supplémentaire.
7. Lors de l'attribution au prix le plus bas des marchés de travaux publics d'un montant inférieur au seuil communautaire, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi établissent, dans l'avis de marché ou dans la lettre d'invitation, s'il y a lieu de procéder à l'évaluation de l'irrégularité des offres au sens du sixième alinéa du présent article ou à l'exclusion automatique des offres qui présentent un rabais supérieur à la moyenne arithmétique des rabais de toutes les offres, à l'exclusion de dix pour cent (arrondi à l'unité supérieure) tant des offres présentant le rabais le plus élevé que des offres présentant le rabais le moins élevé ; ladite moyenne est majorée de l'écart moyen arithmétique des pourcentages de rabais qui la dépassent. Le marché est attribué au soumissionnaire dont l'offre est la plus proche, par excès, de la valeur numérique

torità che presiede la gara tra i nove numeri, equidistanti tra di loro, ricompresi tra i valori numerici dell'offerta di minor ribasso ammessa e quella di maggior ribasso immediatamente inferiore alla media aritmetica incrementata, questi esclusi. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, ferma restando la facoltà del soggetto appaltante di richiedere appropriate giustificazioni qualora ravvisi elementi di anomalia.

8. Nei casi di aggiudicazione di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, devono valutare l'anomalia dell'offerta quando l'entità del prezzo offerto appaia anormalmente bassa rispetto alla qualità e tipologia delle prestazioni offerte; in tal caso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, richiedono per iscritto al concorrente di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, le precisazioni e gli elementi giustificativi ritenuti pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
9. Nelle procedure aperte e ristrette, ove sia previsto il criterio del prezzo più basso, l'ufficiale rogante o il seggio di gara investiti dal soggetto appaltante provvedono, nel verbale di gara, all'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l'aggiudicatario; il soggetto appaltante è vincolato solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente o, per gli enti diversi dalla Regione, dal competente organo.
10. L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo ai concorrenti primo e secondo classificati, dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara. A tal fine, il soggetto appaltante assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per il recapito della documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. Qualora uno o ambedue i concorrenti non forniscano la prova in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, il soggetto appaltante procede all'esclusione dalla gara, alla riformulazione della graduatoria, alla nuova aggiudicazione e, ove ricorrano le condizioni, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria. In ogni caso, l'accertata mancanza alla data della gara dei requisiti richiesti comporta l'esclusione del concorrente.

obtenue en moyennant ladite moyenne arithmétique majorée avec le numéro, tiré au sort par l'autorité d'adjudication, parmi les neufs numéros, équidistants entre eux, compris entre la valeur numérique de l'offre retenue dont le rabais est le plus bas et celle de l'offre dont le rabais, immédiatement inférieur à la moyenne arithmétique majorée, est le plus fort, avec exclusion de la valeur numérique des deux offres susmentionnées. Il n'est pas fait application de la procédure d'exclusion automatique lorsque le nombre d'offres valables est inférieur à cinq, sans préjudice du fait que le maître d'ouvrage, s'il constate la présence d'éléments irréguliers, peut toujours demander les pièces justificatives qu'il juge nécessaires.

8. Lors de l'attribution des marchés suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi doivent évaluer l'irrégularité de l'offre si le prix proposé par celle-ci paraît anormalement bas par rapport à la qualité et au type des prestations proposées ; en l'occurrence, lesdits organismes demandent par écrit au soumissionnaire de présenter, dans les dix jours qui suivent la date de réception de la demande en question, toutes les informations et les pièces justificatives jugées appropriées relativement aux éléments qui constituent l'offre.
9. En cas de marché passé par procédure ouverte ou restreinte suivant le critère du prix le plus bas, le fonctionnaire chargé de dresser le procès-verbal d'adjudication ou le bureau d'adjudication inscrit audit procès-verbal l'attribution provisoire du marché. L'adjudication provisoire est immédiatement contraignante à l'égard du titulaire, mais produit ses effets à l'égard du maître d'ouvrage uniquement après l'adoption de l'acte d'adjudication définitive pris par le dirigeant compétent ou, en cas d'organisme autre que la Région, par l'organe compétent.
10. L'attribution définitive est subordonnée au résultat favorable des contrôles visant à vérifier que les soumissionnaires placés premier et deuxième dans la liste des soumissions retenues réunissent les conditions générales et les conditions de capacité économique, financière, technique et organisationnelle qu'ils ont déclarées dans leur offre. À cette fin, le maître d'ouvrage fixe auxdits soumissionnaires un délai, compris entre dix et vingt jours, pour la présentation des pièces attestant qu'ils justifient des conditions susmentionnées. Il suffit que l'un desdits soumissionnaires ne prouve pas qu'il remplit les conditions qu'il a déclarées dans son offre, pour que le maître d'ouvrage procède à l'exclusion du marché, à l'établissement d'une nouvelle liste des soumissions retenues, à une nouvelle adjudication et, s'il y a lieu, à la confiscation du cautionnement provisoire, en informant l'autorité judiciaire. En tout état de cause, tout soumissionnaire qui ne réunit pas

11. Nei venti giorni successivi alla comunicazione del soggetto appaltante circa l'intervenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario produce al coordinatore del ciclo la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, il soggetto appaltante incamera la cauzione provvisoria e ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.
12. La sottoscrizione del contratto deve avvenire non oltre sessanta giorni dalla consegna, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione di cui al comma 11. Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei suddetti termini, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previo atto notificato al soggetto appaltante. In tal caso, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipulazione del contratto, oltre alla restituzione della cauzione provvisoria, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.
13. Sono parte integrante del contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati o successivi alla sua stipulazione, i seguenti documenti:
 - a) il capitolato speciale d'appalto;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari;
 - c) gli elaborati grafici progettuali;
 - d) il cronoprogramma dei lavori;
 - e) i piani di sicurezza previsti dalla normativa statale vigente;
 - f) la dichiarazione relativa ai subappalti;
 - g) ulteriori elaborati individuati dal coordinatore del ciclo.»

Art. 25
(Sostituzione dell'articolo 26)

1. L'articolo 26 della l.r. 12/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 26
(Procedura ristretta)

1. Alle procedure ristrette indette per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 1.200.000 euro sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara.
2. Per l'affidamento con la procedura ristretta di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 1.200.000 euro, il bando di gara fissa il numero minimo e quello mas-

les conditions requises à la date du marché est exclu.

11. Dans les vingt jours qui suivent la communication du maître d'ouvrage relative à l'adjudication définitive, le titulaire du marché transmet au coordonnateur du cycle les pièces nécessaires à la signature du contrat, assorties des garanties et des assurances requises. Si le titulaire du marché ne respecte pas le délai susmentionné, sans que des motifs indépendants de sa volonté justifient son retard, le maître d'ouvrage recouvre le cautionnement provisoire et a la faculté de s'adresser au sujet qui suit dans la liste des soumissions retenues.
12. Le contrat doit être signé dans les soixante jours qui suivent la date de présentation, par le titulaire du marché, de la documentation visée au onzième alinéa du présent article. Si le contrat n'est pas signé dans ledit délai, le titulaire du marché peut se dégager de son offre, sur communication notifiée au maître d'ouvrage. En l'occurrence, ledit titulaire a droit au remboursement des seules dépenses supportées pour la passation du contrat et à la restitution du cautionnement provisoire mais n'a droit à aucune autre rémunération ou indemnisation.
13. Les documents indiqués ci-après font partie intégrante du contrat, même s'ils ne sont pas matériellement annexés à celui-ci ou s'ils sont rédigés à une date postérieure à la passation de celui-ci :
 - a) Cahier des charges spéciales ;
 - b) Bordereau des prix unitaires ;
 - c) Documents graphiques du projet ;
 - d) Programme des travaux ;
 - e) Plans de sécurité prévus par les dispositions nationales en vigueur ;
 - f) Déclaration relative aux sous-traitances ;
 - g) Autres documents établis par le coordonnateur du cycle. »

Art. 25
(Remplacement de l'art. 26)

1. L'art. 26 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié en dernier ressort par l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002, est remplacé comme suit :

« Art. 26
(Procédure restreinte)

1. Peuvent participer aux procédures restreintes pour la passation de marchés de travaux publics dont le montant est supérieur à 1 200 000 euros tous les sujets qui en font la demande et qui remplissent les conditions de qualification requises par l'avis de marché.
2. En vue de la passation, par procédure restreinte, des marchés de travaux publics dont le montant est égal ou inférieur à 1 200 000 euros, l'avis d'appel d'offres

simo di candidati che si intendono invitare i quali non possono essere inferiori, rispettivamente, a cinque e a ventuno. Qualora il numero dei candidati qualificati sia superiore al massimo fissato dal bando di gara, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, procedono alla scelta dei soggetti da invitare per un terzo mediante sorteggio pubblico, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei concorrenti, e per i restanti due terzi sulla base dei seguenti criteri:

- a) migliore idoneità economico-finanziaria, determinata in base al valore della cifra d'affari in lavori, realizzata dal concorrente nel quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando di gara;
 - b) migliore idoneità tipologica, determinata in base al valore della classifica di iscrizione SOA, posseduta dal concorrente nella categoria indicata dal bando come prevalente alla data di pubblicazione del bando;
 - c) migliore idoneità di localizzazione, determinata in base tanto al valore assoluto tanto all'incidenza percentuale sull'organico del concorrente del numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile ovvero, ove non tenuti all'obbligo della predetta iscrizione, presso la sede regionale dell'INPS nell'anno antecedente quello di pubblicazione del bando di gara.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di attribuzione dei punteggi e di formazione della graduatoria in applicazione dei criteri di cui al comma 2. In caso di parità di punteggio, il soggetto appaltante colloca in posizione sovraordinata nella graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio di cui al comma 2, lettera c); in caso di parità del punteggio ottenuto anche sulla base del criterio da ultimo citato, colloca in posizione sovraordinata il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio di cui al comma 2, lettera b); infine, in caso di parità di punteggio anche in relazione al criterio da ultimo citato, procede alla scelta mediante sorteggio.
4. In ipotesi di partecipazione di associazioni temporanee di concorrenti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), e di consorzi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), il valore di cui al comma 2, lettera a), è costituito dalla sommatoria dei valori propri di ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio; il valore della classifica di cui al comma 2, lettera b), è pari alla sommatoria dei livelli di importo delle classifiche di iscrizione SOA possedute nella categoria prevalente da ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio; il valore di cui al comma 2, lettera c), è costituito dalla media aritmetica dei valori propri di ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio.

y afférent indique le nombre minimum et le nombre maximum de concurrents à inviter, qui doivent être supérieurs, respectivement, à cinq et à vingt et un. Au cas où le nombre de concurrents qualifiés serait supérieur au plafond fixé par l'avis de marché, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi procèdent au choix d'un tiers des concurrents à inviter par tirage au sort en séance publique, en respectant le secret quant au nom des concurrents, et des deux tiers restants suivant les critères indiqués ci-après :

- a) Meilleures conditions économiques et financières, fixées sur la base de la valeur du chiffre d'affaires en travaux réalisés par le concurrent dans les cinq ans qui précèdent l'année de publication de l'avis de marché ;
 - b) Meilleures caractéristiques typologiques, déterminées sur la base du montant du classement d'inscription SOA dont le concurrent justifie, à la date de publication de l'avis de marché, au titre de la catégorie indiquée comme principale dans ledit avis ;
 - c) Meilleures conditions de localisation, fixées sur la base tant de la valeur absolue que de l'incidence en pourcentage sur les effectifs du concurrent des salariés inscrits au siège régional de la caisse d'assurances sociales des travailleurs du bâtiment ou, si ladite inscription n'est pas obligatoire, au siège régional de l'INPS au titre de l'année qui précède celle de publication de l'avis de marché.
3. Les modalités d'attribution des points et d'établissement du classement suivant les critères indiqués au deuxième alinéa du présent article sont fixées par délibération du Gouvernement régional. En cas d'égalité de points, le maître d'ouvrage donne la priorité au concurrent qui a obtenu le plus grand nombre de points sur la base du critère visé à la lettre c) du deuxième alinéa du présent article ; si l'égalité persiste, priorité est donnée au concurrent qui a obtenu le plus grand nombre de points sur la base du critère visé à la lettre b) dudit alinéa ; au cas où l'égalité subsisterait, le maître d'ouvrage procède au choix par tirage au sort.
4. En cas de participation de groupements temporaires d'entreprises au sens de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 28 de la présente loi et de consortiums au sens de la lettre e) dudit alinéa, la valeur indiquée à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article est constituée de la somme des valeurs relatives à chaque membre du groupement ou consortium ; le montant du classement visé à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article est égal aux montants des classements d'inscription SOA dont chaque membre du groupement ou consortium justifie au titre de la catégorie principale ; la valeur visée à la lettre c) du deuxième alinéa du présent article est constituée de la moyenne arithmétique des valeurs relatives à chaque membre du groupement ou consortium.

5. Non si fa luogo alla procedura ristretta qualora il numero dei candidati sia inferiore a tre, nell'ipotesi di cui al comma 1, ovvero sia inferiore al numero minimo fissato nel bando, nell'ipotesi di cui al comma 2. In tal caso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, bandiscono una nuova gara mediante procedura aperta, anche modificando le relative condizioni ed aggiudicano comunque l'appalto all'esito della seconda procedura.»

Art. 26
(Sostituzione dell'articolo 27)

1. L'articolo 27 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 24 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 27
(Procedura negoziata)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono affidare gli appalti di lavori pubblici mediante procedura negoziata, preceduta o meno dalla pubblicazione del bando di gara, nelle ipotesi di cui all'articolo 7 della dir. 93/37/CEE.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, l'affidamento a procedura negoziata è ammesso esclusivamente per gli appalti di lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro.
3. L'affidamento di appalti di lavori pubblici a procedura negoziata senza preliminare pubblicazione del bando di gara è preceduto, ove possibile, da una gara informale alla quale devono essere invitati almeno sei concorrenti, fatta salva la possibilità di motivato affidamento diretto ai subappaltatori per il completamento dei lavori dagli stessi precedentemente intrapresi. L'eventuale verifica di anomalia è effettuata con le procedure di cui all'articolo 25, comma 6, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, e con le procedure di cui all'articolo 25, comma 8, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti con procedura negoziata devono possedere i requisiti di qualificazione prescritti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette e non debbono versare nelle cause di esclusione di cui all'articolo 23bis.
5. Salvi i casi di affidamento diretto ai subappaltatori ai sensi del comma 3, nessun lavoro pubblico può essere diviso in più affidamenti al fine di eludere l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

5. Il n'est pas fait application de la procédure restreinte lorsque le nombre de concurrents est inférieur à trois, dans les cas visés au premier alinéa du présent article, ou inférieur au nombre minimum indiqué dans l'avis de marché, dans les cas visés au deuxième alinéa dudit article. En l'occurrence, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi lancent un nouveau marché par procédure ouverte, en rectifiant éventuellement les conditions y afférentes et attribuent, en tout état de cause, le marché sur la base du résultat de la deuxième procédure. »

Art. 26
(Remplacement de l'art. 27)

1. L'art. 27 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 24 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 27
(Procédure négociée)

1. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ont la faculté de procéder à la passation des marchés de travaux publics par procédure négociée, avec ou sans publication préalable d'un avis de marché, dans les cas indiqués à l'art. 7 de la directive 93/37/CEE.
2. Sauf dans les cas prévus par le premier alinéa du présent article, il peut être fait appel à la procédure négociée uniquement pour les marchés de travaux dont le montant global ne dépasse pas 100 000 euros.
3. La procédure négociée sans publication préalable de l'avis de marché est précédée, dans la mesure du possible, d'une étude de marché informelle à laquelle sont invités à répondre six concurrents au moins, sans préjudice de la possibilité de confier directement aux sous-traitants, pour des raisons motivées, l'achèvement des travaux qu'ils ont déjà entrepris. L'éventuelle vérification de la régularité des offres est effectuée au sens du sixième alinéa de l'art. 25, en cas d'attribution du marché suivant le critère du prix le plus bas, et au sens des procédures visées au huitième alinéa dudit article, en cas d'attribution suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse.
4. Les titulaires des marchés passés par procédure négociée doivent réunir les conditions de qualification requises en vue de l'attribution par procédure ouverte ou restreinte de marchés d'un montant égal et ne doivent se trouver dans aucun des cas d'exclusion visés à l'art. 23 bis de la présente loi.
5. Sans préjudice des cas d'attribution directe aux sous-traitants prévus par le troisième alinéa ci-dessus, aucun travail public ne peut faire l'objet de plusieurs marchés dans l'intention de se soustraire au respect des dispositions visées au présent article. »

Art. 27
(Sostituzione dell'articolo 28)

1. L'articolo 28 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 25 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 28
(Soggetti ammessi alle gare)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:
- le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
 - i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e successive modificazioni, e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato);
 - i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
 - le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - i consorzi dei concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile;
 - i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), nonché gli altri soggetti previsti dalla normativa comunitaria e statale vigente.
2. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, del codice civile.
3. Il bando di gara indica l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, la categoria generale o specializzata prevalente e tutte le ulteriori categorie di lavorazioni, con i relativi importi, eseguibili in forma sostanzialmente autonoma e di ammontare superiore al 10 per cento dell'importo complessivo

Art. 27
(Remplacement de l'art. 28)

1. L'art. 28 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 25 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 28
(Sujets admis aux marchés)

1. Peuvent participer aux marchés de travaux publics :
- Les entreprises individuelles, même artisanales, les sociétés commerciales et les sociétés coopératives ;
 - Les consortiums de sociétés coopératives de production et de travail, constitués aux termes de la loi n° 422 du 25 juin 1990 (Constitution de consortiums de coopératives en vue de l'adjudication de marchés de travaux publics) modifiée, et les consortiums d'entreprises artisanales visés à la loi n° 443 du 8 août 1985 (Loi-cadre en matière d'artisanat) ;
 - Les consortiums constitués à titre permanent – le cas échéant sous forme de société de consortiums au sens de l'art. 2615 ter du code civil – entre des entreprises individuelles, même artisanales, des sociétés commerciales ou des sociétés coopératives de production et de travail ;
 - Les groupements constitués à titre temporaire par les sujets visés aux lettres a), b) et c) du présent alinéa qui, avant le dépôt de toute offre, auraient conféré ou s'engageraient à conférer un mandat collectif spécial à l'un d'entre eux, dénommé mandataire, à l'effet de soumissionner au nom et pour le compte du groupement ;
 - Les consortiums visés à l'art. 2602 du code civil, constitués par les sujets mentionnés aux lettres a), b) et c) du présent alinéa, le cas échéant sous forme de société de consortiums au sens de l'art. 2615 ter du code civil ;
 - Les sujets constitués en groupe européen d'intérêt économique (GEIE), au sens du décret législatif n° 240 du 23 juillet 1991 (Dispositions pour l'application du règlement n° 85/2137/CEE relatif à l'institution d'un groupe européen d'intérêt économique GEIE, aux termes de l'art. 17 de la loi n° 428 du 29 décembre 1990) et tout autre sujet habilité au sens des dispositions communautaires et nationales en vigueur.
2. N'ont pas vocation à participer au même marché les entreprises en situation de contrôle réciproque au sens du premier alinéa de l'art. 2359 du code civil.
3. L'avis de marché indique le montant global de l'ouvrage ou du travail, la catégorie principale de travaux généraux ou spécialisés et toute autre catégorie de travaux – avec le montant y afférent – dont le montant est supérieur à dix pour cent du montant global de l'ouvrage et qui peuvent être réalisés

dell'opera ovvero di importo superiore a 150.000 euro che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili, affidabili a cottimo o scorporabili. Il capitolato speciale d'appalto individua le categorie di appartenenza di tutte le lavorazioni omogenee di importo superiore a 25.000 euro, che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo.

4. L'impresa singola è ammessa alla gara qualora sia in possesso di attestazione in corso di validità dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, ovvero nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i relativi importi. I requisiti relativi alle opere scorporabili, non posseduti dall'impresa, sono conseguibili con l'eccedenza della qualificazione posseduta nella categoria prevalente, fatto salvo quanto previsto al comma 16.
5. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori dei soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate. I requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera e all'organico medio annuo sono computati cumulativamente con riferimento alla totalità delle imprese consorziate.
6. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio di cui al comma 1, lettera c), e delle imprese consorziate i cui titolari, rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell'organo amministrativo del consorzio. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
7. I consorzi di cui al comma 1, lettera c), hanno facoltà di eseguire i lavori in proprio ovvero tramite affidamento alle imprese ad essi consorziate, indicate in sede di gara, in possesso dei prescritti requisiti generali di partecipazione. Tale affidamento non costituisce subappalto. Resta ferma la responsabilità solidale dei consorzi.
8. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, di cui al comma 1, lettera d), ovvero di consorzi di concorrenti di cui alle lettere b) ed e), l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale per l'intero lavoro pubblico. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1, lettere d) ed e), ovvero

d'une manière essentiellement autonome, ou dont le montant est supérieur à 150 000 euros et qui, au choix du concurrent, peuvent soit faire l'objet d'une sous-traitance ou d'une commandes hors marché, soit être séparés. Le cahier des charges spéciales établit les catégories dont relèvent tous les travaux homogènes d'un montant supérieur à 25 000 euros et qui, aux choix du concurrent, peuvent faire l'objet d'une sous-traitance ou d'une commande hors marché.

4. Aux fins de la participation au marché, toute entreprise isolée doit disposer d'un certificat en cours de validité attestant qu'elle remplit les conditions techniques, organisationnelles, économiques et financières au titre de la catégorie principale, pour le montant global des travaux (y compris les frais pour la réalisation des plans de sécurité), ou bien au titre de la catégorie principale et des catégories de travaux séparables, pour les montants y afférents. Au cas où l'entreprise ne disposerait pas de la qualification relative aux travaux séparables, elle peut utiliser à cette fin les sommes dépassant le montant requis au titre de la catégorie principale, sans préjudice des dispositions visées au seizième alinéa du présent article.
5. Les conditions techniques et financières requises aux fins de l'admission aux marchés de travaux des sujets visés aux lettres b) et c) du premier alinéa du présent article doivent être remplies par le groupement et non pas par chaque entreprise qui en fait partie. Les conditions relatives aux équipements, aux engins et à l'effectif moyen annuel dont le groupement doit disposer doivent être réunies par l'ensemble des entreprises groupées.
6. Les consortiums visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article et les entreprises groupées dont les titulaires, les représentants et les directeurs techniques font partie de l'organe administratif du consortium ne peuvent participer au même marché de travaux publics. Il est interdit de faire partie de plus d'un consortium permanent.
7. Les consortiums visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article peuvent réaliser directement les travaux ou les faire exécuter par les entreprises qui les composent, indiquées dans l'offre, à condition que celles-ci justifient des conditions générales de participation requises. La procédure susmentionnée ne vaut pas sous-traitance et ne saurait entamer la responsabilité collective des consortiums.
8. Dans le cas des groupements temporaires constitués au sens de la lettre d) du premier alinéa du présent article ou des consortiums constitués au sens des lettres b) et e) dudit alinéa, le dépôt d'une offre commune entraîne la responsabilité collective des entreprises groupées aux fins de la réalisation de l'ensemble des travaux publics concernés. Il est interdit à tout concurrent de participer à un marché en

di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui al comma 1, lettere b) e c), non possono avvalersi dell'affidamento in subappalto in favore dei propri consorziati e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

9. Nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, la responsabilità del consorzio e delle cooperative ad esso consorziate e le forme di partecipazione alla gara sono disciplinate dalla normativa statale vigente.
10. Le associazioni temporanee di concorrenti possono essere strutturate:
 - a) in forma orizzontale, per l'esecuzione di lavori omogenei;
 - b) in forma verticale, per l'esecuzione di lavori ove il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili;
 - c) in forma combinata o mista, ove sia possibile l'utilizzo simultaneo delle due forme di cui alle lettere a) e b).
11. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi debbono essere posseduti nel modo seguente:
 - a) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 10, lettera a), dalla mandataria e dalla o dalle mandanti con riferimento:
 - 1) alla sola categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori;
 - 2) sia alla categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo della categoria prevalente sia alla totalità delle opere scorporabili per i relativi importi;
 - 3) sia alla somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l'associazione orizzontale non è specificamente qualificata e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento della predetta somma sia ai singoli importi delle categorie scorporabili per le quali l'associazione è specificamente qualificata;
 - b) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 10, lettera b), dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente e per il corrispondente importo e dalla o dalle mandanti con

qualité de membre de plusieurs groupements temporaires ou consortiums au sens des lettres d) et e) du premier alinéa du présent article, ainsi que d'y participer à la fois à titre individuel et en tant que membre d'un groupement ou consortium. Les consortiums visés aux lettres b) et c) du premier alinéa du présent article ne peuvent faire appel à la sous-traitance en faveur des entreprises qui les composent et sont tenus d'indiquer, dans leur offre, les entreprises pour le compte desquelles ils soumissionnent ; celles-ci ne peuvent participer, sous aucune autre forme, au même marché.

9. Dans le cas des consortiums de coopératives de production et de travail et des consortiums d'entreprises artisanales, la responsabilité du consortium et des coopératives qui en font partie ainsi que les modalités de participation aux marchés sont régies par les dispositions nationales en vigueur.
10. Les groupements temporaires peuvent être organisés comme suit :
 - a) Sous forme de partenariat horizontal, en vue de l'exécution de travaux homogènes ;
 - b) Sous forme de partenariat vertical, en vue de l'exécution d'ouvrages comprenant, au sens de l'avis de marché y afférent, des catégories de travaux séparables ;
 - c) Sous forme combinée ou mixte, lorsque le recours simultané aux deux formes visées aux lettres a) et b) du présent alinéa est possible.
11. Dans les groupements temporaires d'entreprises, les conditions économiques, financières, techniques et organisationnelles doivent être remplies comme suit :
 - a) Pour ce qui est des groupements temporaires d'entreprises visés à la lettre a) du dixième alinéa du présent article, par l'entreprise mandataire et par l'une ou plusieurs des entreprises mandantes, notamment au titre :
 - 1) De la catégorie principale uniquement, à hauteur respectivement de quarante et de dix pour cent au moins du montant global des travaux ;
 - 2) Tant de la catégorie principale, à hauteur respectivement de quarante et de dix pour cent au moins du montant global des travaux, que du total des travaux séparables, au titre des montants y afférents ;
 - 3) Tant de la somme des montants de la catégorie principale et des catégories de travaux séparables, au titre desquelles le groupement constitué sous forme de partenariat horizontal ne justifie pas des qualifications requises, à hauteur respectivement de quarante et de dix pour cent au moins de ladite somme, que de chaque montant relatif aux catégories de travaux séparables au titre desquelles ledit

riferimento alle categorie scorporabili e per i corrispondenti importi. I requisiti relativi alle opere scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alle opere scorporabili o alla eccedenza nella categoria prevalente;

- c) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 10, lettera c), dalla mandataria e dalla o dalle mandanti assuntrici delle lavorazioni della categoria prevalente con riferimento alla medesima categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo della categoria prevalente oppure della somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l'associazione mista non è specificamente qualificata, dalla o dalle mandanti assuntrici di lavorazioni delle categorie scorporabili con riferimento alle medesime categorie scorporabili e per i corrispondenti importi.

12. Nelle associazioni temporanee di cui al comma 10, ciascuna opera scorporabile deve essere assunta ed eseguita per intero da un'unica impresa, salvo il caso in cui il bando di gara individui interi sistemi o sottosistemi di impianti ciascuno assumibile ed eseguibile, nella sua interezza, dalla mandataria o da un'unica impresa mandante in possesso della relativa qualificazione.
13. Le associazioni temporanee di cui al comma 10 devono, in ogni caso, possedere il 100 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal bando di gara.
14. La responsabilità solidale nei casi di cui al comma 8 vale per tutti i concorrenti associati o consorziati che si siano riuniti in forma orizzontale per l'esecuzione di lavori omogenei ovvero, nell'ambito della forma di cui al comma 10, lettera c), per l'esecuzione delle tipologie dei lavori prevalenti. Per gli assuntori di lavori scorporabili nell'ambito delle forme di cui al comma 10, lettere b) e c), la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o capogruppo.

groupement justifie des qualifications requises ;

- b) Pour ce qui est des groupements temporaires d'entreprises visés à la lettre b) du dixième alinéa du présent article, par l'entreprise mandataire, au titre de la catégorie principale pour le montant y afférent, et par l'une ou plusieurs des entreprises mandantes, au titre des catégories de travaux séparables pour les montants y afférents. Les conditions relatives aux travaux séparables qui ne sont pas pris en charge par les entreprises mandantes sont remplies par l'entreprise mandataire au titre de la catégorie de travaux séparables ou des sommes dépassant la qualification requise au titre de la catégorie principale ;
- c) Pour ce qui est des groupements temporaires d'entreprises visés à la lettre c) du dixième alinéa du présent article, par l'entreprise mandataire et par l'une ou plusieurs des entreprises mandantes qui ont pris en charge les ouvrages relevant de la catégorie principale au titre de cette dernière – à hauteur respectivement de quarante et de dix pour cent au moins du montant de ladite catégorie ou à hauteur de la somme des montants de la catégorie principale et des catégories de travaux séparables, au titre desquelles le groupement constitué sous forme combinée ou mixte ne justifie pas des qualifications requises – ou bien par l'une ou plusieurs des entreprises mandantes qui ont pris en charge les ouvrages relevant des catégories de travaux séparables, au titre desdites catégories et pour les montants y afférents.

12. Pour ce qui est des groupements temporaires d'entreprises visés au dixième alinéa du présent article, chaque travail séparable doit être pris en charge et réalisé entièrement par une seule entreprise, sauf si l'avis de marché définit des systèmes ou des sous-systèmes d'installations qui peuvent être entièrement pris en charge et réalisés par la mandataire ou par une seule mandante qui justifie des qualifications nécessaires.
13. Les groupements temporaires d'entreprises visés au dixième alinéa du présent article doivent, en tout état de cause, remplir à cent pour cent les conditions économiques, financières, techniques et organisationnelles prévues par l'avis de marché.
14. La responsabilité collective visée au huitième alinéa du présent article est partagée par l'ensemble des concurrents groupés soit sous forme de partenariat horizontal, en vue de l'exécution de travaux homogènes, soit sous la forme prévue à la lettre c) du dixième alinéa, en vue de l'exécution des travaux principaux. Les entrepreneurs chargés des travaux séparables sous l'une des formes visées aux lettres b) et c) du dixième alinéa du présent article ne sont responsables que pour la partie de marché dont ils assurent l'exécution, sans préjudice de la responsa-

15. Nelle procedure ristrette e negoziate di cui agli articoli 26 e 27, i concorrenti debbono essere rigorosamente individuati nella fase di prequalificazione sulla base del possesso dei requisiti fissati dal bando di gara. I concorrenti in forma singola individuati ai sensi del precedente periodo possono, nelle procedure ristrette, presentare offerta anche in qualità di mandatarî di raggruppamento ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
16. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7, della l. 109/1994, è obbligatoria un'associazione temporanea verticale oppure combinata o mista, salva l'ipotesi del possesso integrale dei requisiti in capo ad un concorrente in forma singola.
17. Fatti salvi i requisiti soggettivi di ammissione alla gara previsti, che devono essere posseduti da ciascun concorrente, nel caso di associazioni temporanee o di consorzi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), gli ulteriori requisiti oggettivi di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria possono essere soddisfatti cumulativamente, fermo restando che, nel caso di forme verticali o combinate o miste, i requisiti devono essere connessi all'esecuzione delle singole tipologie dei lavori.
18. La quota di partecipazione dei singoli soggetti alle associazioni temporanee e ai consorzi di cui al comma 1, lettere d) ed e), non può essere superiore alla rispettiva capacità esecutiva accertata nella fase concorsuale. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria prescritti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che:
- i lavori da queste eseguiti non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori;
 - l'ammontare complessivo delle qualificazioni comunque possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori ad essa affidati;
 - le opere appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria da queste eseguite non eccedano l'importo della qualificazione posseduta ovvero, in assenza di specifica qualificazione,
- bilità collective du mandataire ou entreprise principale.
15. En cas de recours aux procédures restreinte et négociée visées aux articles 26 et 27 de la présente loi, les concurrents sont soumis à une présélection rigoureuse effectuée sur la base des conditions requises par l'avis de marché. Pour ce qui est des procédures restreintes, les concurrents isolés, sélectionnés suivant les modalités indiquées ci-dessus, ont la faculté de déposer une offre également en qualité de mandataires d'un groupement, aux termes des dispositions visées au présent article.
16. Lorsqu'un marché de travaux ou une concession a pour objet des ouvrages comportant des travaux ou des éléments technologiquement et techniquement complexes – tels que structures, installations et ouvrages spéciaux –, le marché ou la concession en question ne peut être attribué qu'à un groupement temporaire constitué sous forme de partenariat vertical ou bien sous forme combinée ou mixte, dans les limites et suivant les modalités visées au septième alinéa de l'art. 13 de la loi n° 109/1994, sauf si un concurrent isolé remplit à lui seul l'ensemble des conditions requises.
17. Sous réserve des conditions subjectives nécessaires en vue de l'admission à tout marché – conditions qui doivent être remplies par chaque concurrent faisant partie d'un groupement temporaire ou d'un consortium constitué au sens des lettres b), c), d) et e) du premier alinéa du présent article –, les conditions objectives concernant la capacité technique, organisationnelle, économique et financière peuvent être réunies par le groupement ou consortium dans son ensemble. En cas de groupement sous forme de partenariat vertical ou bien sous forme combinée ou mixte, les conditions requises doivent être liées à chaque catégorie de travaux.
18. Chaque entrepreneur participe aux groupements temporaires et aux consortiums visés aux lettres d) et e) du premier alinéa du présent article uniquement en fonction de sa capacité d'exécution réelle, constatée lors de la phase de passation du marché. Si les entreprises isolées ou les entreprises qui entendent constituer un groupement temporaire remplissent les conditions de capacité technique, organisationnelle, économique et financière requises aux fins de la participation au marché, elles peuvent se grouper avec d'autres entreprises qualifiées également au titre de catégories et pour des montants différents de ceux prévus par l'avis de marché à condition que :
- Les travaux réalisés par lesdites entreprises ne dépassent pas vingt pour cent du montant global des travaux ;
 - Le montant global des qualifications dont chaque entreprise justifie soit au moins égal au montant des travaux qui lui sont attribués ;

- non eccedano l'importo per la cui assunzione è richiesta l'attestazione SOA con classifica I;
- d) le lavorazioni da queste eseguite non riguardino le opere di cui all'articolo 13, comma 7, della l. 109/1994.».

Art. 28
(Modificazioni all'articolo 29)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

«f) indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo, fermo restando che qualora il soggetto appaltante decida di interrompere il ciclo di realizzazione dopo uno dei tre livelli di progettazione, le prestazioni professionali eseguite devono essere liquidate entro sei mesi dalla data dell'avvenuta consegna degli elaborati;».

2. Dopo la lettera o) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 12/1996, è aggiunta la seguente:

«obis) indicazione del termine eventuale di consegna del servizio;».

3. Dopo la lettera obis) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 12/1996, introdotta dal comma 2, è aggiunta la seguente:

«oter) indicazione delle ipotesi eventuali di sospensione dei tempi di esecuzione delle prestazioni richieste.».

Art. 29
(Modificazioni all'articolo 30)

1. All'alinea del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 12/1996, le parole: «le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2».

2. Dopo la lettera o) del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 12/1996 è inserita la seguente:

«obis) indicazione, nei casi di inottemperanza agli ordini di ripresa dei lavori e di abbandono del cantiere, dell'ammontare delle penali e delle ulteriori sanzioni a carico dell'appaltatore.».

3. Alla lettera v) del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 12/1996 le parole «comma 5» sono sostituite dalle parole «commi 7 e 8».

- c) Les ouvrages relevant des catégories pour lesquelles la qualification est obligatoire et qui sont réalisés par lesdites entreprises ne dépassent pas le montant de la qualification dont elles disposent ou, à défaut d'une qualification spécifique, le montant relatif aux ouvrages nécessitant une attestation SOA au titre du classement I aux fins de leur prise en charge ;
- d) Les travaux que lesdites entreprises réalisent ne concernent pas les ouvrages visés au septième alinéa de l'art. 13 de la loi n° 109/1994. »

Art. 28
(Modification de l'art. 29)

1. La lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit :

« f) Indiquer les modalités de règlement des émoluments, sans préjudice du fait qu'au cas où le maître d'ouvrage déciderait d'interrompre le cycle de réalisation après l'une des trois phases de conception, lesdits émoluments doivent être liquidés dans les six mois qui suivent la date de remise des pièces des projets ; »

2. Après la lettre o) du deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 12/1996 est insérée la lettre rédigée comme suit :

« o bis) Indiquer l'éventuel délai d'achèvement de la mission ; »

3. Après la lettre o bis) du deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 12/1996, telle qu'elle a été insérée par le deuxième alinéa du présent article, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« o ter) Indiquer les éventuelles hypothèses de suspension des délais d'exécution des prestations requises. »

Art. 29
(Modification de l'art. 30)

1. Au chapeau du troisième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 12/1996, les mots « Les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs » sont remplacés par les mots « Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ».

2. Après la lettre o) du troisième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 12/1996 est insérée la lettre rédigée comme suit :

« o bis) En cas de violation des ordres de reprise des travaux ou d'abandon du chantier, montant des pénalités et des autres sanctions à la charge de l'adjudicataire. »

3. À la lettre t) du troisième alinéa de l'art. 30 de la version française de la LR n° 12/1996, les mots « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots « au septième et au huitième alinéa ».

4. La lettera z) del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 12/1996 è abrogata.
5. Il comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«4. Nei capitolati speciali di cui al comma 3 è vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre ovvero che indichino marchi e brevetti. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente", sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili o allorquando ricorrano specifiche, puntuali e comprovate esigenze di ordine tecnico, economico od organizzativo proprie dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2. È altresì vietato introdurre la generica dicitura "a scelta della direzione lavori" in sostituzione dell'identificazione di un prodotto in sede di gara, quando tale dicitura rende del tutto indeterminato l'oggetto della prestazione.».

Art. 30
(Modificazioni all'articolo 31)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 12/1996, come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono tenuti ad uniformarsi alle misure dettate dalla normativa statale vigente in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in materia di contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Le violazioni, da parte dell'appaltatore, del concessionario, dei subappaltatori o cottimisti, dei piani di sicurezza previsti dalla normativa statale vigente costituiscono, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto di appalto o di concessione. Gli oneri previsti per l'attuazione delle misure di sicurezza imposte dal piano di sicurezza e coordinamento sono indicati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.».

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

«b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte dei subappaltatori, cottimisti o dei prestatori a questi assimilati nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto;».

4. La lettre u) du troisième alinéa de l'art. 30 de la version française de la LR n° 12/1996 est abrogée.
5. Le quatrième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 4. Les cahiers des charges spéciales visés au troisième alinéa du présent article ne doivent mentionner – sauf si la particularité de l'objet du marché le justifie – ni des produits d'une fabrication ou d'une origine déterminées, ni des procédés particuliers susceptibles de favoriser quelques entreprises spécifiques ou d'en éliminer d'autres, ni des marques ou brevets. Toute mention de ce genre, accompagnée de l'expression "ou équivalent", n'est admise que lorsqu'il est impossible de décrire l'objet du marché d'une manière suffisamment précise et intelligible ou lorsque les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi expriment des exigences d'ordre technique, économique ou organisationnel spécifiques et attestées. Est également interdite toute mention du genre "au choix de la direction des travaux" au lieu de l'identification précise de l'objet du marché, lorsqu'une telle mention rend l'objet de la prestation totalement indéterminé. »

Art. 30
(Modification de l'art. 31)

1. Le premier alinéa de l'art. 31 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 1. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont tenus de se conformer aux mesures dictées par les dispositions nationales en vigueur en matière de protection de la santé, de sécurité sur les lieux de travail et de prescriptions minimales des plans de sécurité des chantiers temporaires ou mobiles. Toute violation des plans de sécurité prévus par les dispositions nationales en vigueur par le titulaire du marché, le concessionnaire, les sous-traitants ou les titulaires des commandes comporte la mise en demeure formelle de l'intéressé et constitue une cause de résiliation du contrat. Les coûts prévus pour l'application des mesures de sécurité imposées par le plan de sécurité et de coordination sont indiqués dans les appels d'offres et ne peuvent faire l'objet d'aucun rabais. »

2. La lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit :

« b) La responsabilité de l'entrepreneur principal quant au respect, de la part des sous-traitants, des titulaires des commandes et des prestataires qui y sont assimilés, des dispositions visées à la lettre a) du présent alinéa en faveur des salariés de ceux-ci, dans le cadre des prestations fournies au titre des sous-traitances, des commandes hors marché et des sous-contrats ; »

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 12/1996, come modificata dall'articolo 26, comma 3, della l.r. 29/1999, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora, a seguito delle verifiche condotte, il soggetto appaltante riscontri difformità rispetto alle dichiarazioni rilasciate dall'impresa concessionaria, appaltatrice o subappaltatrice, il soggetto medesimo trattiene sui corrispettivi maturati successivamente alla riscontrata inadempienza e fintanto che la stessa perduri una somma pari al 10 per cento dell'importo della rata di acconto o di saldo, in caso di inadempimento dell'appaltatore, ovvero pari al 10 per cento dell'importo del contratto di subappalto o di cottimo, in caso di inadempimento del subappaltatore o cottimista. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono autorizzati ad incamerare definitivamente le somme a detto titolo trattenute qualora le riscontrate inadempienze persistano all'atto dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;».
4. Il primo periodo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 12/1996, come modificata dall'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente: «l'obbligo per l'appaltatore di consegna al soggetto appaltante, tramite il coordinatore del ciclo, di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto dalla normativa statale vigente, prima della consegna dei lavori o della sottoscrizione del contratto.».
5. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 12/1996, come modificata dal comma 4, è inserita la seguente:

«dbis) l'obbligo per l'appaltatore di consegna al soggetto appaltante, tramite il coordinatore del ciclo, prima della consegna dei lavori o della sottoscrizione del contratto, di un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo sia previsto dalla normativa statale vigente, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera d). Nel caso in cui tale obbligo non sia rispettato, si applicano le disposizioni di cui alla lettera d);».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 12/1996, come modificato dai commi 2, 3, 4 e 5, è aggiunto il seguente:

«2bis. La Regione promuove intese con gli enti previdenziali, assicurativi e con la cassa edile finalizzate all'introduzione di un documento unico
3. La dernière phrase de la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 12/1996, telle qu'elle a été modifiée par le troisième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 29/1999, est remplacée comme suit : « Au cas où, lors des contrôles effectués, il constaterait des difformités par rapport aux déclarations du concessionnaire, adjudicataire ou sous-traitant, le maître d'ouvrage suspend le versement d'un pourcentage des rémunérations dues à compter de la constatation de la défaillance, et tant que celle-ci persiste, correspondant à dix pour cent du montant de l'acompte ou du solde, si le défaillant est l'adjudicataire, ou à dix pour cent du montant de la sous-traitance ou de la commande, si le défaillant est le sous-traitant ou le titulaire de la commande hors marché. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont autorisés à disposer à titre définitif des sommes ainsi retenues si, au moment de l'établissement du procès-verbal de réception ou de la délivrance du certificat de réception, il n'a toujours pas été remédié aux défaillances constatées ; »
4. La première phrase de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 12/1996, telle qu'elle a été modifiée par le quatrième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 29/1999, est remplacée comme suit : « L'obligation pour le titulaire du marché – lorsque les dispositions nationales en vigueur ne prévoient pas de plan de sécurité et de coordination – de remettre au maître d'ouvrage, par l'intermédiaire du coordonnateur du cycle et avant la prise en charge des travaux ou la signature du contrat, un plan de sécurité substitutif, tenant lieu dudit plan ; ».
5. Après la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 12/1996, telle qu'elle a été modifiée par le quatrième alinéa ci-dessus, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« d bis) L'obligation pour le titulaire du marché de remettre au maître d'ouvrage, par l'intermédiaire du coordonnateur du cycle et avant la prise en charge des travaux ou la signature du contrat, un plan opérationnel de sécurité relatif à ses propres choix – et aux responsabilités y afférentes – en matière d'organisation du chantier et d'exécution des travaux, ledit plan devant être considéré comme un plan de détail complémentaire du plan de sécurité et de coordination, si celui-ci est prévu par les dispositions nationales en vigueur, ou du plan de sécurité substitutif visé à la lettre d) ci-dessus ; en cas de violation de ladite obligation, il est fait application des dispositions visées à la lettre d) susmentionnée ; ».
6. Après le deuxième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas ci-dessus, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. La Région encourage les accords avec les organismes de sécurité sociale, les assurances et la caisse d'assurances sociales des travailleurs du

sulla regolarità contributiva delle imprese esecutrici, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici. Il documento unico certifica, in occasione di ogni pagamento e alla conclusione dei lavori, la regolarità contributiva delle imprese esecutrici in relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi previdenziali e assicurativi.».

Art. 31
(Modificazioni all'articolo 32)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«abis) per cause imprevedute e imprevedibili, non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili al soggetto appaltante;»;
 - b) alla lettera b), come sostituita dall'articolo 27, comma 1, della l.r. 29/1999, le parole: «per cause imprevedute e imprevedibili, non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili alla stazione appaltante, o» sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 27, commi 3 e 4, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:
 - «2. Ferma restando l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi:
 - a) disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento delle somme previste per ogni gruppo di lavorazioni ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale e purché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Qualora gli interventi siano disposti dal soggetto appaltante, per proprie sopravvenute esigenze, il predetto limite non trova applicazione nel rispetto dell'importo del contratto stipulato;
 - b) disposti dal dirigente competente e finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'esclusivo interesse del soggetto appaltante. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, non prevedibili al momento della stipula del contratto, non devono comunque comportare una spesa superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto e devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.».

bâtiment en vue de l'adoption d'une attestation de régularité sociale unique pour les entreprises réalisant, à quelque titre que ce soit, des travaux publics. Ladite attestation unique certifie, aux fins de chaque paiement et de la conclusion des travaux, la régularité de la situation des entreprises quant aux relations de travail et aux obligations en matière de cotisations sociales et d'assurances. »

Art. 31
(Modification de l'art. 32)

1. Le premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/1996 est modifié comme suit :
 - a) Après la lettre a), est insérée la lettre rédigée comme suit :
« a bis) Causes imprévues et imprévisibles, non détectables au moment de la rédaction du projet et ne relevant pas du maître d'ouvrage ; »
 - b) À la lettre b), telle qu'elle résulte du premier alinéa de l'art. 27 de la LR n° 29/1999, les mots « Raisons imprévues et imprévisibles, non connues au moment de la rédaction du projet et ne dépendant pas du pouvoir adjudicateur, ou bien » sont supprimés.
2. Le deuxième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par les troisième et quatrième alinéas de l'art. 27 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :
 - « 2. Sans préjudice du fait qu'il est impossible d'apporter des modifications essentielles à la nature des travaux faisant l'objet d'un marché, ne sont pas considérés comme modifications au sens du premier alinéa du présent article les travaux :
 - a) Décidés par le directeur des travaux pour résoudre des questions de détail, lorsque leur valeur ne dépasse pas vingt pour cent des sommes prévues pour chaque catégorie d'ouvrages homogènes au sens du cahier des charges spéciales et que leur réalisation n'entraîne pas une augmentation du montant contractuel. Au cas où le maître d'ouvrage déciderait la réalisation des travaux en question pour satisfaire à ses nouvelles exigences, le plafond susmentionné n'est pas appliqué, sans préjudice du respect du montant contractuel ;
 - b) Décidés par le dirigeant compétent et destinés à améliorer les ouvrages concernés ainsi que leur fonctionnalité, uniquement au profit du maître d'ouvrage. En l'occurrence, l'augmentation ou la diminution de la consistance des travaux pour des raisons ne pouvant pas être prévues lors de la passation du contrat ne doit pas comporter de variation de dépense supérieure à cinq pour cent du montant contractuel initial et doit être financée par les sommes engagées pour l'exécution du marché. »

3. Al comma 9 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996, la parola: «complessivamente» è soppressa.
 4. Il comma 10 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«10. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera c), si considerano errori di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistico-edilizia vincolante per la progettazione del lavoro pubblico, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta e la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.»
 5. Il comma 11 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«11. Qualora la relazione del coordinatore del ciclo redatta ai sensi del comma 7 ponga in evidenza la possibilità di riscontrare da parte dell'appaltatore, già in sede di presentazione dell'offerta, l'errore o l'omissione di cui al comma 1, lettera c), l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati, anche per la parte eccedente il quinto dell'importo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità.»
 6. Il comma 12 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996, già sostituito dall'articolo 27, comma 5, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«12. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, impongono all'appaltatore l'esecuzione dei lavori suppletivi ai prezzi contrattuali originari. Ove i lavori suppletivi necessari per il completamento dell'appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto appaltante può, su proposta del coordinatore del ciclo, procedere alla risoluzione del contratto limitandosi al pagamento, alle condizioni contrattuali originarie, del corrispettivo dei lavori eseguiti, dei materiali utili in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti ovvero, in alternativa, procedere all'esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto; in tal caso, nessun compenso è dovuto all'appaltatore quale indennità di fermo cantiere.»
 7. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996, come sostituito dal comma 6, è aggiunto il seguente:
3. Au neuvième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/1996, le mot « total » est supprimé.
 4. Le dixième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 10. Aux fins visées à la lettre c) du premier alinéa du présent article, on entend par défauts de conception l'appréciation erronée de la situation de fait, l'absence ou la fausse identification des dispositions d'ordre technique, urbanistique et architectural contraignantes aux fins de la conception du travail public en question, la violation des conditions fonctionnelles et économiques requises par écrit, ainsi que la violation des règles de diligence lors de l'établissement des projets. »
 5. Le onzième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 11. Au cas où le rapport du coordonnateur du cycle visé au septième alinéa du présent article mettrait en évidence que l'adjudicataire aurait pu déceler le défaut ou l'omission visés à la lettre c) du premier alinéa lors de l'établissement de son offre, ledit adjudicataire est tenu d'exécuter tous les travaux faisant l'objet des modifications – y compris ceux qui excèdent le cinquième du montant contractuel – aux mêmes conditions et prix prévus par le contrat initial, sans indemnité. »
 6. Le douzième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du cinquième alinéa de l'art. 27 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 12. Dans les cas mentionnés visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi somment les titulaires du marché d'exécuter des travaux complémentaires, sans aucune modification des prix contractuels initiaux. Au cas où le montant total des travaux nécessaires pour compléter le marché dépasserait un cinquième du montant initial de celui-ci, le maître d'ouvrage peut, sur proposition du coordonnateur du cycle, soit procéder à la résiliation du contrat – et ne payer, selon les conditions contractuelles initiales, que les travaux effectivement exécutés, les matériaux utiles existant sur le chantier et le dixième du montant des travaux non exécutés, calculé sur la différence entre le montant des quatre cinquièmes de la mise à prix (déduction faite du rabais) et le montant net des travaux exécutés – soit procéder à l'exécution des modifications jusqu'à concurrence du montant prévu par ledit contrat. En l'occurrence, aucune indemnité n'est due à l'entrepreneur au titre de l'arrêt des travaux. »
 7. Après le douzième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du sixième alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

«12bis. Nelle ipotesi di varianti conseguenti a cause impreviste e imprevedibili di cui al comma 1, lettera abis), ove i lavori suppletivi necessari per il completamento dell'appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda i tre decimi dell'importo originario del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono procedere, secondo quanto stabilito al comma 12, alla risoluzione del contratto ovvero all'esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto.».

Art. 32
(Sostituzione dell'articolo 33)

1. L'articolo 33 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 33
(Subappalto)

1. Tutte le lavorazioni, comprese le opere scorporabili, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo. Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria prevalente e quelle per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi dell'articolo 28, comma 16, il bando di gara o la lettera di invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3, definiscono la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle lavorazioni medesime, ma in ogni caso fino ad un massimo del 30 per cento, compresa l'incidenza dei cottimi e dei noli a caldo, dell'importo delle lavorazioni direttamente identificate nella categoria prevalente o nelle categorie di cui all'articolo 28, comma 16. Laddove, peraltro, il soggetto appaltante ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che rendono opportuno escludere il ricorso al subappalto, in una o più lavorazioni riconducibili alle predette categorie, inserisce tale divieto nel bando di gara o nella lettera di invito, su proposta motivata del coordinatore del ciclo.
2. Per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa, non è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'affidamento in subappalto o in cottimo di lavorazioni di importo inferiore a 15.000 euro, a condizione che l'affidatario del subappalto o del cottimo risulti iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti all'oggetto dei lavori e produca attestazione di regolarità relativamente agli adempimenti contributivi e che l'appaltatore apporti le opportune integrazioni ai piani della sicurezza e comunichi al soggetto appaltante, che può esprimere motivato diniego, almeno dieci giorni prima dell'ini-

« 12 bis. En cas de modification due à des causes imprévues et imprévisibles au sens de la lettre a bis) du premier alinéa du présent article et lorsque le montant total des travaux complémentaires excède les trois dixièmes du montant initial du contrat, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent, aux termes du douzième alinéa ci-dessus, soit procéder à la résiliation du contrat, soit procéder à l'exécution des modifications jusqu'à concurrence du montant prévu par celui-ci. »

Art. 32
(Remplacement de l'art. 33)

1. L'art. 33 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 28 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 33
(Sous-traitance)

1. Tous les travaux, y compris les travaux séparables, indépendamment de la catégorie dont ils relèvent, peuvent faire l'objet d'un contrat de sous-traitance ou d'une commande hors marché. Quant aux ouvrages relevant des catégories principales et exigeant des travaux ou des éléments technologiquement ou techniquement très complexes, au sens du seizième alinéa de l'art. 28 de la présente loi, l'avis de marché ou la lettre d'invitation et, en tout état de cause, le cahier des charges spéciales visé au troisième alinéa de l'art. 30 ci-dessus établit, s'il y a lieu de manière différente suivant la catégorie, le pourcentage d'ouvrages susceptible d'être sous-traité ; en tout état de cause, ledit pourcentage ne doit pas dépasser trente pour cent du montant des travaux directement inclus dans les travaux principaux ou dans les catégories visées au seizième alinéa de l'art. 28, y compris les commandes hors marché et les locations avec opérateur. Au cas où le maître d'ouvrage constaterait qu'il existe des raisons particulières pour lesquelles il est opportun d'exclure toute possibilité de sous-traitance des ouvrages appartenant à l'une ou à plusieurs des catégories susmentionnées, il le précise dans l'avis de marché ou dans la lettre d'invitation, sur proposition motivée du coordonnateur du cycle.
2. Aux fins de la simplification et de l'accélération de l'action administrative, l'exécution en sous-traitance ou par commande hors marché de travaux dont le montant est inférieur à 15 000 euros n'est pas subordonnée à l'autorisation des organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, à condition, d'une part, que le sous-traitant ou titulaire de la commande hors marché soit inscrit au registre des entreprises au titre d'activités tenant à l'objet des travaux et qu'il produise une attestation de régularité sociale et, d'autre part, que l'entrepreneur principal apporte aux plans de sécurité les modifications s'avérant nécessaires et communique au maître d'ouvrage,

zio delle lavorazioni, il nominativo del subappaltatore o cottimista, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato, con dichiarazione prodotta prima della sottoscrizione del contratto ed allegata al medesimo, i lavori o le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'appaltatore provveda ad inoltrare al coordinatore del ciclo la richiesta di autorizzazione e la bozza di contratto almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista ovvero almeno quaranta giorni prima della predetta data in ipotesi di subappalto o cottimo di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro;
- c) che il contratto di subappalto o cottimo contenga riferimenti espliciti alle prescrizioni normative e contrattuali dei lavori oggetto del subappalto o cottimo, con particolare riferimento alla qualità, ai tempi e alle misure per la sicurezza dei lavoratori, nonché allo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'appaltatore;
- d) che l'appaltatore sia in grado di dimostrare al soggetto appaltante la disponibilità di sistemi e di strutture di supervisione, di supporto e di controllo dell'attività del subappaltatore o cottimista, idonei al soddisfacimento del contenuto del contratto principale in relazione alle specifiche tipologie dei lavori oggetto di subappalto o cottimo;
- e) che il subappaltatore o cottimista sia in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto o cottimo;
- f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni, ovvero una delle cause di esclusione di cui all'articolo 23bis;
- g) che l'appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista, alla consegna di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo al coordinatore del ciclo, corredata della dichiarazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 31, comma 2, lettera c);
- h) che l'appaltatore garantisca l'adempimento, da parte di tutti i subappaltatori o cottimisti, degli obblighi ai quali gli stessi sono tenuti in materia di osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in vigore, in materia di denuncia e versamenti contributivi e di adempimenti per la sicurezza.

lequel peut prononcer un avis négatif motivé, dix jours au moins avant le début des travaux en cause, le nom du sous-traitant ou titulaire de commande hors marché, ainsi que le montant et l'objet du contrat.

3. Sans préjudice des dispositions visées au deuxième alinéa ci-dessus, la passation de tout contrat de sous-traitance ou commande hors marché est subordonnée au respect des conditions indiquées ci-après :

- a) L'entrepreneur principal doit avoir indiqué, dans une déclaration produite avant la passation du contrat et annexée à celui-ci, les travaux ou parties de travaux qu'il entend faire exécuter par contrat de sous-traitance ou sur commande hors marché ;
- b) L'entrepreneur principal doit transmettre au coordonnateur du cycle la demande d'autorisation et l'ébauche de contrat y afférente soit trente jours au moins avant la date de début de la prestation du sous-traitant ou du titulaire de la commande hors marché, soit quarante jours au moins avant ladite date, lorsque le montant de la sous-traitance ou de la commande hors marché est inférieur à deux pour cent du montant des travaux ou à 100 000 euros ;
- c) Le contrat de sous-traitance et la commande hors marché doivent indiquer explicitement les prescriptions législatives et contractuelles relatives aux travaux concernés, eu égard notamment à la qualité et aux délais d'exécution, aux mesures pour la sécurité des travailleurs et à la surveillance que doit exercer l'entrepreneur principal ;
- d) L'entrepreneur principal doit prouver au maître d'ouvrage qu'il dispose de systèmes et de structures de supervision, de soutien et de contrôle de l'activité du sous-traitant ou du titulaire de la commande hors marché susceptibles de satisfaire aux obligations du contrat principal quant aux catégories de travaux spécifiques faisant l'objet des contrats de sous-traitance ou des commandes hors marché ;
- e) Le sous-traitant ou le titulaire des commandes doit réunir les conditions de qualification requises pour l'exécution des travaux faisant l'objet de son contrat ;
- f) Le sous-traitant et le titulaire des commandes ne doit pas tomber sous le coup des interdictions visées à l'art. 10 de la loi n° 575 du 31 mai 1965 (Disposizioni contro la mafia) modifiée, ni faire l'objet des causes d'exclusion visées à l'art. 23 bis de la présente loi ;
- g) L'entrepreneur principal se doit de remettre au coordonnateur du cycle une copie légalisée du contrat de sous-traitance ou de la commande hors marché vingt jours au moins avant la date prévue pour le début de la prestation du sous-traitant ou du titulaire de la commande hors marché ; ladite copie doit être assortie de la déclaration attestant le versement régulier des cotisations sociales visée à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 31 ;
- h) L'entrepreneur principal doit garantir le respect,

4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, accertano le condizioni di cui al comma 3 e provvedono al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende concessa.
5. È vietato l'artificioso frazionamento degli affidamenti in subappalto o cottimo allo scopo di sottrarli alla disciplina dettata in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ed al regime dell'autorizzazione da parte del soggetto appaltante.
6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, corrispondono all'appaltatore l'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista. È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
7. In caso di mancato pagamento del subappaltatore o cottimista da parte dell'appaltatore, comprovato dall'omessa trasmissione delle fatture quietanzate entro il termine e con le modalità di cui al comma 6, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono senza indugio al pagamento diretto, al subappaltatore o cottimista che ne faccia richiesta, dell'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo.
8. In deroga a quanto previsto al comma 6, l'appaltatore ed il subappaltatore o cottimista, all'atto della richiesta di autorizzazione, possono convenire che il soggetto appaltante provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. In tale ipotesi, la corresponsione diretta al subappaltatore o cottimista avviene sulla base delle comunicazioni dell'appaltatore e, in assenza di queste, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo. Le modalità di espletamento di tale

par tous les sous-traitants et les titulaires des commandes, des obligations en matière de traitement et de conditions de travail visées aux conventions collectives nationales et territoriales en vigueur pour les secteurs concernés, ainsi que le respect des prescriptions en matière de déclaration et de versement des cotisations sociales et en matière de mesures de sécurité.

4. Après avoir vérifié que les conditions énumérées au troisième alinéa du présent article subsistent, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi autorisent la passation dudit contrat dans les trente jours qui suivent la demande y afférente ; ledit délai peut être prorogé une seule fois, pour des raisons justifiées. Ce délai passé inutilement, l'autorisation est réputée accordée.
5. Il est interdit de fractionner artificiellement les travaux à faire exécuter en sous-traitance ou par commande hors marché, dans l'intention de se soustraire au respect des dispositions en matière de qualification des réalisateurs de travaux publics et d'autorisation de la part du maître d'ouvrage.
6. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi versent à l'entrepreneur principal le montant dû pour les travaux exécutés par les sous-traitants et par les titulaires des commandes hors marché. L'entrepreneur principal est tenu, dans les vingt jours qui suivent la date de chacun des versements en sa faveur, de transmettre auxdits organismes copie des factures quittancées relatives aux versements qu'il effectue au profit des sous-traitants et des titulaires des commandes, avec l'indication des sommes retenues à titre de garantie.
7. Au cas où l'entrepreneur principal serait défaillant envers un sous-traitant ou un titulaire de commande et que la défaillance serait attestée par la non-transmission des factures quittancées dans le délai et suivant les modalités indiqués au sixième alinéa ci-dessus, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi paie immédiatement et directement le sous-traitant ou titulaire de commande qui en ferait la demande pour la partie de marché qu'il a exécutée, jusqu'à concurrence du prix établi par le marché et déduction faite de l'éventuel rabais prévu par le contrat de sous-traitance ou par la commande.
8. Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa ci-dessus, l'entrepreneur principal et le sous-traitant ou titulaire de commande peuvent, lors de la demande d'autorisation, établir d'un commun accord que le maître d'ouvrage verse directement audit sous-traitant ou titulaire de commande le montant dû au titre des travaux qu'il aura exécutés. En l'occurrence, le versement direct au sous-traitant ou titulaire de commande s'effectue sur la base des communications de l'entrepreneur principal et, à défaut de celles-ci, jusqu'à concurrence du prix établi par le marché et déduction faite de l'éventuel rabais prévu par le contrat

procedura sono stabilite nel capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.».

Art. 33
(Modificazioni all'articolo 34)

1. Il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 12/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 40, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire la serietà dell'offerta e di tutelare il soggetto appaltante dai danni che potrebbero derivargli dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto di lavori pubblici, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono a richiedere ai concorrenti, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la costituzione di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono a restituire tale cauzione ai concorrenti che non risultano aggiudicatari entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell'offerta. Per l'aggiudicatario tale cauzione risulta automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di aggiudicazione mediante appalto-concorso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, tale cauzione è mantenuta sino all'approvazione della progettazione esecutiva.».

2. Al comma 1bis dell'articolo 34 della l.r. 12/1996, come inserito dall'articolo 29, comma 2, della l.r. 29/1999, le parole: «dalla data di presentazione dell'offerta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte.».

3. Il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«2. L'esecutore dei lavori, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10 per cento del valore del contratto, IVA esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti per-

de sous-traitance ou par la commande. Ladite procédure est régie par les dispositions prévues à cet effet dans le cahier des charges spéciales visé au troisième alinéa de l'art. 30 de la présente loi.

9. Les dispositions visées au présent article sont également appliquées aux contrats ayant pour objet toute activité qui, indépendamment du lieu d'exécution, exige l'utilisation de main-d'œuvre, telle la fourniture et la pose de matériel ou la location avec opérateur, lorsque le montant de chacun desdits contrats est supérieur à deux pour cent du montant des travaux confiés ou à 100 000 euros et si le coût de la main-d'œuvre et du personnel dépasse cinquante pour cent du montant du contrat à passer. »

Art. 33
(Modification de l'art. 34)

1. Le premier alinéa de l'art. 34 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié en dernier ressort par l'art. 6 de la loi régionale n° 40 du 27 décembre 2001, est remplacé comme suit :

« 1. Aux fins du sérieux de l'offre et de la couverture des risques que pourrait encourir le maître d'ouvrage dans le cas où un contrat relatif à un marché de travaux publics ne serait pas signé du fait de l'adjudicataire, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi exigent que les concurrents constituent, lors du dépôt de leur soumission, un cautionnement correspondant à deux pour cent de la mise à prix, y compris les frais de sécurité et déduction faite de l'IVA. Dans les trente jours qui suivent l'adjudication définitive du marché ou l'expiration du délai de validité de l'offre, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi procèdent à la restitution du cautionnement susmentionné aux concurrents non adjudicataires. Quant à l'adjudicataire, ledit cautionnement lui est automatiquement restitué au moment de la passation du contrat. En cas d'appel d'offres avec concours au sens du deuxième alinéa de l'art. 24 de la présente loi, le cautionnement en question n'est restitué qu'après l'approbation du projet d'exécution. »

2. Au premier alinéa bis de l'art. 34 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 29/1999, les mots « de la date de dépôt de la soumission » sont remplacés par les mots « de l'expiration du délai de dépôt des soumissions ».

3. Le deuxième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 2. Le titulaire du marché, lors de la signature du contrat y afférent, est tenu de constituer un cautionnement définitif équivalant à dix pour cent de la valeur dudit contrat, hors IVA. Au cas où le marché serait attribué en vertu d'un rabais supérieur à dix pour cent de la mise à prix, le cautionnement défini-

centuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale, la cauzione definitiva è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; l'ammontare residuo è svincolato al termine della sua efficacia. La mancata costituzione della cauzione determina l'affidamento dell'appalto o della concessione in favore del concorrente che segue nella graduatoria e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui al comma 1 prestata dall'aggiudicatario inadempiente. La cauzione copre gli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimi e cessa di avere effetto solo alla data di accettazione delle opere di cui all'articolo 17 ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che il soggetto appaltante abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. La cessazione degli effetti, nel caso di garanzie prestate mediante fidejussioni assicurative o bancarie, opera automaticamente anche nei confronti dell'istituto emittente, indipendentemente dalla restituzione dei certificati da parte del soggetto appaltante. Nell'appalto-concorso di cui all'articolo 24, comma 2, la cauzione definitiva deve essere costituita entro dieci giorni dalla avvenuta approvazione della progettazione esecutiva.».

4. Alla lettera a) del comma 2bis dell'articolo 34 della l.r. 12/1996, come inserito dall'articolo 29, comma 3, della l.r. 29/1999, le parole: «, per le imprese certificate,» sono soppresse.
5. Al comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 12/1996, le parole: «con la stessa deliberazione di cui all'art. 23, comma 1» sono soppresse.
6. Dopo il comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 12/1996, come modificato dal comma 5, è inserito il seguente:

«6bis. Per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 20, il bando di gara indica le modalità di costituzione e l'ammontare della cauzione provvisoria e di quella definitiva poste a garanzia, rispettivamente, della serietà dell'offerta e della corretta esecuzione del servizio.».
7. Il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 34 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 29, comma 6, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente: «La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati con il limite di

tif est augmenté des points de pourcentage excédant ledit dix pour cent ; lorsque le rabais dépasse vingt pour cent, le cautionnement définitif est augmenté à raison de deux points de pourcentage par point de rabais excédant ledit vingt pour cent. Lorsque les états d'avancement des travaux, ou autres documents similaires, attestent la réalisation de travaux équivalant à cinquante pour cent du montant contractuel, le cautionnement définitif est restitué à raison de cinquante pour cent du montant garanti, le reste étant restitué à l'expiration dudit cautionnement. À défaut de constitution du cautionnement, le marché ou la concession est confié au concurrent suivant dans l'ordre de la liste des soumissionnaires retenus et le cautionnement provisoire visé au premier alinéa du présent article, versé par l'adjudicataire défaillant, est saisi. Le cautionnement couvre les dépenses dérivant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations découlant du marché ou des éventuels contrats de sous-traitance ou commandes hors marché. Ses effets cessent soit à la date de la réception définitive des travaux visée à l'art. 17, soit quatre-vingt-dix jours après la date d'achèvement des travaux, si le maître d'ouvrage n'a pas entamé les opérations de récolement. Au cas où le cautionnement serait constitué sous forme de caution choisie parmi les assurances et les banques, les circonstances susmentionnées comportent automatiquement la libération de ladite caution, indépendamment de la restitution des certificats y afférents par le maître d'ouvrage. En cas d'appel d'offres avec concours au sens du deuxième alinéa de l'art. 24, le cautionnement définitif doit être constitué dans les dix jours qui suivent l'approbation du projet d'exécution. »

4. À la lettre a) du deuxième alinéa bis de l'art. 34 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le troisième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 29/1999, les mots « pour les entreprises ayant obtenu le certificat en question » sont supprimés.
5. Au sixième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 12/1996, les mots « dans la délibération visée au premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi » sont supprimés.
6. Après le sixième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le cinquième alinéa ci-dessus, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 6 bis. L'avis d'appel d'offres aux fins de l'attribution des services visés à l'art. 20 de la présente loi indique les modalités de constitution et le montant des cautionnements provisoire et définitif censés garantir, respectivement, le sérieux de l'offre et l'exécution correcte du service. »
7. La troisième phrase du septième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le sixième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 29/1999, est remplacée comme suit : « Ladite police est souscrite pour une durée allant jusqu'à la réception des travaux et pour un montant

1.000.000 di euro, per lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000 euro, per lavori di importo superiore a 5.000.000 di euro, IVA esclusa, e deve essere mantenuta sino all'accettazione delle opere eseguite; il coordinatore, in caso di interruzione del ciclo di realizzazione dei lavori per cause non imputabili al progettista, deve autorizzare la sospensione della polizza.».

8. Al comma 8bis dell'articolo 34 della l.r. 12/1996, come inserito dall'articolo 29, comma 7, della l.r. 29/1999, le parole: «nei casi di cui all'art. 11, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «successiva alla sospensione di cui al comma 7».

Art. 34
(Modificazioni all'articolo 35)

1. Il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«1. I lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato possono essere affidati in concessione. La concessione deve avere ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la gestione delle opere. La controprestazione a favore del concessionario deve consistere unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'opera. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità e tipologia del servizio da prestare, anche mediante un prezzo il cui pagamento a saldo avviene contestualmente all'attestazione di cui al comma 10. A titolo di prezzo, il soggetto concedente può altresì attribuire al concessionario la proprietà o il godimento di beni immobili nella propria disponibilità, ancorché da realizzarsi nell'ambito della concessione medesima.».

2. Il comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«4. La redazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 14, unitamente alla predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente, avviene a cura e spese del concessionario che, ai fini della disciplina in materia di sicurezza nei cantieri, assume la veste di committente. La progettazione esecutiva è trasmessa a cura del concessionario al coordinatore del ciclo per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione e con il contenuto della convenzione di concessione. Tale verifica costituisce il presupposto per lo svolgimento delle eventuali gare di appalto di cui al comma 8 e, comunque, per l'inizio dei lavori.».

correspondant à dix pour cent au moins de la valeur globale des travaux projetés – jusqu'à un million d'euros maximum – en cas de marché dont le montant hors IVA est inférieur à cinq millions d'euros, et pour un montant correspondant à vingt pour cent au moins de la valeur globale des travaux projetés – jusqu'à deux millions cinq cent mille euros maximum – en cas de marché dont le montant excède cinq millions d'euros, hors IVA ; en cas d'interruption du cycle de réalisation des travaux pour des raisons ne relevant pas du concepteur du projet, le coordonnateur autorise la suspension de ladite police. »

8. Au huitième alinéa bis de l'art. 34 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le septième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 29/1999, les mots « dans les cas visés au quatrième alinéa de l'art. 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots « après la suspension au sens du septième alinéa du présent article ».

Art. 34
(Modification de l'art. 35)

1. Le premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 1. Les travaux publics à réaliser avec le concours de capitaux privés ne peuvent faire l'objet d'une concession que si celle-ci porte à la fois sur la réalisation et sur la gestion des ouvrages. La contrepartie en faveur du concessionnaire consiste uniquement dans le droit de gérer les ouvrages concernés du point de vue fonctionnel et économique. Si cela s'avère nécessaire, le concédant garantit au concessionnaire l'équilibre économique et financier entre les investissements et les coûts d'exploitation des ouvrages, compte tenu de la qualité du service à assurer et du type de celui-ci, en lui versant, s'il y a lieu, une somme à titre de solde, au moment de la certification visée au dixième alinéa du présent article. À cette fin, le concédant peut, par ailleurs, attribuer au concessionnaire la propriété ou la jouissance de biens immeubles dont il dispose et éventuellement à réaliser dans le cadre de la convention en cause. »

2. Le quatrième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 4. Le projet d'exécution visé à l'art. 14 de la présente loi et le plan de sécurité et de coordination prévu par les dispositions en vigueur sont dressés par les soins et aux frais du concessionnaire qui, aux fins de la sécurité sur les chantiers, exerce les fonctions de commettant. Le concessionnaire transmet le projet d'exécution au coordonnateur du cycle afin que celui-ci en vérifie la conformité avec les projets précédents et avec la convention de concession. La passation des éventuels marchés visés au huitième alinéa du présent article et, en tout état de cause, le début des travaux y afférents sont subordonnés à ladite vérification. »

3. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

«d) gli ulteriori elementi di cui all'articolo 25, comma 3;».

4. Il comma 7 dell'articolo 35 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«7. I concessionari di lavori pubblici, i soggetti da loro controllati o loro collegati possono eseguire direttamente i lavori rientranti nell'oggetto della concessione nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e statale vigente, purché in possesso dei requisiti prescritti in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.».

5. Il comma 9 dell'articolo 35 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«9. Le opere oggetto di concessione devono essere sottoposte al collaudo di cui all'articolo 17. Il collaudo deve altresì verificare il rispetto del contenuto della convenzione di concessione. Il collaudatore è nominato e remunerato dal soggetto concedente.».

Art. 35
(Modificazioni all'articolo 37)

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 12/1996, già sostituito dall'articolo 30, comma 1, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«1. Il soggetto promotore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), può promuovere, con l'assunzione parziale o totale a proprio carico degli oneri finanziari, la realizzazione di infrastrutture pubbliche idonee a soddisfare un bisogno collettivo, ancorché non inserite negli strumenti di programmazione approvati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 35, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 36.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 12/1996, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«1bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono procedere alla individuazione del soggetto promotore mediante avviso da pubblicarsi con le modalità di cui all'articolo 24, comma 6. L'avviso deve indicare i contenuti dell'offerta da produrre a corredo delle candidature, in conformità a quanto previsto dal comma 2, e i criteri per la selezione del promotore.».

3. La lettre d) du cinquième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit :

« d)Éléments visés au troisième alinéa de l'art. 25 ; »

4. Le septième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 7. Les concessionnaires de travaux publics, ainsi que les organismes qu'ils contrôlent ou avec qui ils sont liés, remplissant les conditions requises en matière de qualification des entreprises de travaux publics peuvent exécuter eux-mêmes les travaux faisant l'objet de la convention de concession, sous réserve des limites établies par les dispositions communautaires et nationales en vigueur. »

5. Le neuvième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 9. Les ouvrages faisant l'objet d'une concession sont soumis au récolement visé à l'art. 17 de la présente loi. Les opérations de récolement doivent également permettre de vérifier si les prescriptions de la convention de concession ont été respectées. L'expert chargé du récolement est nommé et rémunéré par le concédant. »

Art. 35
(Modification de l'art. 37)

1. Le premier alinéa de l'art. 37 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du premier alinéa de l'art. 30 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 1. En vue de la réalisation d'ouvrages publics susceptibles de satisfaire des besoins d'intérêt général et éventuellement non insérés dans les plans approuvés par les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le promoteur indiqué à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 a la faculté de financer entièrement ou partiellement la réalisation desdits ouvrages, soit par l'obtention d'une concession de travaux publics au sens de l'art. 35, soit par la constitution d'une société d'économie mixte au sens de l'art. 36. »

2. Après le premier alinéa de l'art. 37 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du premier alinéa ci-dessus, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent sélectionner le promoteur sur la base d'un appel à candidatures à publier suivant les modalités précisées au sixième alinéa de l'art. 24 ci-dessus. Ledit appel doit indiquer les contenus de la soumission à présenter avec les dossiers de candidature, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, ainsi que les critères de sélection du promoteur. »

3. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente: «Detto importo, soggetto ad accettazione da parte del soggetto appaltante, è comprensivo anche dei diritti di cui agli articoli 2578 e seguenti del codice civile e non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.».
 4. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
«3. Il soggetto appaltante valuta l'ammissibilità formale della proposta, anche sotto il profilo urbanistico ed ambientale.».
 5. Il comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
«4. Entro trenta giorni dalla conclusione, con esito positivo, delle valutazioni di cui al comma 3, il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione della proposta per estratto, secondo le modalità previste per i bandi di gara di importo corrispondente in base alla presente legge e alla normativa comunitaria e statale vigente. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'ultimo degli avvisi di cui al presente comma, chiunque può presentare osservazioni sulla proposta e sull'eventuale progettazione ad essa conclusa.».
 6. Al comma 5 dell'articolo 37 della l.r. 12/1996, le parole: «desumibili dagli atti pianificatori in tema di lavori pubblici di cui alla presente legge» sono soppresse.
 7. Dopo il comma 10 dell'articolo 37 della l.r. 12/1996, è inserito il seguente:
«10.1. Il soggetto promotore selezionato ai sensi del comma 1bis la cui proposta, tenuto conto delle osservazioni presentate, non sia stata ritenuta meritevole di accoglimento ha diritto alla corresponsione, a titolo di rimborso spese, di una somma pari al 50 per cento delle spese sostenute per la redazione della progettazione, quantificate ai sensi del comma 2.».
3. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit : « Le montant susmentionné, qui doit être approuvé par le maître d'ouvrage, comprend les droits visés aux art. 2578 et suivants du code civil et ne peut dépasser deux virgule cinq pour cent de la valeur de l'investissement résultant du plan économique et financier. »
 4. Le troisième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :
« 3. Le maître d'ouvrage procède à l'évaluation de l'admissibilité formelle de la proposition du point de vue, entre autres, urbanistique et environnemental. »
 5. Le quatrième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :
« 4. Dans les trente jours qui suivent la conclusion positive des évaluations effectuées au sens du troisième alinéa du présent article, le promoteur se doit de pourvoir à la publication de son offre par extrait, conformément aux modalités prévues pour les avis de marchés d'un montant correspondant au sens de la présente loi et des dispositions communautaires et nationales en vigueur. Tout intéressé peut présenter ses observations sur l'offre en question et sur les projets éventuellement annexés à celle-ci dans les trente jours qui suivent la parution du dernier avis publié au sens du présent alinéa. »
 6. Au cinquième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 12/1996, les mots « établis par les documents de planification en matière de travaux publics visés à la présente loi » sont supprimés.
 7. Après le dixième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 12/1996, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :
« 10.1. Le promoteur sélectionné au sens du premier alinéa bis du présent article dont la proposition, compte tenu des observations présentées, n'est pas accueillie a droit au remboursement de cinquante pour cent des dépenses supportées pour la conception du projet et quantifiées au sens du deuxième alinéa ci-dessus. »

Art. 36
(Inserimento dell'articolo 40bis)

1. Dopo l'articolo 40 della l.r. 12/1996, è inserito il seguente:

«Art. 40bis
(Consulta regionale per i lavori pubblici)

1. Con decreto del Presidente della Regione, è istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di opere pubbliche la Consulta regionale per i lavori pubblici, di seguito denominata Consulta.

Art. 36
(Insertion de l'art. 40 bis)

1. Après l'art. 40 de la LR n° 12/1996, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 40 bis
(Conférence régionale pour les travaux publics)

1. La conférence régionale pour les travaux publics, ci-après dénommée conférence, est instituée à l'Assessorat régional compétent en matière de travaux publics par arrêté du président de la Région.

2. La Consulta resta in carica sino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata istituita ed è composta:
 - a) dall'assessore regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato;
 - c) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato;
 - d) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;
 - e) da un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali;
 - f) da un rappresentante, designato d'intesa dagli ordini professionali interessati;
 - g) da un rappresentante, designato d'intesa dai collegi professionali interessati;
 - h) da due rappresentanti, designati d'intesa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore edile;
 - i) da un rappresentante, designato d'intesa tra le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti del settore edile.
 3. La Consulta è integrata dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di programmazione e bilancio, o suo delegato, quando gli argomenti in discussione abbiano riflessi sulla programmazione finanziaria.
 4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato nell'ambito della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche.
 5. La Consulta è convocata dal suo presidente almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocata entro il termine di quindici giorni dalla richiesta avanzata per iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti.
 6. Le deliberazioni della Consulta sono assunte con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le modalità ulteriori di funzionamento della Consulta sono stabilite nel regolamento interno di organizzazione, adottato dalla Consulta medesima, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
 7. Spetta alla Consulta:
 - a) avanzare proposte sulle politiche regionali afferenti alla materia delle opere e dei lavori pubblici;
 - b) esprimere pareri sui disegni di legge regionale relativi alla materia delle opere pubbliche;
 - c) esprimere pareri su argomenti in relazione ai quali sia avanzata espressa richiesta da parte della Giunta re-
2. La conférence, dont le mandat expire à la fin de la législature au cours de laquelle elle est instituée, est composée des membres suivants :
 - a) L'assesseur régional compétent en matière de travaux publics, ou son délégué, en qualité de président ;
 - b) Le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière de travaux publics, ou son délégué ;
 - c) Le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière de biens culturels, ou son délégué ;
 - d) Le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière d'agriculture, ou son délégué ;
 - e) Un représentant des collectivités locales désigné par le Conseil permanent des collectivités locales ;
 - f) Un représentant des ordres professionnels intéressés, désigné de concert par ceux-ci ;
 - g) Un représentant des collèges professionnels intéressés, désigné de concert par ceux-ci ;
 - h) Deux représentants des associations catégorielles des entreprises du bâtiment les plus représentatives, désignés de concert par celles-ci ;
 - i) Un représentant des associations syndicales des travailleurs salariés du bâtiment les plus représentatives, désigné de concert par celles-ci.
 3. Lorsque les sujets abordés comportent des retombées sur la planification financière, la conférence s'adjoint le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière de programmation et de budget, ou le délégué de celui-ci.
 4. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de travaux publics.
 5. La conférence est convoquée par son président deux fois par an au moins et chaque fois que cela s'avère nécessaire ; elle doit par ailleurs être convoquée dans le délai de quinze jours à compter du dépôt d'une demande écrite en ce sens signé par un tiers au moins de ses membres.
 6. La conférence délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est réunie ; les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Les autres modalités de fonctionnement de la conférence sont établies par le règlement intérieur que celle-ci adopte à la majorité des deux tiers de ses membres.
 7. Il revient à la conférence :
 - a) De présenter des propositions quant aux politiques régionales en matière d'ouvrages et de travaux publics ;
 - b) D'exprimer son avis sur les projets de loi régionale relatifs aux travaux publics ;
 - c) D'exprimer des avis sur les sujets qui lui sont expres-

- gionale o del Consiglio regionale;
- d) proporre i criteri di elaborazione e di aggiornamento periodico dell'elenco prezzi di cui all'articolo 42;
 - e) designare i componenti del Comitato ristretto e disporre la convocazione ai sensi dell'articolo 40ter.
8. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato ristretto è gratuita.».

Art. 37
(Inserimento dell'articolo 40ter)

1. Dopo l'articolo 40bis della l.r. 12/1996, come introdotto dall'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 40ter
(Comitato ristretto)

1. Il Comitato ristretto è organo ausiliario della Consulta ed è composto:
- a) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato;
 - b) dal rappresentante degli enti locali, designato in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettera e);
 - c) da uno dei rappresentanti degli ordini e collegi professionali individuato, nel decreto di cui al comma 2, tra quelli designati in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettere f) e g);
 - d) da uno dei rappresentanti delle associazioni di categoria individuato, nel decreto di cui al comma 2, tra quelli designati in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettera h);
 - e) dal rappresentante delle associazioni sindacali, designato in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettera i).
2. I componenti il Comitato ristretto sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica sino alla scadenza della Consulta.
3. Le riunioni del Comitato ristretto avvengono con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
4. Spetta al Comitato ristretto:
- a) procedere, su richiesta della Consulta, all'esame preliminare delle materie sulle quali la stessa, ai sensi dell'articolo 40bis, comma 6, è chiamata a deliberare;
 - b) effettuare, su richiesta della Consulta, indagini, studi ed approfondimenti su specifici argomenti afferenti alla materia delle opere pubbliche, anche mediante l'eventuale ricorso a consulenze esterne.».

- sément soumis par le Gouvernement ou le Conseil régional ;
- d) De proposer les critères d'établissement et d'actualisation périodique du bordereau des prix visé à l'art. 42 de la présente loi ;
 - e) De désigner les membres du comité restreint et d'en décider la convocation au sens de l'art. 40 ter de la présente loi.

8. La participation aux travaux de la conférence et du comité restreint n'ouvre droit à aucune rémunération. »

Art. 37
(Insertion de l'art. 40 ter)

1. Après l'art. 40 bis de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par l'art. 36 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 40 ter
(Comité restreint)

1. Le comité restreint, organe auxiliaire de la conférence, est composé des membres suivants :
- a) Le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière de travaux publics, ou son délégué ;
 - b) Le représentant des collectivités locales au sein de la conférence, désigné au sens de la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 40 bis ;
 - c) Un des représentants des ordres et des collèges professionnels au sein de la conférence, nommé par l'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article parmi ceux désignés au sens des lettres f) et g) du deuxième alinéa de l'art. 40 bis ;
 - d) Un des représentants des associations catégorielles au sein de la conférence, nommé par l'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article parmi ceux désignés au sens de la lettre h) du deuxième alinéa de l'art. 40 bis ;
 - e) Le représentant des associations syndicales au sein de la conférence, désigné au sens de la lettre i) du deuxième alinéa de l'art. 40 bis.
2. Les membres du comité restreint sont nommés par arrêté du président de la Région ; leur mandat expire en même temps que celui de la conférence.
3. Le comité restreint délibère valablement lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
4. Il revient au comité restreint :
- a) D'examiner à titre préliminaire, à la demande de la conférence, les matières sur lesquelles celle-ci est appelée à se prononcer au sens du sixième alinéa de l'art. 40 bis ;
 - b) De procéder, à la demande de la conférence, à des enquêtes, des études et des approfondissements sur des sujets spécifiques ayant trait aux travaux publics, s'il y a lieu par l'intermédiaire de consultants externes. »

Art. 38
(Modificazioni all'articolo 41)

1. Il comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono tenuti a fornire alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici le informazioni indicate in apposita deliberazione della Giunta regionale che definisce altresì le modalità di trasmissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), forniscono le informazioni richieste all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura che ne cura direttamente la trasmissione alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici. L'erogazione di contributi o sovvenzioni regionali destinati alla realizzazione di opere e lavori pubblici può essere sospesa, sino ad avvenuta regolarizzazione, nei confronti dei soggetti appaltanti che omettano, senza giustificato motivo, di comunicare alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici le prescritte informazioni.»

Art. 39
(Modificazioni all'articolo 42)

1. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«2. L'elenco prezzi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è aggiornato con cadenza annuale o infrannuale, ove necessario, su proposta della struttura centrale di coordinamento di cui all'articolo 40.»

2. Al comma 2bis dell'articolo 42 della l.r. 12/1996, come inserito dall'articolo 35 della l.r. 29/1999, le parole: «, di cui all'art. 23, comma 3, integrata da un rappresentante degli ordini professionali» sono soppresse.

3. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 12/1996 è abrogato.

Art. 40
(Modificazioni all'articolo 43)

1. Il comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione promuove la valorizzazione e l'utilizzo, nelle opere pubbliche, di materiali locali.»

2. Il comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 36 della l.r. 29/1999, è abrogato.

Art. 41
(Modificazioni all'articolo 44)

1. Il comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 12/1996, già sostituito

Art. 38
(Modification de l'art. 41)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

«5. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont tenus de fournir à la banque de données – observatoire des travaux publics les données précisées par délibération du Gouvernement régional, selon les modalités définies par ladite délibération. Les organismes visés à la lettre i) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi fournissent les données requises à l'assessorat régional compétent en matière d'agriculture qui les transmet directement à la banque de données – observatoire des travaux publics. Au cas où, sans raison justifiée, un maître d'ouvrage ne transmettrait pas à la banque de données – observatoire des travaux publics les données requises, le versement des aides et des subventions régionales en vue de la réalisation d'ouvrages et de travaux publics peut être suspendu tant que lesdites données ne sont pas fournies. »

Art. 39
(Modification de l'art. 42)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 2. Le bordereau des prix est publié au Bulletin officiel de la Région et est mis à jour une ou, s'il y a lieu, plusieurs fois par an, sur la base d'une proposition du centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi. »

2. Au deuxième alinéa bis de l'art. 42 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par l'art. 35 de la LR n° 29/1999, les mots « visée au troisième alinéa de l'art. 23 de la présente loi, complétée par un représentant des différents ordres professionnels » sont supprimés.

3. Le quatrième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 12/1996 est abrogé.

Art. 40
(Modification de l'art. 43)

1. Le troisième alinéa de l'art. 43 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 3. La Région encourage la valorisation et l'utilisation, dans les travaux publics, de matériaux locaux. »

2. Le quatrième alinéa de l'art. 43 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 36 de la LR n° 29/1999, est abrogé.

Art. 41
(Modification de l'art. 44)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 12/1996, tel

tuito dall'articolo 37, comma 2, della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di controllo della qualità delle opere pubbliche nelle fasi di esecuzione e di collaudo.».

Art. 42
(Inserimento del capo VIIIbis)

1. Dopo il capo VIII della l.r. 12/1996, è inserito il seguente:

«CAPO VIII BIS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI
CONCERNENTI I BENI CULTURALI

Art. 44bis
(Ambito di applicazione. Definizioni)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai lavori pubblici relativi ai beni mobili ed immobili ed agli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale e agli scavi archeologici, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente capo si configurano in:
 - a) scavo archeologico;
 - b) restauro e manutenzione di beni immobili;
 - c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.
3. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio, delle quali, con metodo stratigrafico, si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente.
4. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale.
5. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche, periodicamente ripetibili, volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialità e la funzionalità del manufatto, garantendo la conservazione.

qu'il résulte du deuxième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les critères et les modalités de contrôle de la qualité des travaux publics dans les phases d'exécution et de récolement. »

Art. 42
(Insertion du chapitre VIII bis)

1. Après le chapitre VIII de la LR n° 12/1996, est inséré le chapitre rédigé comme suit :

« CHAPITRE VIII BIS
DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRAVAUX
CONCERNANT LES BIENS CULTURELS

Art. 44 bis
(Champ d'application. Définitions)

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travaux publics concernant les biens meubles et immeubles, aux interventions sur les éléments architecturaux et les surfaces décorées des biens du patrimoine culturel et aux fouilles archéologiques, soumises aux dispositions de protection prévues par le décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, aux termes de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002), aux fins de la sauvegarde de l'intérêt public à la conservation et à la protection desdits biens, compte tenu des caractéristiques objectives de ceux-ci.
2. Le présent chapitre concerne les types d'ouvrages et de travaux indiqués ci-après :
 - a) Fouille archéologique ;
 - b) Restauration et entretien des biens immeubles ;
 - c) Restauration et entretien des surfaces architecturales décorées et des biens meubles revêtant un intérêt historique, artistique et archéologique.
3. La fouille archéologique consiste dans toutes les opérations permettant la lecture historique des actions humaines qui se sont succédé sur un territoire donné et dont les documents matériels, meubles ou immeubles, sont récupérés suivant la méthode stratigraphique. La fouille archéologiques récupère par ailleurs la documentation depuis le paléoenvironnement.
4. La restauration consiste dans une série organique d'opérations techniques spécialisées visant à la protection et à la mise en valeur des caractères historiques et artistiques des biens culturels et à la conservation de leur consistance matérielle.
5. L'entretien consiste dans une série d'opérations techniques spécialisées périodiques visant à la conservation d'un ouvrage par le maintien des caractères historiques et artistiques, de la consistance matérielle et de la fonctionnalité de celui-ci.

Art. 44ter

(Attività di progettazione, di direzione dei lavori, di collaudo ed accessorie)

1. L'attività di progettazione, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, si articola, secondo tre successivi livelli di approfondimento tecnico, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.
2. L'avvio dell'attività di progettazione può essere preceduto da uno studio di fattibilità relativo principalmente alle analisi propedeutiche, alle alternative di progetto e alla fattibilità tecnica.
3. Per i lavori di scavo archeologico e di manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico, la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo.
4. Per i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 euro, la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.
5. I progetti sono costituiti dagli elaborati grafici e descrittivi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili in relazione alla specificità dei beni sui quali si interviene.
6. Nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e alla direzione dei lavori possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.
7. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, la direzione dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente, in possesso di specifiche competenze coerenti con la tipologia di intervento.
8. Per i lavori di scavo archeologico e di restauro, la direzione dei lavori può essere integrata da un direttore operativo con funzioni di direttore scientifico dei lavori.
9. Per gli interventi su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, l'organo incaricato delle operazioni di collaudo finale può comprendere un restauratore con esperienza almeno quinquennale o in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa vigente.
10. Per gli scavi archeologici e i lavori di restauro di

Art. 44 ter

(Conception des projets, direction des travaux, récolement et opérations accessoires)

1. Sans préjudice des dispositions visées au troisième et au quatrième alinéa du présent article, la phase de conception des projets s'articule en trois niveaux successifs d'approfondissement technique, à savoir l'avant-projet, le projet et le projet d'exécution.
2. La conception des projets peut être précédée d'une étude de faisabilité concernant principalement les analyses préliminaires, les options de projet et la faisabilité technique des travaux.
3. Aux fins des fouilles archéologiques et des travaux d'entretien des biens meubles et immeubles revêtant un intérêt historique et artistique, la phase de conception s'articule en avant-projet et projet.
4. Aux fins de la restauration des surfaces architecturales décorées, des biens meubles d'intérêt historique et artistique et des biens immeubles, lorsque le montant des travaux est inférieur à 300 000 euros, la phase de conception s'articule en avant-projet et projet d'exécution.
5. Les projets se composent des documents graphiques et descriptifs visés aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente loi, pour autant qu'ils sont compatibles avec les caractères spécifiques des biens faisant l'objet des interventions.
6. Les prestations relatives à la conception de l'avant-projet, du projet et du projet d'exécution et à la direction des travaux peuvent être fournies par un restaurateur de biens culturels au sens des dispositions en vigueur, sauf dans les cas où une habilitation professionnelle spécifique est exigée.
7. Dans le cadre de la direction des travaux concernant des biens meubles et des surfaces décorées de biens architecturaux, un restaurateur de biens culturels au sens des dispositions en vigueur, justifiant de compétences spécifiques dans le secteur concerné par le type d'intervention en cause, doit figurer au nombre des assistants exerçant les fonctions de directeur opérationnel.
8. Dans le cadre de la direction des fouilles archéologiques et des travaux de restauration, le concours d'un directeur opérationnel exerçant les fonctions de directeur scientifique peut être prévu.
9. Dans le cadre des interventions sur les biens meubles et sur les surfaces décorées de biens architecturaux, l'organe chargé des opérations finales de récolement peut être secondé par un restaurateur justifiant d'une expérience de cinq ans au moins ou réunissant les conditions professionnelles requises au sens des dispositions en vigueur.
10. Dans le cadre des fouilles archéologiques et des tra-

beni mobili ed immobili, qualora sia stabilito nel capitolato speciale di appalto, è previsto il collaudo interno della documentazione grafica, fotografica e dei reperti, con l'emissione, da parte del direttore scientifico, in collaborazione con gli uffici competenti, degli attestati di regolare esecuzione facenti parte integrante delle contabilità e necessari per il rilascio del certificato di regolare esecuzione e del pagamento della rata di saldo.

11. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono avvalersi, per tutta la durata dei lavori, di personale tecnico esterno per il controllo degli interventi, scelto sulla base del proprio curriculum.

Art. 44quater

(Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo)

1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, e dei metodi di intervento; alla relazione programmatica sono allegati i necessari schemi grafici.
2. Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire la fattibilità amministrativa e tecnica, che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo e per la stima del costo dell'intervento medesimo.
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
4. Le indagini riguardano:
 - a) l'analisi storico-critica;
 - b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
 - c) il rilievo dei manufatti;
 - d) la diagnostica sul campo e sul territorio;
 - e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del degrado e dei dissesti;
 - f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere le ricerche e le indagini strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.
6. Il soggetto appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più

vau de restauration des biens meubles et immeubles, le cahier des charges spéciales peut prévoir une procédure interne de récolement des documents graphiques et photographiques et des pièces, à l'issue de laquelle le directeur scientifique, en collaboration avec les bureaux compétents, délivre l'attestation de régularité des travaux qui fait partie intégrante des pièces comptables et est indispensable aux fins de la délivrance du certificat de réception et du versement du solde.

11. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent faire appel, pendant toute la durée des travaux, à des personnels techniques externes chargés de contrôler les interventions et sélectionnés sur la base de leur curriculum.

Art. 44 quater

(Avant-projet, projet et projet d'exécution)

1. L'avant-projet consiste en un rapport programmatic – illustrant le corpus des connaissances développées par secteur d'enquête et les méthodes d'intervention – assorti des schémas graphiques nécessaires.
2. L'établissement de l'avant-projet comporte des enquêtes et des recherches en vue de la collecte des éléments nécessaires à l'évaluation de la faisabilité administrative et technique des travaux, au choix des types et des méthodes d'intervention qui seront approfondis dans le cadre du projet et à l'estimation des coûts desdits travaux.
3. Le corpus des connaissances comprend les éléments dérivant de la lecture de l'existant et les types d'enquête jugés nécessaires pour la description des ouvrages et de leur contexte historique et environnemental.
4. Les enquêtes comportent :
 - a) L'analyse historique et critique ;
 - b) L'étude des matériaux et des techniques d'exécution ;
 - c) Le relevé des ouvrages ;
 - d) Le diagnostic sur le terrain et sur le territoire ;
 - e) L'étude du comportement structurel et des phénomènes de dégradation et d'instabilité ;
 - f) La détermination des différentes disciplines éventuellement concernées.
5. L'avant-projet peut comprendre uniquement les recherches et les enquêtes strictement nécessaires à une première définition des choix de restauration et des coûts y afférents, compte tenu de la complexité, de l'état de conservation et des caractères historiques et artistiques des ouvrages.
6. En cas d'interventions particulièrement complexes et spécialisées, le maître d'ouvrage peut envisager, dans le cadre de la conception de l'avant-projet, une

schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.

7. La scheda tecnica di cui al comma 6 è redatta e sottoscritta da professionisti o da soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente ed è finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare.
8. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in cui il bene è inserito, approfondisce gli apporti disciplinari necessari, definisce i collegamenti interdisciplinari, gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto, configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento, con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l'esigenza di tutela e i fattori di degrado.
9. Il progetto esecutivo definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso, prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche, indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.
10. Il progettista, in collaborazione con il direttore dei lavori, adegua il progetto esecutivo nel corso dei lavori sulla base dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti; il progettista propone al coordinatore del ciclo gli adeguamenti progettuali necessari al fine della loro approvazione da parte degli organi competenti.

Art. 44quinquies

(Progettazione dello scavo archeologico)

1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto di un cantiere di ricerche e l'individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine, il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settore di indagini, alla quale sono allegati i necessari schemi grafici.
2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla con-

ou plusieurs fiches techniques détaillant les caractéristiques du bien faisant l'objet des travaux ; une telle fiche technique doit obligatoirement être établie lorsque les interventions portent sur des biens meubles ou sur des surfaces décorées des biens architecturaux.

7. La fiche technique visée au sixième alinéa ci-dessus, rédigée et signée par des professionnels ou des restaurateurs de biens culturels au sens des dispositions en vigueur, vise à définir ponctuellement les caractéristiques du bien classé et de l'intervention à réaliser.
8. Le projet étudie le bien eu égard à l'ensemble et au contexte environnemental où celui-ci est inséré, approfondit les apports disciplinaires nécessaires, définit les liens interdisciplinaires et les orientations culturelles, illustre – sur la base de la connaissance approfondie de l'état de fait du bien – les raisons de sa compatibilité avec la fonction attribuée audit bien et exprime un avis général sur les priorités et sur les types et les méthodes d'intervention, compte tenu notamment des risques de conflit entre les exigences de protection du bien et les facteurs de dégradation de celui-ci.
9. Le projet d'exécution définit dans le détail les techniques et les technologies d'intervention, les matériaux servant pour certaines parties de l'ensemble, les modalités d'exécution des opérations techniques et les contrôles à effectuer sur le chantier au cours de la première phase des travaux. Il peut être rédigé par tranches successives de travaux, dans les limites indiquées par le projet, et être complété, si besoin est, d'approfondissements complémentaires aux enquêtes et recherches précédentes.
10. Au cours des travaux, le concepteur, en collaboration avec le directeur des travaux, adapte le projet d'exécution en fonction des résultats des opérations, des découvertes et des sondages ; il propose au coordonnateur du cycle les modifications du projet qui doivent être soumises à l'approbation des organes compétents.

Art. 44 quinquies

(Conception des fouilles archéologiques)

1. L'avant-projet des fouilles archéologiques prévoit la mise en œuvre d'un chantier de recherche et la détection d'éléments utiles en vue de l'évaluation des choix prioritaires, ainsi que des types et des méthodes d'intervention. À cette fin, l'avant-projet consiste en un rapport programmatic – illustrant le corpus des connaissances développées par secteur d'enquête et les méthodes d'intervention – assorti des schémas graphiques nécessaires.
2. Le rapport programmatic susmentionné illustre les délais et les modalités d'intervention à adopter

servazione dei reperti sia, infine, al loro studio e pubblicazione.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente.
4. Le indagini riguardano:
 - a) il rilievo generale;
 - b) le ricognizioni territoriali e le indagini diagnostiche;
 - c) il programma delle indagini complementari necessarie.
5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono nel progetto definitivo.
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di ciascuna di esse.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
 - a) scavo archeologico:
 - 1) scavo;
 - 2) documentazione grafica;
 - 3) documentazione fotografica;
 - b) restauro di reperti mobili ed immobili:
 - 1) restauro;
 - 2) schedatura dei reperti e delle azioni;
 - 3) immagazzinamento e protezione dei reperti e dei campioni.
8. Il progetto definitivo specifica altresì i costi relativi:
 - a) alle opere provvisoriale;
 - b) alle opere in economia;
 - c) agli oneri per la sicurezza;
 - d) alle opere suscettibili di non esatta valutazione;
 - e) a studi e pubblicazioni;
 - f) alle possibili forme di fruizione, anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del testo;
 - g) alla manutenzione programmata.
9. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.
10. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza raccolti confluiscono nel progetto preliminare.

Art. 44sexies
(Progettazione di lavori di impiantistica
e per la sicurezza)

1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la

pour les fouilles, pour la conservation et l'étude des éléments issus de celles-ci, ainsi que pour la publication des résultats des opérations.

3. Le corpus des connaissances comprend les éléments dérivant de la lecture critique de l'existant.
4. Les enquêtes comportent :
 - a) Un relevé général ;
 - b) Les relevés sur le territoire et les enquêtes diagnostiques ;
 - c) Le programme des enquêtes complémentaires nécessaires.
5. Les résultats des enquêtes prévues par l'avant-projet sont inclus dans le projet.
6. Le projet détaille les phases des différentes catégories de travaux et la durée de chacune de celles-ci.
7. Les phases visées au sixième alinéa ci-dessus sont les suivantes :
 - a) Fouille archéologique :
 - 1) Fouille ;
 - 2) Documentation graphique ;
 - 3) Documentation photographique ;
 - b) Restauration des pièces meubles et immeubles :
 - 1) Restauration ;
 - 2) Fichage des pièces et des actions ;
 - 3) Entreposage et protection des pièces et des échantillons.
8. Le projet indique par ailleurs les coûts relatifs :
 - a) Aux travaux de sécurisation ;
 - b) Aux travaux en régie directe ;
 - c) Aux mesures de sécurité ;
 - d) Aux travaux dont la valeur est difficilement appréciable ;
 - e) Aux études et aux publications ;
 - f) Aux éventuelles formes d'exploitation, dont l'aménagement et la muséalisation ;
 - g) Aux travaux d'entretien programmé.
9. Le projet illustre par ailleurs la nature des différentes catégories de travaux et distingue ceux à caractère essentiellement archéologique dont la réalisation doit être confiée à des entreprises réunissant des conditions spéciales.
10. En cas de découvertes revêtant un intérêt archéologique, les données collectées sont incluses dans l'avant-projet.

Art. 44 sexies
(Conception des travaux relatifs
aux installations et à la sécurité)

1. La conception des travaux relatifs aux installations et

sicurezza si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nell'organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e devono tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione.

2. La progettazione di cui al comma 1 comprende altresì i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione, con l'indicazione delle scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

Art. 44septies
(Lavori di manutenzione)

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste per i livelli di progettazione preliminare e definitiva e sono eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
 - a) la descrizione del bene, corredata di eventuali elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
 - b) il capitolato speciale, con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
 - c) il computo metrico;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.

Art. 44octies
(Consuntivo scientifico)

1. Al termine del lavoro, il direttore dei lavori predisponde una relazione finale tecnico-scientifica quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, esplicitando i risultati culturali e scientifici raggiunti, allegando la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento ed indicando l'esito delle ricerche e delle analisi compiute e i problemi riscontrati per i futuri interventi.
2. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso il soggetto appaltante ed è trasmessa in copia alla struttura regionale competente in materia di beni culturali.

Art. 44novies
(Qualificazione)

1. I lavori disciplinati dal presente capo, di qualunque

à la sécurité comporte l'établissement d'un avant-projet et d'un projet d'exécution. Les documents qui en font partie, rédigés suivant les niveaux d'approfondissement successifs, doivent considérer la possibilité de recourir aux technologies les plus appropriées – afin que soit garantie l'insertion correcte des installations et des éléments nécessaires à la sécurité dans l'ensemble d'intérêt historique et artistique concerné, compte tenu de la typologie et de la morphologie de celui-ci – et offrir des prestations analogues à celles qui sont exigées dans les nouveaux bâtiments, sans préjudice des limites imposées par le respect des éléments historiques et artistiques préexistants.

2. La conception visée au premier alinéa du présent article inclut également l'établissement des plans de sécurité en cours d'exploitation et le programme d'entretien, avec l'indication des stocks nécessaires à la continuité de la prestation.

Art. 44 septies
(Travaux d'entretien)

1. Les travaux d'entretien peuvent, en raison de la nature du bien concerné et du type d'intervention nécessaire, ne pas comporter toutes les conditions prévues pour l'avant-projet et le projet et être réalisés sur la base d'un dossier d'expertise portant sur :
 - a) La description du bien, éventuellement assortie de documents graphiques et topographiques établis à une échelle appropriée ;
 - b) Le cahier des charges spéciales, avec la description des opérations à réaliser et les délais d'exécution y afférents ;
 - c) Le devis estimatif ;
 - d) Le bordereau des prix unitaires des différents travaux.

Art. 44 octies
(Rapport scientifique)

1. À la fin des travaux, le directeur des travaux procède à l'établissement d'un rapport technique et scientifique qui constitue, à la fois, la dernière phase du processus d'étude et de restauration et le préambule d'un éventuel programme d'intervention sur le bien concerné. Ledit rapport, auquel est annexée la documentation graphique et photographique de l'état du bien avant, durant et après les travaux, illustre les résultats culturels et scientifiques obtenus et fait état de l'issue des recherches et des analyses effectuées, ainsi que des problèmes liés aux actions futures.
2. Le rapport visé au premier alinéa du présent article est conservé par le maître d'ouvrage et transmis en copie à la structure régionale compétente en matière de biens culturels.

Art. 44 novies
(Qualification)

1. Les travaux régis par le présent chapitre, indépen-

importo, possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati sulla base della normativa statale vigente.

Art. 44decies
(Limiti all'affidamento congiunto
e all'affidamento unitario)

1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal coordinatore del ciclo, non rendano necessario l'affidamento congiunto.
2. È consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del coordinatore del ciclo che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.

Art. 44undecies
(Affidamento dei lavori)

1. Gli appalti di importo inferiore a 1.500.000 euro, IVA esclusa, possono essere affidati, oltre che con le procedure indicate nella presente legge, mediante licitazione privata semplificata. A tal fine, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, invitano a presentare offerta almeno dieci concorrenti scelti, a rotazione, fra quelli di cui al comma 2, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.
2. I soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1, possono presentare apposita domanda. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. La domanda deve essere corredata di copia in forma autentica dell'attestazione di qualificazione SOA e di dichiarazione sostitutiva con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto.
3. L'affidamento mediante procedura negoziata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 41, nei seguenti casi:
 - a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici

damment de leur montant, ne peuvent être exécutés que par des entreprises qualifiées au sens des dispositions nationales en vigueur.

Art. 44 decies
(Limites d'attribution conjointe
ou distincte)

1. Les travaux concernant les biens meubles et les surfaces décorées des biens architecturaux ne sont pas confiés conjointement avec les travaux relatifs à d'autres catégories d'ouvrages généraux et spéciaux, sauf en cas d'exigences de coordination des travaux exceptionnelles et motivées, constatées par le coordonnateur du cycle.
2. Il est admis que les travaux concernant des biens appartenant à une collection ou à un ensemble immobilier unitaire fassent l'objet d'attributions distinctes, après que le coordonnateur en a indiqué les caractéristiques distinctives dans un acte motivé, lorsque lesdits biens diffèrent par le type, par les matières utilisées, par la technique et l'époque de réalisation ou par les technologies d'intervention.

Art. 44 undecies
(Attribution des travaux)

1. Les travaux dont le montant est inférieur à 1 500 000 euros, hors IVA, peuvent être attribués soit suivant les procédures visées à la présente loi, soit par procédure d'appel d'offres restreint simplifiée. À cette fin, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 invitent à présenter une offre dix candidats au moins, sélectionnés par rotation parmi ceux indiqués au deuxième alinéa du présent article qui sont qualifiés au titre des travaux faisant l'objet du marché, s'il en existe un tel nombre.
2. Les sujets visés au premier alinéa de l'art. 28 de la présente loi qui souhaitent être invités aux marchés mentionnés au premier alinéa ci-dessus peuvent présenter une demande à cet effet. Ladite demande est valable au titre de l'année suivant la date de son dépôt, si elle est présentée au mois de décembre, ou au titre de l'année financière incluant la date de son dépôt, si elle est présentée au cours des autres mois. Elle doit être assortie d'une copie légalisée de l'attestation délivrée par un organisme notifié SOA et de la déclaration sur l'honneur attestant que le signataire ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion des marchés publics.
3. Il peut être fait application de la procédure négociée, dans le respect des principes de publicité, de transparence et d'impartialité garanti par la communication à la banque de données - observatoire des travaux publics visé à l'art. 41 de la présente loi, dans les cas suivants :
 - a) Travaux dont le montant global ne dépasse pas 500 000 euros ; en l'occurrence, quinze candi-

- concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;
- b) per lavori di importo complessivo anche superiore a 500.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora per motivata urgenza, attestata dal coordinatore del ciclo, si rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento ovvero qualora il contratto d'appalto sia stato oggetto di rescissione ai sensi dell'articolo 340 della l. 2248/1865, all. F, oppure si scioglia per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta dello stesso;
- c) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dal soggetto appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e motivare l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare;
- d) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedura aperta o ristretta e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
4. È consentito l'affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore di un appalto di lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, i quali siano diventati, a seguito di circostanze imprevedibili, necessari alla realizzazione dell'intervento complessivo, sempre che tali lavori non possano essere separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti tecnici o economici per il soggetto appaltante, oppure, anche se separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo di detti lavori complementari non può comunque complessivamente superare il 50 per cento di quello dell'appalto principale.
5. L'affidamento mediante appalto-concorso è consentito per i soli lavori di particolare entità e complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni
- dati au moins (s'il en existe un tel nombre), qualifiés au titre des travaux faisant l'objet du marché, sont invités à répondre à une étude de marché informelle ; la lettre d'invitation et la liste des entreprises invitées sont transmises à la banque de données – observatoire des travaux publics qui veille ensuite à leur diffusion ;
- b) Travaux dont le montant global peut éventuellement dépasser 500 000 euros, à condition qu'ils consistent dans la remise en état d'ouvrages existants et en service ayant subi des dommages et devenus inutilisables à cause d'événements calamiteux imprévisibles, lorsque, pour des raisons d'urgence attestées par le coordonnateur du cycle, les délais imposés par les autres procédures d'attribution ne sont pas applicables ou lorsque le contrat a été résilié au sens de l'art. 340 de la loi n° 2248/1865, annexe F, ou du fait de la faillite ou de la liquidation de l'entreprise adjudicataire ;
- c) Travaux dont le montant global est inférieur à 40 000 euros ; en l'occurrence, les travaux sont attribués aux sujets, isolés ou groupés, choisis par le maître d'ouvrage qui, en tout état de cause, se doit de contrôler que lesdits sujets réunissent les conditions requises par les dispositions en vigueur et de motiver son choix en fonction des travaux à réaliser ;
- d) Travaux relevant de lots successifs d'un projet général déjà approuvé et consistant dans la réalisation de travaux similaires à ceux exécutés par le titulaire du premier marché, à condition que lesdits travaux soient conformes au projet général, que le lot précédant ait été attribué par procédure ouverte ou restreinte et que le procès-verbal du premier marché précise explicitement l'éventuel recours à la procédure négociée et ait également pris en compte, aux fins de l'application des dispositions communautaires, le montant du lot suivant ; le recours à la procédure négociée n'est admis que dans les trois ans qui suivent l'achèvement du premier marché.
4. Il peut être fait application de la procédure négociée pour l'attribution au titulaire d'un marché de travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement approuvé ou dans le marché initialement conclu, mais qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévisible, à la réalisation de l'ouvrage, lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le maître d'ouvrage ou lorsque, tout en étant séparables, ils sont strictement nécessaires à l'achèvement du marché initial. Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser cinquante pour cent du montant du marché principal.
5. Il peut être fait application de la procédure d'appel d'offres avec concours uniquement en cas de travaux particulièrement importants et complexes ayant pour objet la conservation, la restauration,

culturali, sentita la struttura regionale competente in materia di beni culturali.

6. Sono eseguibili in economia, nei limiti di importo e con le modalità di cui agli articoli 15bis e 15ter, le seguenti tipologie di lavori:
 - a) lavori di restauro, recupero e manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di interesse architettonico e storico-artistico;
 - b) lavori di scavo archeologico e di restauro dei beni mobili ed immobili;
 - c) lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e di superfici decorate di beni architettonici;
 - d) lavori di indagine e di conoscenza propedeutici e necessari alla redazione di studi e progetti;
 - e) lavori di completamento, di integrazione ovvero di modifica parziale di interventi precedenti.

Art. 44duodecies
(*Criteri di aggiudicazione*)

1. I contratti di appalto dei lavori disciplinati dal presente capo possono essere stipulati a misura, a corpo ovvero a corpo e a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1 può avvenire:
 - a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;
 - b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'aggiudicazione dei lavori relativi a beni mobili o superfici decorate di beni architettonici, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di euro, può essere disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione, ancorché non esclusivi, il prezzo e l'apprezzamento del curriculum dell'impresa esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 44quater, comma 6.
4. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,

l'adaptation fonctionnelle et structurelle ou la valorisation des biens culturels, la structure régionale compétente en matière de biens culturels entendue.

6. Peuvent être exécutés en régie directe, dans le respect des seuils et suivant les modalités visés aux art. 15 bis et 15 ter de la présente loi, les catégories de travaux indiquées ci-après :
 - a) Restauration, récupération et entretien ordinaire et extraordinaire des bâtiments revêtant un intérêt architectural, historique et artistique ;
 - b) Fouilles archéologiques et restauration des biens meubles et immeubles ;
 - c) Restauration et entretien des biens meubles et des surfaces décorées des biens architecturaux ;
 - d) Enquêtes et études préliminaires, en vue de la rédaction de rapports et de projets ;
 - e) Achèvement, complément et modification partielle d'actions précédentes.

Art. 44 duodecies
(*Critères d'attribution*)

1. Les marchés de travaux visés au présent chapitre sont conclus à l'unité de mesure, à forfait ou bien sous une forme mixte, à forfait et à l'unité de mesure, en fonction des caractéristiques des interventions qui en font l'objet.
2. Les marchés visés au premier alinéa du présent article sont passés suivant les critères mentionnés ci-après :
 - a) Le prix le plus bas, qui doit être inférieur à la mise à prix ;
 - b) L'offre économiquement la plus avantageuse.
3. Les travaux relatifs aux biens meubles ou aux surfaces décorées des biens architecturaux, dont le montant est inférieur à 5 000 000 d'euros, peuvent être attribués selon le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, appréciée obligatoirement, mais non exclusivement, en fonction du prix proposé et du curriculum du soumissionnaire, compte tenu des caractéristiques de l'intervention définies dans la fiche technique visée au sixième alinéa de l'art. 44 quater de la présente loi.
4. En cas d'attribution selon le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, les éléments pris en considération aux fins de l'admission au marché ne peuvent être appréciés aux fins de l'établissement de l'offre économiquement la plus avantageuse.
5. Lorsque le marché porte sur la conception et sur l'exécution d'une intervention, il est toujours attribué selon le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse.
6. En cas d'attribution selon le critère du prix le plus bas, les organismes visés au deuxième alinéa de

hanno l'obbligo di verificare le offerte anomale con le modalità di cui all'articolo 25, comma 6.

Art. 44terdecies
(Varianti)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo 32, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, se giustificate dall'evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
2. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il coordinatore del ciclo può, altresì, disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del 10 per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto appaltante.
4. Sono ammesse, nel limite del sesto quinto dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, in relazione alla natura e alla specificità dei beni oggetto di intervento, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale o per adeguare l'impostazione progettuale, qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il coordinatore del ciclo può chiedere apposita relazione sulla proposta al collaudatore, qualora nominato.

Art. 44quaterdecies
(Contratti di sponsorizzazione e contratti misti)

1. Per i lavori disciplinati dal presente capo realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura e spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori. In tal caso, la struttura regionale competente in materia di beni culturali impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progetta-

l'art. 3 de la présente loi se doivent de contrôler les offres irrégulières suivant les modalités visées au sixième alinéa de l'art. 25 ci-dessus.

Art. 44 terdecies
(Modifications)

1. Les modifications en cours d'exécution sont admises soit dans les cas prévus par l'art. 32 de la présente loi soit lorsque le directeur des travaux le propose, le concepteur des projets entendu, en raison de l'évolution des critères régissant la restauration.
2. Ne sont pas considérés comme modifications les travaux décidés par le directeur des travaux pour résoudre des questions de détail, en vue de la prévention ou de la réduction des risques d'endommagement ou de détérioration des biens classés, à condition que leur réalisation ne modifie pas, du point de vue qualitatif, le projet dans son ensemble, ni n'entraîne une augmentation ou une diminution du montant contractuel supérieure à vingt pour cent des sommes prévues pour chaque catégorie d'ouvrages, sans préjudice du respect du montant global du contrat.
3. Aux fins visées au deuxième alinéa du présent article, le coordonnateur du cycle peut décider d'apporter des modifications comportant une augmentation du montant contractuel de dix pour cent au plus, sous réserve des crédits disponibles à cet effet au budget du maître d'ouvrage.
4. Dans la limite d'une augmentation du montant contractuel de vingt pour cent au plus, sont admises, compte tenu de la nature et de la particularité des biens faisant l'objet de l'intervention, les modifications nécessaires du fait d'événements survenus en cours d'exécution, de découvertes imprévues et imprévisibles pendant la phase de conception des travaux ou de l'exigence d'une adaptation des projets en vue de la sauvegarde desdits biens et de la poursuite des objectifs de l'intervention.
5. En cas de proposition de modification en cours d'exécution, le coordonnateur du cycle peut demander à l'expert chargé de la réception des travaux, si ce dernier a été nommé, un rapport sur ladite proposition.

Art. 44 quaterdecies
(Contrats de parrainage et contrats mixtes)

1. En cas de travaux au sens du présent chapitre réalisés par contrat de parrainage, aux frais et par les soins du parrain, conformément aux principes et aux limites communautaires en vigueur en la matière, il n'est pas fait application des dispositions de la présente loi, sans préjudice des conditions de qualification des concepteurs et des réalisateurs des travaux. En l'occurrence, la structure régionale compétente en matière de biens culturels fixe les prescriptions à

zione, all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori.

2. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi culturali o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, si applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
3. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 2 devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dalla normativa statale vigente.
4. Negli appalti di cui al comma 2, il soggetto appaltante è obbligato a specificare, nel bando di gara o nella lettera di invito, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara. Nei casi di trattativa privata senza pubblicazione di bando, il soggetto appaltante è tenuto a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti.

Art. 44quindicies
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente capo, trovano applicazione le disposizioni della presente legge.»

Art. 43
(Modificazioni all'articolo 45)

1. Il comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
«1. I costi relativi alle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo concorrono alla determinazione del costo complessivo dei lavori oggetto di appalto.»
2. Il comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
«2. Gli oneri inerenti ai servizi di ingegneria e di architettura, ivi compresi le prove e le indagini, gli studi di fattibilità e le attività di supporto al coordinatore del ciclo e ai tecnici incaricati della progettazione o della direzione lavori, le spese connesse alle procedure di affidamento dei predetti servizi e dei lavori, le spese relative agli atti pianificatori di cui agli arti-

respecter aux fins de la conception, de l'exécution et de la direction des travaux.

2. Dans le cadre des marchés ayant pour objet soit l'aménagement de musées, d'archives, de bibliothèques ou de tout autre lieu culturel, soit l'entretien et la restauration de jardins historiques – si les services d'installation et de montage d'équipements et de réseaux et la fourniture de matériaux, d'éléments et de meubles destinés aux aires et aux locaux concernés s'avèrent déterminants aux fins de la définition de l'objet du marché et de la qualité de l'intervention – il est fait application des dispositions en matière, respectivement, de services et de fournitures, même lorsque la partie du marché relative aux travaux d'installation et de mise aux normes de l'ouvrage a en fait une valeur économique supérieure.
3. Les réalisateurs des travaux visés au deuxième alinéa ci-dessus doivent remplir les conditions de qualification fixées par les dispositions nationales en vigueur.
4. Dans le cadre de tout marché au sens du deuxième alinéa ci-dessus, le maître d'ouvrage est tenu de préciser, dans l'avis d'appel d'offres ou dans la lettre d'invitation, les conditions de qualification que les candidats doivent remplir, eu égard à l'objet global du marché. En cas de marché négocié lancé sans publication d'avis, le maître d'ouvrage est tenu de fixer au préalable les conditions de qualification indispensables.

Art. 44 quindicies
(Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent chapitre, il est fait application des dispositions de la présente loi. »

Art. 43
(Modification de l'art. 45)

1. Le premier alinéa de l'art. 45 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :
« 1. Les coûts relatifs à l'établissement des projets, à la direction des travaux, à la coordination des mesures de sécurité et à la réception sont pris en compte aux fins de la détermination du coût global des travaux faisant l'objet du marché. »
2. Le deuxième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :
« 2. Les dépenses relatives aux missions d'ingénierie et d'architecture – y compris les essais et enquêtes, les études de faisabilité et les actions de soutien au profit du coordonnateur du cycle et des techniciens chargés de la conception et de la direction des travaux –, aux procédures d'attribution desdits services et travaux, ainsi qu'à l'établissement des do-

coli 6 e 7 e le somme di cui al comma 7 fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti appaltanti.».

3. Al comma 4 dell'articolo 45 della l.r. 12/1996, le parole: «dagli art. 25 e 26» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 25».
4. Il comma 7 dell'articolo 45 della l.r. 12/1996, già sostituito dall'articolo 38 della l.r. 29/1999, è sostituito dal seguente:

«7. Tra il personale dipendente del soggetto appaltante incaricato della progettazione, della funzione di direzione dei lavori, del coordinamento in materia di sicurezza, della conduzione dei lavori in economia ovvero nominato collaudatore o coordinatore del ciclo di realizzazione, i loro collaboratori incaricati di funzioni tecniche e il personale preposto direttamente alla gestione delle procedure di affidamento e subaffidamento dei lavori e dei connessi servizi di ingegneria e di architettura è ripartita una somma, con le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, non superiore al 2 per cento, al lordo degli oneri previdenziali, dell'importo a base di gara. Il soggetto appaltante assume a proprio totale carico gli oneri finanziari connessi alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale in favore dei predetti dipendenti.».

Art. 44
(Disposizioni di coordinamento)

1. La parola: «ECU», ovunque ricorra nella l.r. 12/1996, è sostituita dalla seguente: «euro».

Art. 45
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 12/1996:
 - a) l'articolo 23;
 - b) il comma 2 dell'articolo 38;
 - c) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 39;
 - d) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 40;
 - e) il comma 5 dell'articolo 46.
2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) il comma 5 dell'articolo 17 e gli articoli 20, 31 e 36 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29;
 - b) il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.

Art. 46
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

cuments de planification visés aux art. 6 et 7 de la présente loi, de même que les sommes visées au septième alinéa du présent article sont couvertes par les crédits prévus pour la réalisation des travaux aux états prévisionnels des dépenses ou aux budgets des maîtres d'ouvrage. »

3. Au quatrième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 12/1996, les mots « aux art. 25 et 26 » sont remplacés par les mots « à l'art. 25 ».
4. Le septième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 38 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 7. Une somme ne dépassant pas, y compris les cotisations sociales, deux pour cent de la mise à prix est répartie, suivant les modalités visées aux conventions collectives de travail, entre les personnels du maître d'ouvrage qui exercent les fonctions de concepteur des projets, de directeur des travaux, de coordinateur chargé de la sécurité, de responsable des travaux en régie directe, d'expert chargé du récolement des travaux ou de coordonnateur du cycle, les collaborateurs de ceux-ci chargés des fonctions techniques et les personnels directement préposés à la gestion des procédures d'attribution et de sous-traitance des travaux et des missions d'ingénierie et d'architecture. Le maître d'ouvrage prend entièrement en charge les dépenses liées à la passation, en faveur desdits personnels, des polices d'assurance pour la couverture des risques professionnels. »

Art. 44
(Dispositions de coordination)

1. Partout où il apparaît dans la LR n° 12/1996, le mot « écus » est remplacé par le mot « euros ».

Art. 45
(Abrogations)

1. Sont abrogées les dispositions de la LR n° 12/1996 indiquées ci-après :
 - a) Art. 23 ;
 - b) Deuxième alinéa de l'art. 38 ;
 - c) Lettre e) du troisième alinéa de l'art. 39 ;
 - d) Lettre e) du troisième alinéa de l'art. 40 ;
 - e) Cinquième alinéa de l'art. 46.
2. Sont, par ailleurs, abrogées les dispositions indiquées ci-après :
 - a) Cinquième alinéa de l'art. 17 et articles 20, 31 et 36 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 ;
 - b) Premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

Art. 46
(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :

- a) ai lavori pubblici di interesse regionale per i quali il provvedimento di indizione della gara sia stato adottato dall'organo competente prima della data di entrata in vigore della presente legge;
- b) agli affidamenti di servizi di ingegneria e di architettura, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 47
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 agosto 2005.

Il Presidente
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 79

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1703 del 30.05.2005);
- presentato al Consiglio regionale in data 03.06.2005;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 20.06.2005;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, con parere in data 29.07.2005, relazione del Consigliere SANDRI;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30.07.2005, con deliberazione n. 1444/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 3 agosto 2005.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
5 AGOSTO 2005, N. 19

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

- a) Aux travaux publics d'intérêt régional dont l'acte portant ouverture du marché a été adopté par l'organe compétent avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
- b) Aux marchés pour l'attribution des missions d'ingénierie et d'architecture déjà lancés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 47
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 5 août 2005.

Le président,
Luciano CAVERI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 79

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1703 du 30.05.2005) ;
- présenté au Conseil régional en date du 03.06.2005 ;
- soumis à la III^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 20.06.2005 ;
- examiné par la III^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 29.07.2005 – rapport du Conseiller SANDRI ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 30.07.2005, délibération n° 1444/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 3 août 2005.

«1. Ai fini della presente legge:

- a) per appalti pubblici di lavori si intendono i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, tra un imprenditore ed un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 3, comma 2, aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, o di un'opera costituente un insieme di lavori edilizi esplicanti una funzione economica o tecnica, oppure l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;

- b) si considerano lavori pubblici di interesse regionale gli oggetti dei contratti di cui alla lett. a) rientranti nella competenza legislativa regionale e richiamati nell'art. 3, commi 1, 2 e 3;
- c) per concessione di lavori pubblici si considera un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lett. a) ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
- d) per ciclo di realizzazione del lavoro pubblico si intende l'intero processo che, per fasi distinte, porta alla realizzazione di un'opera dalla sua concezione alla sua accettazione dopo l'esecuzione fisica;
- e) per esecuzione si intende lo sviluppo, fino al suo compimento, di una particolare attività di cui si compone il ciclo di realizzazione dei lavori pubblici;
- f) per procedure di affidamento dei lavori si intende il sistema di appalto o di concessione di lavori pubblici;
- g) per soggetto promotore si intende un soggetto di diritto privato, avente i requisiti previsti dalla presente legge nonché dalla vigente normativa comunitaria e statale, per accedere, in qualità di concessionario, ad una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero, in qualità di socio privato, ad una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36, il quale si impegni a finanziare la realizzazione di un'opera in grado di soddisfare un bisogno collettivo mediante capitale di rischio di fonte privata o in parte pubblica, nel rispetto della disciplina prevista nell'art. 37;
- h) per appalti pubblici di servizi si intendono i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice avente per oggetto i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, fermi restando gli obblighi di iscrizione agli albi professionali previsti dalla vigente normativa nazionale;
- i) per importo si intende il valore economico dei singoli contratti, sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- l) per soglia comunitaria si intende il limite di valore previsto dalla vigente normativa comunitaria, al netto dell'IVA, per l'applicabilità delle disposizioni in esse contenute.».

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ L'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«Art. 3

(Ambito di applicazione della legge)

1. Le norme della presente legge si applicano ai lavori pubblici di interesse regionale relativi alla realizzazione di nuove opere, alla manutenzione ordinaria programmata, nonché agli adeguamenti strutturali, funzionali e normativi delle opere esistenti, alle bonifiche e al recupero di aree.
2. Ai fini della presente legge sono considerati lavori pubblici di interesse regionale i lavori aggiudicati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:
 - a) la Regione autonoma Valle d'Aosta;
 - b) i Comuni;
 - c) le Comunità montane;
 - d) gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale

e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lett. a), b), c), ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o di cui un organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, in misura non inferiore alla metà, da componenti designati dai medesimi soggetti;

e) i consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico fra i soggetti di cui al presente comma.

3. Le stesse norme, in quanto espressamente richiamate, si applicano altresì agli altri enti aggiudicatori o realizzatori intendendosi per tali:

a) i concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, i concessionari in esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di servizi pubblici ed i soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, nonché successive modificazioni ed integrazioni;

b) i soggetti, enti e società privati relativamente ai lavori, opere ed impianti di cui all'allegato A della presente legge, pubblici o di interesse pubblico, per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale e in conto interessi delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, che complessivamente superino il cinquanta per cento dell'importo complessivo, limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 500.000 ECU, IVA esclusa. Ai fini dell'applicabilità della presente legge si intendono per lavori, opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico quelli relativi a beni di proprietà pubblica o destinati a divenire di proprietà pubblica o comunque destinati ad una gestione pubblica sotto qualsiasi forma. Restano viceversa esclusi i lavori, opere ed impianti relativi a beni destinati a rimanere in proprietà privata e nella disponibilità dei soggetti privati destinatari del contributo o sovvenzione;

c) i consorzi di miglioramento fondiario, le cooperative agricole, le consorterie e le associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, qualora il contributo erogato dalle amministrazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c), superi il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile; nei confronti di tali soggetti trovano applicazione esclusivamente l'art. 15, commi 4, 5 e 6, con il limite di 50.000 ECU, IVA esclusa, per opere da eseguire in economia o mediante cottimo fiduciario, nonché gli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 e 33, con l'avvertenza che nei loro confronti debbano intendersi inoperanti i rinvii ad altre disposizioni dettate dalla presente legge e ad essi non applicabili.

4. La presente legge disciplina in via esclusiva i lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria. La presente legge disciplina inoltre i lavori pubblici di interesse regionale di importo pari o superiore a tale limite relativamente agli aspetti non disciplinati dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario. Il controlavoro in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione degli importi di cui alla presente legge è quello determinato dalla nor-

mativa statale di adeguamento al diritto comunitario in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della vigente normativa nazionale e comunitaria. Quando un'opera è ripartita in lotti funzionali, le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento all'importo di ciascuno di essi, avuto riguardo a quanto stabilito nell'art. 8, comma 10. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la normativa statale, con particolare riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificata, da ultimo, dalla legge 18 novembre 1998, n. 415.».

Note all'articolo 3:

⁽³⁾ Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«3. Alla tutela degli interessi pubblici nelle varie fasi, nonché alla loro rispondenza ad una unitarietà di indirizzo, provvede il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, che deve essere nominato o identificato contestualmente all'avvio della progettazione preliminare di cui all'art. 12. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a nominare od identificare il coordinatore all'interno della propria struttura. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico assume le funzioni attribuite al responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7, comma 1, della l. 109/1994, e successive modificazioni.».

⁽⁴⁾ Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«Al momento dell'affidamento della progettazione preliminare e quindi dell'avvio del ciclo di realizzazione di ogni singolo lavoro pubblico, il coordinatore, laddove ritenga necessaria la collaborazione di risorse professionali esterne al soggetto di appartenenza, provvede ad individuarle per l'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e, con proposta motivata, richiede al competente organo deliberativo di procedere alla investitura di cui al comma 9.».

⁽⁵⁾ Il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 3, comma 8, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«8. Per i lavori direttamente eseguiti dalla Regione, il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico è nominato, con ordine di servizio, dal dirigente della struttura regionale preposta alla realizzazione del lavoro pubblico, il quale può anche riservarsi questa funzione. Possono essere nominati soltanto funzionari regionali appartenenti alla carriera tecnica, inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore all'ottava, ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 45. Nell'atto di nomina il dirigente competente può, inoltre, stabilire quali funzioni riserva a se stesso e quali

attribuisce direttamente al soggetto nominato, tra quelle di cui al comma 5 nonché tra le ulteriori funzioni che la presente legge attribuisce alla competenza del coordinatore del ciclo. Qualora alcune funzioni, all'interno delle fasi del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, siano svolte da strutture specialistiche interne all'ente, il dirigente competente può nominare, in base alla vigente normativa regionale, uno o più soggetti ai quali affidare le predette funzioni, fermo restando in capo al coordinatore del ciclo l'onere di mantenersi informato sullo svolgimento delle funzioni predette. Per i lavori di competenza di amministrazioni aggiudicatrici e di enti aggiudicatori o realizzatori diversi dalla Regione, il coordinatore è individuato in conformità ai rispettivi ordinamenti statuari e regolamentari; in difetto è designato dal segretario generale dell'ente o dalla figura corrispondente. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), con apposito regolamento, stabiliscono i compiti e le funzioni del coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, fermo restando l'onere, in capo al coordinatore del ciclo, di vigilare sullo svolgimento dell'intero ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico.».

⁽⁶⁾ Il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«9. Anche con riferimento agli obiettivi di formazione e di valorizzazione delle strutture interne delle amministrazioni aggiudicatrici, la collaborazione delle figure professionali esterne di cui al comma 7 deve avvenire soltanto a tempo determinato ed in favore di società di servizi o di professionisti aventi competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale necessarie per supportare il coordinatore nello sviluppo del ciclo di realizzazione di uno o più lavori pubblici. La predetta attività di supporto è esercitata da società di servizi o da unità interdisciplinari che devono preferibilmente assumere la forma di associazioni professionali. Gli organi deliberativi di cui al comma 7 procedono all'investitura previo accertamento del possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica e professionale, desumibili dall'indicazione di idonee referenze da parte dei singoli professionisti utilizzati e con particolare riferimento allo svolgimento di attività professionali svolte nei settori connessi ai lavori pubblici. Deve altresì essere accertata la capacità di integrazione delle risorse specialistiche offerte con l'indicazione esplicita del soggetto responsabile dell'organizzazione e della coordinazione. L'atto di investitura è altresì subordinato alla prestazione di un'adeguata polizza da parte di una compagnia di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità professionale. Qualora l'importo complessivo dell'incarico sia superiore alla soglia comunitaria, le procedure d'affidamento sono quelle previste dall'art. 20.».

⁽⁷⁾ Il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«10. I professionisti, appartenenti alle società di servizi o alle unità interdisciplinari di cui al comma 9, per tutta la durata del loro incarico di supporto al coordinatore, non possono assumere altri incarichi inerenti al ciclo di realizzazione dei lavori pubblici a cui sono preposti, né altri incarichi che siano obiettivamente incompatibili secondo le regole deontologiche comunemente seguite dagli ordinamenti professionali.».

Nota all'articolo 4:

⁽⁸⁾ L'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«Art. 5
(Forme di cooperazione fra enti locali)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), per l'esercizio dei compiti previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di insufficienza delle loro strutture tecnico-amministrative, soprattutto con riferimento alla realizzazione di cicli di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, IVA esclusa, possono prevedere forme di cooperazione individuando l'ente che, in quanto prescelto, svolga funzione di coordinamento.
2. I rapporti tra l'ente prescelto per il coordinamento di cui al comma 1 e l'ente delegante sono regolamentati da una convenzione stipulata dai rispettivi organi competenti. Le funzioni e le responsabilità inerenti alla tutela dei contenuti patrimoniali del lavoro pubblico restano in capo ai singoli enti.
3. L'ente prescelto di cui al comma 1 deve essere individuato sulla base dei requisiti necessari per l'espletamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico di cui all'art. 4 e delle capacità tecnico-organizzative richieste per l'esercizio delle funzioni attribuite al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. La convenzione di cui al comma 2 deve specificare quali funzioni, proprie del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, sono trasferite alla corrispondente figura dell'organo delegato.».

Nota all'articolo 5:

⁽⁹⁾ Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, già sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

- «4. I bisogni di cui al comma 2 possono essere oggetto di studi di fattibilità finalizzati all'individuazione dei lavori strumentali al loro soddisfacimento. La redazione dei suddetti studi fa capo alle strutture tecniche dei singoli assessorati competenti. Qualora le strutture tecniche risultino inadeguate possono essere supportate da risorse specialistiche esterne scelte ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).».

Nota all'articolo 6:

⁽¹⁰⁾ Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, già sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

- «5. Nel programma regionale di previsione sono altresì compresi:
 - a) i lavori pubblici finanziati con capitale di rischio sottoscritto anche da soggetti privati, nonché i lavori pubblici di competenza degli enti locali che concorrono in modo rilevante al conseguimento dei bisogni individuati dagli atti programmatici di cui all'art. 6, comma 3 o che siano a completamento di lavori già iniziati dall'Amministrazione regionale;
 - b) il programma relativo alla manutenzione di cui all'art. 18;

c) l'indicazione del periodo di tempo di utilizzo dell'opera pubblica trascorso il quale l'ente destinatario finale è tenuto ad eseguire la verifica di cui all'art. 10, comma 1.».

Note all'articolo 7:

⁽¹¹⁾ L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, già sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«Peraltro, qualora sopravvengano particolari esigenze di interesse pubblico, recepite in una congrua motivazione, restano salve le speciali procedure di variante previste dall'art. 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), come modificati, da ultimo, dalla l. 415/1998, e agli artt. 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).».

⁽¹²⁾ Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, già sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«6. I lavori pubblici non ricompresi nel piano regionale operativo di cui al comma 2 non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, con esclusione dei lavori di cui all'art. 38.».

Nota all'articolo 8:

⁽¹³⁾ Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

- «1. Tutte le progettazioni da eseguirsi in base alla presente legge devono garantire il rispetto dei seguenti principi di carattere generale:
 - a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche prestabilite dal soggetto committente in sede di ordine di servizio o di capitolato d'oneri;
 - b) rispondenza al contenuto precettivo delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e locali applicabili all'intervento oggetto della progettazione;
 - c) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche di descrizione;
 - d) verifica delle implicazioni costruttive delle soluzioni tecniche adottate con riferimento alle tecniche costruttive usuali, anche ai fini della tutela della sicurezza del lavoro;
 - e) previsione, da parte dell'ordine di servizio e del capitolato d'oneri, dell'elenco degli elaborati progettuali da prodursi in relazione al livello o ai livelli di progettazione interessati, nonché dei termini stabiliti per la consegna.».

Note all'articolo 9:

⁽¹⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«1. La progettazione preliminare è redatta allo scopo di definire i lavori pubblici necessari a soddisfare le esigenze

evidenziate negli atti programmatori di cui all'art. 6, comma 3. La progettazione preliminare deve identificare le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro pubblico, accertandone la rispondenza alle norme vigenti, alle condizioni logistiche dell'area di intervento ed alle condizioni geologiche e geotecniche. La progettazione preliminare deve altresì valutare le implicazioni costruttive al fine di stimare i costi impegnati, su base parametrica, con riferimento ai requisiti stabiliti nel capitolato d'onere. Inoltre deve contenere una stima sommaria dei tempi di esecuzione, dei costi dell'intervento e delle risorse finanziarie necessarie, nonché identificare gli atti ed i procedimenti amministrativi richiesti per il completamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.».

⁽¹⁵⁾ Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«4. Nel caso di lavori sul patrimonio pubblico esistente, la progettazione preliminare dev'essere corredata di un adeguato rilievo dello stato di fatto, al fine di verificarne la compatibilità con i contenuti progettuali dell'intervento proposto.».

Note all'articolo 10:

⁽¹⁶⁾ Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«3. La progettazione definitiva deve in particolare contenere:

- a) le relazioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), e successive modificazioni, corredate di indagini sulle condizioni dell'area oggetto dell'intervento;
- b) le planimetrie di inquadramento dell'intervento sotto i profili urbanistico, paesaggistico e logistico-infrastrutturale;
- c) il dimensionamento preliminare delle eventuali strutture;
- d) la rappresentazione schematica delle opere impiantistiche;
- e) gli elaborati grafici nella scala prevista dal capitolato d'onere;
- f) le specifiche tecniche dei principali materiali prescelti;
- g) i computi metrici estimativi preliminari, redatti nel rispetto delle disposizioni del capitolato d'onere.».

⁽¹⁷⁾ Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, già sostituito dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«4. La fase relativa alla progettazione definitiva si conclude con il rilascio degli assenti e delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 7, ovvero con la conclusione dell'accordo di programma di cui al medesimo art. 8, comma 7, o con la sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'art. 8, comma 8, ove non già acquisiti nella progettazione preliminare.».

Nota all'articolo 11:

⁽¹⁸⁾ L'articolo 14 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«Art. 14
(Contenuto della progettazione esecutiva)

1. La progettazione esecutiva è eseguita allo scopo di avviare le gare d'appalto, consentire alle imprese di redigere le offerte ed organizzare, secondo la regola dell'arte, l'esecuzione in cantiere del lavoro pubblico. La progettazione esecutiva, pertanto, deve sviluppare, in modo puntuale e completo, tutte le voci elementari di lavorazione che compongono le opere, identificate nella progettazione definitiva, le relative dimensioni, quantità e caratteristiche tecnico-costruttive, attraverso l'elaborazione dei documenti progettuali di dettaglio di cui al comma 3.
2. La progettazione esecutiva sviluppa in dettaglio la progettazione definitiva senza alterarne i contenuti, tranne i casi in cui:
 - a) siano apportabili migliorie qualitative non influenti sul costo e sulle soluzioni progettuali già definite;
 - b) siano riscontrati errori od omissioni delle precedenti fasi di progettazione;
 - c) sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, applicabili all'intervento oggetto di progettazione.
3. La progettazione esecutiva deve in particolare contenere:
 - a) le planimetrie, le sezioni, le relazioni di calcolo, i dettagli costruttivi, i particolari architettonici e strutturali, le specifiche tecniche dei materiali ed il computo metrico estimativo. Il predetto computo deve altresì contenere l'esatta identificazione delle forniture ai fini della puntuale evidenziazione delle categorie di opere oggetto di subappalto. Per le componenti impiantistiche i documenti devono contenere altresì gli elaborati progettuali di dettaglio relativi alla dimensione, ubicazione e percorso degli impianti, le specifiche tecniche dei materiali, i calcoli del loro dimensionamento, nonché la quantificazione dei relativi costi;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari ed elementari e delle opere compiute ovvero la lista delle voci elementari di lavorazione e delle forniture, con riferimento ai computi metrico-estimativi, nonché l'elenco delle lavorazioni costituenti la parte a misura del contratto di cui all'art. 15, comma 4;
 - c) il programma sommario di esecuzione dei lavori in cantiere;
 - d) l'analisi di eseguibilità dei lavori, con riferimento alle tecniche costruttive, in coerenza con il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);
 - e) l'analisi delle problematiche di manutenzione delle opere comprensive della relativa componente impiantistica;
 - f) una dichiarazione di conformità con quanto prescritto dai pareri espressi secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di tutela ambientale.
4. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, accerta la conformità della progettazione alle prescrizioni di cui al presente articolo. Provvede altresì all'integrazione degli elaborati tecnici di cui al comma 3, con un programma finanziario aggiornato in modo puntiforme con le indicazioni finali relative ai costi ed ai tempi di esecuzione delle

opere, nonché alle modalità ed ai tempi di erogazione del finanziamento.».

Nota all'articolo 12:

⁽¹⁹⁾ L'articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«Art. 15

(Disciplina dell'esecuzione di lavori pubblici)

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di una progettazione esecutiva verificata e accertata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, espressamente accettata, in sede di presentazione dell'offerta come eseguibile secondo regola d'arte, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e comunque con l'esclusione dei lavori riguardanti la manutenzione periodica di cui all'art. 18 e dei casi di cui all'art. 24, commi 2 e 3.
2. L'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica da parte del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, dell'avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:
 - a) redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14;
 - b) redazione del capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 30;
 - c) verifica del piano finanziario;
 - d) verifica della persistenza dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi richiesti per la realizzazione del lavoro pubblico;
 - e) conseguimento della disponibilità delle aree occorrenti per l'intervento.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione esclusivamente i lavori pubblici realizzati con la concorrenza, totale o parziale, di capitale privato, e ove la concessione abbia ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la gestione delle opere, secondo quanto previsto dall'art. 35.
4. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), a misura, ai sensi dell'art. 326, comma 3, della l. 2248/1865, all. F, ovvero in forma mista, a corpo ed a misura, ai sensi dell'art. 329 della l. 2248/1865, all. F. I contratti stipulabili interamente a misura sono esclusivamente quelli relativi agli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, programmata e periodica.
5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, di importo non superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, si può procedere anche in economia, con il sistema dell'amministrazione, delle convenzioni o del cottimo fiduciario. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell'appaltatore, non sia possibile assicurare il compimento del lavoro nel termine prefissato dal contratto, ai sensi dell'art. 341 della l. 2248/1865, all. F, ovvero qualora il contratto di appalto sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'art. 340 della l. 2248/1865, all. F, oppure si sciogla per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso. Il limite di importo di cui al presente comma può altresì essere superato nel caso in cui sia stato dichiarato lo

stato di calamità naturale. In tale caso i lavori dichiarati di imperiosa urgenza sono oggetto di deroga a qualsiasi atto autorizzativo e/o nullaosta.

6. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, per i lavori pubblici ivi contemplati continua a trovare applicazione il regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia), come modificato dal regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 8, fintanto che il Consiglio regionale non provveda altrimenti in sede regolamentare. Tale regolamento è applicabile altresì alle altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 2, fintanto che le stesse amministrazioni non provvedano a modificare od integrare le disposizioni di dettaglio in conformità ai rispettivi ordinamenti.
7. Per la revisione dei prezzi, il subappalto, salvo quanto previsto dall'art. 33, il cottimo, le prestazioni di garanzia, salvo quanto previsto dall'art. 34, le coperture assicurative, le anticipazioni alle imprese aggiudicatarie, gli acconti, la cessione di credito, le proroghe del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, le riserve delle imprese esecutrici, salvo quanto previsto dall'art. 17, si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa statale in materia di lavori pubblici.
8. Fermo restando il disposto dell'art. 5, le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.
9. La consegna dei lavori, una volta completate le procedure di aggiudicazione, avviene secondo le modalità stabilite dal capitolato generale e dal capitolato speciale di cui all'art. 30, con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi occorrenti per l'apertura del cantiere, nonché alla documentazione di cui all'art. 30, comma 3, lett. g).».

Note all'articolo 15:

⁽²⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, già sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare la funzione di direzione dei lavori, per carenza delle necessarie risorse tecniche specialistiche, accertata, per l'Amministrazione regionale, dal dirigente del dipartimento del quale fa parte la struttura dirigenziale preposta all'esecuzione dell'opera, detta funzione è affidata, in via prioritaria, al progettista incaricato, nonché ad altri soggetti scelti con le procedure previste dagli artt. 19, 20 e 21. Detta priorità non opera quando il costo stimato del servizio di direzione lavori, sommato al costo del servizio di progettazione, al netto delle maggiorazioni per incarico parziale, supera il limite di 200.000 ECU.».

⁽²¹⁾ Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«5. I tecnici incaricati di funzioni di direzione lavori rispondono di eventuali manchevolezze, errori e ritardi nella propria attività e sono tenuti a stipulare in favore dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore apposita polizza assicurativa per responsabilità professionale, nei limiti di cui all'art. 34, comma 7. Qualora i tecnici incaricati siano interni all'amministrazione il costo della polizza è a carico dell'amministrazione stessa.».

Note all'articolo 16:

⁽²²⁾ Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«3. Le operazioni di collaudo di cui al comma 1 devono compiersi entro sei mesi dalla data del loro avvio e si concludono con il collaudo amministrativo.»

⁽²³⁾ Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, su motivata proposta del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, possono, in considerazione della particolare localizzazione dell'opera, prevedere nel capitolato speciale d'appalto termini diversi di avvio e di completamento delle operazioni di collaudo laddove non sostituito dal certificato di regolare esecuzione, di cui al comma 5, in relazione alla natura tecnica delle opere oggetto del collaudo medesimo. In ogni caso, il termine massimo dell'ultimazione del collaudo non deve superare i nove mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2. L'ultimazione di tali operazioni dev'essere approvata dall'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice entro i due mesi successivi a tale data.»

⁽²⁴⁾ Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«5. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, l'espletamento delle operazioni di collaudo, di cui ai commi 2 e 3, è sostituito dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto a cura del direttore dei lavori di cui all'art. 16, comma 1, e vistato dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Se il direttore dei lavori è esterno all'amministrazione aggiudicatrice, al rilascio del suddetto certificato provvede direttamente il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. La sostituzione al collaudo può avvenire altresì per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 ECU e un milione di ECU, IVA esclusa, ove prevista da apposita deliberazione della Giunta regionale o dall'organo deliberativo competente per le altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori o realizzatori. In ogni caso il certificato di regolare esecuzione deve contenere l'indicazione degli elementi comprovanti l'avvenuto collaudo statico, con esito positivo, nel rispetto della vigente normativa. Tale certificato di regolare esecuzione dev'essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2, ed approvata entro i due mesi successivi a tale data.»

⁽²⁵⁾ Il comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«6. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono interrotti qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o di esecuzione che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità. Gli oneri derivanti da errori di proget-

tazione sono imputabili al progettista, che ne risponde ai sensi dell'art. 32, comma 7. Si applica, in ogni caso, il comma 10 dell'art. 28 della l. 109/1994.»

⁽²⁶⁾ Il comma 7bis dell'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come inserito dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«7bis. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.»

⁽²⁷⁾ L'alinea del comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«8. Il collaudo in corso d'opera può avvenire su richiesta del direttore dei lavori o dell'appaltatore per l'accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori. In ogni caso il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi:»

⁽²⁸⁾ Il comma 12 dell'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«12. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano uno o più collaudatori in relazione alle specializzazioni professionali necessarie. Se il numero dei collaudatori è plurimo, dev'essere costituita una commissione di collaudo con l'indicazione del soggetto responsabile del raccordo. I collaudatori sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, ovvero scelti all'esterno sulla base di una selezione incentrata sulla verifica dei requisiti di cui al comma 11, certificata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.»

⁽²⁹⁾ Il comma 14 dell'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«14. La Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, approva con propria deliberazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco regionale dei collaudatori cui affidare, nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali, il collaudo di opere e lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art. 2. Non possono essere affidati incarichi di collaudo a soggetti non iscritti all'elenco regionale dei collaudatori. L'elenco è tenuto ed aggiornato a cura del servizio competente dell'Assessorato dei lavori pubblici.»

⁽³⁰⁾ Il comma 15 dell'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«15. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, i soggetti di cui al comma 14 devono presentare alla struttura centrale di coordinamento, di cui all'art. 40, i documenti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 14.»

⁽³¹⁾ La lettera a) del comma 18 dell'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«a) titolari, amministratori o dipendenti di imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori o comunque esercenti appalti pubblici di lavori;».

Note all'articolo 17:

⁽³²⁾ Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«1. La Regione, con la presente legge, promuove ed attua la prevenzione del degrado delle opere pubbliche di interesse regionale, nonché la salvaguardia del territorio regionale ed il mantenimento dei valori patrimoniali dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, secondo specifici programmi di manutenzione.».

⁽³³⁾ Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«2. Tutte le opere pubbliche, di cui all'art. 3 e di cui all'allegato A, devono essere sottoposte a manutenzione programmata. A tal fine, tutti i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a redigere i programmi di manutenzione di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Gli stessi soggetti devono altresì istituire, con i propri rispettivi atti regolamentari, appositi registri delle manutenzioni, corredati di schede tecniche relative ai diversi componenti, di un elenco delle verifiche periodiche eseguite, delle sostituzioni o rifacimenti effettuati con le specifiche tecniche relative, nonché di analisi periodiche sullo stato di fatto con un intervallo non inferiore al biennio. Tali analisi si concludono con una relazione che identifica le proposte di intervento necessarie al mantenimento o al ripristino del corretto stato d'uso.».

Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«3. Gli atti regolamentari di cui al comma 2 devono disciplinare le modalità con cui viene assicurata la programmazione delle attività di manutenzione nel caso di affidamento in appalto a risorse esterne, fermo restando il mantenimento di compiti di sorveglianza in capo alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli altri enti aggiudicatori o realizzatori.».

⁽³⁴⁾ Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono affidare lo svolgimento dell'intera attività di manutenzione, anche per singole opere o beni o categorie di essi, ad un unico soggetto, di cui all'art. 28, con unica pubblica gara che preveda l'aggiudicazione del relativo contratto, con efficacia da uno a tre anni, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi indicato nel capitolato speciale.».

Note all'articolo 18:

⁽³⁵⁾ Il comma 1bis dell'articolo 19 della legge regionale 20 giugno

1996, n. 12, come inserito dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«1bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi di cui all'allegato IA della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, denominati servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, comprendenti altresì i servizi inerenti agli studi di impatto ambientale relativi ai lavori pubblici.».

⁽³⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«2. Ai fini dell'individuazione del regime applicabile all'affidamento degli appalti di tutti i servizi di cui al presente articolo, la prestazione oggetto dell'incarico non può essere scissa in parti, neppure se corrispondenti all'attività di diverse risorse specialistiche. In tal caso, trattandosi di servizi interdisciplinari, trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 4 ter.».

⁽³⁷⁾ Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, già sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«3. In tutti gli appalti di servizi di cui al presente articolo, l'aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 494/1996, nonché per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni, alle picchettazioni e alla mera redazione grafica degli elaborati progettuali, anche a mezzo di supporti informatici. Resta comunque impregiudicata la responsabilità diretta del prestatore principale dei servizi.».

⁽³⁸⁾ Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come sostituito dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«4. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, nonché i relativi piani di sicurezza e di coordinamento, di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 494/1996, sono redatti:

- a) dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori;
- b) dagli organismi tecnici di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici per legge possono avvalersi;
- c) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) dalle società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice civile, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni

o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;

- e) dalle società di ingegneria costituite nelle forme di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del Codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;
- f) dai raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei fra loro, di cui alle lett. c), d) ed e), con l'obbligo, nel solo caso di affidamenti dei servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, che tale raggruppamento sia già formato nel momento dell'offerta.».

⁽³⁹⁾ Il comma 4bis dell'articolo 19 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come inserito dall'articolo 17, comma 5, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«4bis. Per l'attività di progettazione svolta dai soggetti di cui al comma 4, lett. a) e b), le amministrazioni provvedono alla regolamentazione degli incentivi di cui all'art. 18 della l. 109/1994, così come modificato, da ultimo, dalla l. 415/1998, nonché alla definizione dei limiti e delle modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.».

⁽⁴⁰⁾ Il comma 4ter dell'articolo 19 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come inserito dall'articolo 17, comma 6, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«4 ter. La redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, può essere affidata ai soggetti di cui al comma 4, lett. c), d), e) ed f), in caso di indisponibilità o carenza delle necessarie risorse tecniche e specialistiche, nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, oppure in caso di lavori di particolare complessità, o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze. La sussistenza delle cause di impedimento di cui sopra è attestata, per la Regione, dal dirigente del dipartimento del quale fa parte la struttura dirigenziale preposta all'affidamento dell'incarico e, per le altre amministrazioni, dal proprio legale rappresentante. Le società di cui al comma 4, lett. e), singole o raggruppate ai sensi del comma 4, lett. f), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica organizzazione.».

⁽⁴¹⁾ Il comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 20 giugno

1996, n. 12, come modificato dall'articolo 17, comma 7, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«5. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, l'attività di ingegneria o di architettura deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre in sede di offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, che assume la qualifica di unico mandatario nei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice. Resta ferma l'equiparazione sancita dall'art. 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/50/CEE, per i professionisti iscritti nei registri professionali degli Stati membri dell'Unione europea.».

⁽⁴²⁾ L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«A tal fine i bandi prevedono la presentazione di appositi atti notori ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), fermo restando l'obbligo di verifica nei confronti dell'aggiudicatario.».

⁽⁴³⁾ L'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«L'intera progettazione è comunque sempre sottoscritta dal mandatario di cui al comma 5, che si assume la responsabilità dell'integrazione delle diverse prestazioni specialistiche.».

⁽⁴⁴⁾ Il comma 12 dell'articolo 19 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come sostituito dall'articolo 17, comma 9, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«12. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria avviene secondo le modalità previste dagli artt. 20 e 21.».

Note all'articolo 19:

⁽⁴⁵⁾ Il primo periodo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«alla procedura aperta, cioè al pubblico incanto, limitatamente agli appalti di servizi che prevedano esclusivamente lo sviluppo a livello esecutivo di precedenti studi o progetti relativi ad opere di non rilevante complessità.».

⁽⁴⁶⁾ Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«3. In particolare, la prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi dev'essere accertata sulla base dei requisiti previsti dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs. 157/1995. In ogni caso dev'essere acquisita la dimostrazione di aver svolto nel triennio precedente prestazioni di servizi nell'ambito della specifica competenza professionale ri-

chiesta dal bando. I predetti requisiti devono essere dimostrati in capo alle singole persone fisiche che assumono la responsabilità della prestazione del servizio o di parte di esso, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che intende presentare l'offerta. Nel caso di prestazioni multidisciplinari l'accertamento delle referenze avviene in relazione a ciascuna componente della prestazione e tenuto conto della tipologia e del valore economico della componente medesima. Tali componenti devono esplicitamente essere indicate per tipologia ed importo nel bando.».

⁽⁴⁷⁾ Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

- «4. Gli appalti di cui al comma 2 sono normalmente affidati con il criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), della dir. 92/50/CEE e al d.lgs. 157/1995, con l'obbligo della rigorosa indicazione nel bando o nella lettera di invito del punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di giudizio. L'ordine di importanza di tali parametri deve risultare da una proposta motivata dal coordinatore del ciclo, che dev'essere approvata dall'amministrazione aggiudicatrice contestualmente all'indizione della gara, e basarsi:
- a) sulle qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali;
 - b) sull'economicità dell'opera, fermo restando la qualità progettuale;
 - c) sull'affidabilità tecnica del prestatore del servizio e della sua organizzazione professionale;
 - d) sui termini di consegna delle varie fasi progettuali;
 - e) su altri elementi tecnici di valutazione inseriti nel bando.».

⁽⁴⁸⁾ Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

- «5. Qualora, nel rispetto delle vigenti leggi tariffarie, le amministrazioni aggiudicatrici intendano ricorrere all'affidamento di appalti di servizi mediante il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), della dir. 92/50/CEE e al d.lgs. 157/1995, sono tenute a verificare l'anormalità delle offerte. Tale accertamento è obbligatorio per le offerte che presentano un prezzo inferiore alla media dei prezzi delle offerte accettate. Il calcolo del prezzo medio è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. Lo svolgimento della verifica avviene secondo le modalità dell'art. 37 della dir. 92/50/CEE e del d.lgs. 157/1995. In caso di parità di offerte valide si procede con sorteggio, in sede di gara, all'individuazione dell'aggiudicatario. Le offerte giudicate anormalmente basse e, pertanto, non accettabili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori o realizzatori sono comunicate al competente ordine professionale.».

⁽⁴⁹⁾ Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

- «6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva i bandi-tipo predisposti dalla commissione di cui all'art. 19, comma 11, da utilizzare per l'appalto dei servizi di cui al comma 2; in assenza, si utilizzano gli schemi allegati al d.lgs.

157/1995. I bandi relativi ai pubblici concorsi di progettazione di cui al comma 2, lett. b), devono riportare l'ammontare del premio che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori intendono riconoscere al vincitore per acquisire la proprietà della progettazione vincente. Lo stesso bando deve indicare altresì la somma da attribuire ai concorrenti ritenuti meritevoli dalla commissione di giudicazione a titolo di rimborso spese. Tale somma non deve essere inferiore al cinquanta per cento del premio fissato in favore del vincitore. In tale ipotesi il bando deve precisare che ai vincitori del concorso possono essere affidati, mediante procedura negoziata senza pubblicazione dei bandi di gara, tutti i conseguenti appalti pubblici di servizi inerenti al medesimo lavoro pubblico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c), della dir. 92/50/CEE e del d.lgs. 157/1995.».

Note all'articolo 20:

⁽⁵⁰⁾ Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

- «1. Per l'affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori individuano, nell'avviso di cui al comma 2, ovvero nel bando o in un atto regolamentare emanato anteriormente all'atto di affidamento, i requisiti minimi di esperienza professionale, desumibili dal curriculum, richiesti in considerazione della complessità e del valore economico dell'oggetto dell'incarico. Allo stesso modo, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, individuano gli eventuali ulteriori elementi preferenziali, oltre a quelli riscontrabili nella valutazione dei curricula, nel rispetto dei principi di logicità e di parità di trattamento dei candidati. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori che affidano servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura per un ammontare annuo pari o superiore a 750.000 ECU, adottano, inoltre, criteri di rotazione.».

⁽⁵¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

- «3. Per gli appalti di servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria l'avviso di cui all'art. 20, comma 1, costituisce una forma di pubblicità sufficiente per tutti i servizi che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori intendono affidare nei dodici mesi successivi prendendo in considerazione i curricula pervenuti nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso.».

⁽⁵²⁾ Il comma 3bis dell'articolo 21 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come inserito dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

- «3bis. Per gli appalti di servizi di ingegneria e di architettura non richiedenti specifica esperienza professionale e di importo inferiore a 40.000 ECU, al fine anche di agevolare l'accesso alla professione ai tecnici neoabilitati, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono procedere

all'affidamento ai soggetti di cui all'art. 19, comma 4, lett. c) e d) di loro fiducia, previa pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 21, comma 2.».

Nota all'articolo 21:

⁽⁵³⁾ L'articolo 22 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«Art. 22

(Qualificazione degli appalti di lavori pubblici superiori alla soglia comunitaria)

1. I lavori pubblici di interesse regionale possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati sulla base della vigente normativa. Dall'entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici nei casi contemplati dall'art. 24 della dir. 93/37/CEE, nonché dalla vigente normativa statale. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione, nonché quanto previsto dalla vigente normativa statale in tema di sospensione delle imprese dall'Albo nazionale dei costruttori.».

Nota all'articolo 23:

⁽⁵⁴⁾ L'articolo 24 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«Art. 24

(Procedure di scelta del contraente negli appalti di lavori pubblici di interesse regionale)

1. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo superiore al limite di cui all'art. 23, comma 1, sono affidati mediante procedura aperta, cioè con l'asta pubblica, ove ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero mediante procedura ristretta, cioè con licitazione privata, ove soltanto i concorrenti invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare offerta. Il ricorso alla procedura negoziata, cioè alla trattativa privata, preceduta o meno dalla pubblicazione di un bando di gara, è consentito soltanto nelle ipotesi eccezionali tassativamente previste dall'art. 27, ove le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse le condizioni del contratto.
- Ibis. Nella procedura aperta e nella procedura ristretta, per l'affidamento degli appalti di cui al comma 1, si procede, quanto alle forme di pubblicità degli avvisi di gara, in conformità all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata), come modificato dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, e, quanto ai termini, ai sensi della vigente normativa nazionale. Nella procedura aperta, relativa agli appalti di cui al comma 4, il bando di gara è pubblicato, con l'osservanza dei termini fissati dalla normativa nazionale vigente, negli appositi albi presso la stazione appaltante e il Comune sede dell'intervento, e, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), anche per estratto presso l'Amministrazione regionale.
2. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso soltanto in seguito a motivata decisione delle amministrazioni aggiudicatrici, sentito il parere del dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, per la realizzazione di opere com-

plesse ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richiede il possesso di competenze specifiche o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate e specialistiche, la cui manutenzione richieda un periodo medio-lungo di attività. Lo svolgimento della gara è effettuato su una progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 12, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni delle condizioni funzionali, economiche e tecniche inderogabili.

3. Gli appalti che abbiano per oggetto impianti speciali possono essere affidati anche sulla base della progettazione definitiva qualora il dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, con relazione motivata, accerti che la progettazione esecutiva comporterebbe l'identificazione di un numero ristretto di candidati. In tal caso, la redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14 avviene a cura e a spese dell'appaltatore che provvede alla trasmissione della medesima, entro i termini e con le modalità indicate nel capitolato speciale, al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione. Tale verifica costituisce il presupposto per l'inizio dei lavori. Nell'ipotesi di applicazione del presente comma, il capitolato speciale di cui all'art. 30, commi 3 e 4, deve obbligatoriamente stabilire i criteri di calcolo delle penali per il ritardo, le specifiche tecniche per la verifica delle rispondenze della progettazione esecutiva con i precedenti livelli di progettazione, le modalità di contestazione di eventuali inadempimenti e della loro correzione a cura e a spese dell'appaltatore, nonché i presupposti per la risoluzione del contratto e per l'incameramento della cauzione di cui all'art. 34, comma 1, in caso di persistenza degli inadempimenti. Gli appalti di cui al presente comma, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 4, debbono, in ogni caso, essere stipulati a corpo, ai sensi dell'art. 326 della l. 2248/1865, all. F.
4. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, aventi importo inferiore al limite fissato ai sensi dell'art. 23, comma 1, fatte salve le ipotesi di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 27, o di ricorso all'appalto-concorso di cui all'art. 25, comma 4, sono sempre affidati, sulla base del sistema di qualificazione di cui all'art. 23, mediante procedura aperta, cioè con l'asta pubblica ove ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero mediante procedura ristretta di cui all'art. 26.
5. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatori o realizzatori, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
 - a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure aperte prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedura ristretta, di appalto-concorso o di gara informale che precede la procedura negoziata, prima della comunicazione ufficiale, da parte del soggetto appaltante o concedente, dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.».

Nota all'articolo 24:

⁽⁵⁵⁾ L'articolo 24 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«Art. 25

(Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici)

1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, salvo le tassative ipotesi previste dall'art. 27, può avvenire:
 - a) col criterio del prezzo più basso, nel caso di ricorso a procedura aperta, cioè ad asta pubblica, ovvero di ricorso a procedura ristretta mediante licitazione privata;
 - b) col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla valutazione comparata di cui al comma 3, nel caso di ricorso alla procedura dell'appalto concorso.
2. Per l'identificazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, l'offerta è formulata:
 - a) per i contratti da stipulare a misura mediante l'indicazione di un ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o sottosistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5 della l. 14/1973, per quanto compatibile;
 - b) per i contratti da stipulare a corpo mediante l'indicazione del prezzo a corpo offerto risultante dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari indicati dal concorrente per le quantità riportate per le corrispondenti voci nella lista delle categorie di lavori e forniture definite nei documenti di gara, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo posto a base di gara;
 - c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura mediante l'offerta a prezzi unitari di cui alla lett. a), per la parte a misura, e l'indicazione dei prezzi a corpo offerti, con le modalità di cui alla lett. b), per la parte a corpo, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo e a misura posto a base di gara.
3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 1, lett. b), prende in considerazione, congiuntamente al prezzo computato in base al comma 2, le proposte migliorative offerte dai concorrenti con riferimento ai tempi di ultimazione dei lavori, alle cauzioni e coperture assicurative, nonché al periodo di garanzia per le componenti impiantistiche e alla struttura organizzativa prevista per l'esecuzione del lavoro pubblico.
4. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene sempre con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
 - a) il prezzo;
 - b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
 - c) gli ulteriori requisiti previsti dal comma 3;
 - d) il costo di utilizzazione e di manutenzione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il bando di gara ovvero la lettera d'invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto devono indicare le modalità di attribuzione del punteggio in forma percentuale da attribuire a ciascun elemento di giudizio e la formula numerica con la quale individuare l'offerta più vantaggiosa. L'ordine di importanza degli elementi di giudizio deve risultare da una proposta motivata del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, che deve essere approvata dall'amministrazione aggiudicatrice contestualmente alla progettazione preliminare o esecutiva, a seconda che si tratti di appalto-concorso ovvero di procedura aperta o ristretta aggiudicate con il criterio di cui al comma 1, lett. b). Tale proposta deve altresì contenere una puntuale indicazione delle ragioni eccezionali che possono eventualmente indurre a non attribuire la prevalenza di punteggio alla valutazione della componente economica.
6. Negli stessi casi di cui ai commi 3 e 4, l'aggiudicazione è affidata ad una commissione giudicatrice nominata, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, dall'organo competente nel rispetto dei criteri di imparzialità e di competenza che, sulla base della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, sono puntualizzati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della dir. 93/37/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte, esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al settantacinque per cento di quello posto a base d'asta.
8. Per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, e superiore al limite di cui all'art. 23, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori procedono alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del comma 7. Quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, le amministrazioni aggiudicatrici, e gli enti aggiudicatori o realizzatori, possono comunque chiedere le giustificazioni di cui al comma 7.
9. Nelle gare per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art. 23, comma 1, ad intervenuta operatività dell'albo regionale di preselezione, nonché dell'elenco prezzi di cui all'art. 42 e, in ogni caso, quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, le amministrazioni aggiudicatrici, e gli enti aggiudicatori o realizzatori, possono stabilire, nel bando di gara, quale procedura adottare, tra quelle previste nei commi 7 e 8. Nel caso in cui il bando preveda la procedura di valutazione dell'anomalia delle offerte, sulla base della normativa comunitaria, la verifica è effettuata confrontando l'offerta espressa in termini di offerta prezzi, per le opere a misura, con i prezzi minimi di riferimento riscontrabili nell'elenco prezzi di cui all'art. 42 e valutando le giustificazioni, prodotte dall'offerente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione, relativamente alle sole voci di prezzo che si discostano per difetto dal minimo di riferimento. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, verificata l'offerta con esito positivo, autorizza l'aggiudicazione definitiva, mentre, in caso di esito negativo, sottopone ad analogha verifica l'offerta che segue in graduatoria fino ad individuare l'offerta non anomala.

10. La procedura di valutazione dell'anormalità delle offerte deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data dell'esperimento della gara a cura del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.
11. Nelle procedure aperte e ristrette, ove sia previsto il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, lett. a), l'ufficiale rogante o il seggio di gara investiti dall'amministrazione aggiudicatrice provvedono nel verbale di gara all'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l'aggiudicatario e vincola l'amministrazione aggiudicatrice solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente ai sensi dell'art. 5 della l.r. 45/1995, o, per gli enti diversi dalla Regione, dal competente organo.
12. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione dell'amministrazione circa l'intervenuta aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario produce al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, l'amministrazione incamera la cauzione provvisoria ed ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.
13. Nella procedura aperta o ristretta, ove sia previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 1, lett. b), nonché nell'appalto-concorso, nella procedura negoziata e nella concessione di lavori pubblici, l'aggiudicazione definitiva avviene sempre con provvedimento del dirigente competente o del competente organo deliberativo su proposta della commissione giudicatrice che deve pronunciarsi entro trenta giorni. Entro quindici giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione l'organo competente invita l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto.».

Nota all'articolo 25:

⁽⁵⁶⁾ L'articolo 26 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25, prevedeva quanto segue:

«Art. 26
(Procedura ristretta)

1. Per l'affidamento con la procedura ristretta di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo di candidati che si intendono invitare. In tal caso il numero massimo e il numero minimo non possono essere inferiori, rispettivamente, a trentuno e a sei. In carenza di domande di partecipazione il numero minimo può essere raggiunto attraverso la diramazione diretta di invito a soggetti aventi i requisiti. Qualora il numero dei candidati sia superiore al massimo prefissato, prima di avviare l'esame dei requisiti di prequalificazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori procedono alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati.
2. Per l'affidamento dei lavori pubblici, rientranti nell'ambito di operatività dell'albo regionale di preselezione, ovvero ricompresi negli ex settori esclusi di cui alla dir. 93/38/CEE e al d.lgs. 158/1995, il soggetto appaltante, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), provvede alla pubblicazione, per venti giorni consecutivi, presso gli appositi albi della stazione appaltante, del Comune sede dell'intervento e presso l'Assessorato regionale competente in materia di

opere pubbliche, di apposito bando. I soggetti appaltanti, di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), provvedono alla pubblicazione, per venti giorni consecutivi, presso i propri albi pretori e, per estratto, presso l'albo pretorio dell'Amministrazione regionale, di apposito bando. Le lettere di invito, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono inviate a tutti i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano inoltrato domanda, corredata dalle prescritte dichiarazioni, nei termini previsti dal bando di gara.

3. Nella procedura di cui al comma 2, il termine previsto dalla lettera di invito per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di invio della lettera stessa. Tale termine può essere ridotto a quindici giorni nel caso in cui il coordinatore del ciclo, di cui all'art. 4, comma 3, attesti la sussistenza di una situazione di urgenza.
4. Qualora il numero delle imprese iscritte all'Albo regionale di preselezione, di cui all'art. 23, aventi singolarmente i requisiti di iscrizione richiesti, sia inferiore a sei, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori possono ricorrere alla procedura ristretta. In questi casi, qualora il numero di domande di partecipazione ammissibili di concorrenti, sia inferiore a sei, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono alla pubblicazione di apposito bando al fine di consentire la partecipazione alla gara anche alle imprese non iscritte all'albo regionale di preselezione. In tal caso, il numero dei candidati da invitare dev'essere ricompreso tra un minimo di sei ed un massimo di ventuno. Qualora il numero di candidati sia superiore a ventuno, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla scelta secondo le modalità di cui al comma 1, ferma restando la validità delle domande pervenute in esito al primo bando.
- 4bis. Per l'aggiudicazione di lavori pubblici di importo inferiore ad euro 1.500.000 può trovare applicazione la licitazione privata semplificata, come definita dall'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio di aggiudicazione stabilito in base a quanto previsto dall'articolo 25, comma 9.
- 4ter. I criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 4bis sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.».

Nota all'articolo 26:

⁽⁵⁷⁾ L'articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«Art. 27
(Procedura negoziata)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nonché gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, possono affidare gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale superiori alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata, preceduta o meno dalla pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 7 della dir. 93/37/CEE.
2. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, con particolare riferimento al caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affi-

- damento degli appalti, ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 5.
3. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale inferiori all'importo di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. 109/1994, così come modificata, da ultimo, dalla l. 415/1998, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).
 4. L'affidamento di appalti di lavori pubblici a procedura negoziata, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, è preceduto da una gara informale alla quale devono essere invitati almeno sei concorrenti con precedenza assoluta per le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione di cui all'art. 23, fatta salva la possibilità di motivato affidamento diretto ai subappaltatori per il completamento dei lavori dagli stessi precedentemente intrapresi. L'eventuale verifica di anomalia è effettuata utilizzando il criterio di cui all'art. 25, comma 9.
 5. Gli affidamenti di appalti mediante procedure negoziate di cui al comma 1 possono essere deliberati dalle amministrazioni aggiudicatrici soltanto sulla base di una motivata proposta o di un motivato parere del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. I relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
 6. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti con procedura negoziata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette. Per altro, laddove le imprese iscritte nell'albo regionale di preselezione di cui all'art. 23 non siano in numero sufficiente ad integrare il numero minimo stabilito nel comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad invitare imprese non iscritte purché in possesso dei requisiti necessari per una pronta e sollecita esecuzione del lavoro pubblico.
 7. Nessun lavoro pubblico può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4.»

Nota all'articolo 27:

⁽⁵⁸⁾ L'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«Art. 28
(Soggetti ammessi alle gare)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:
 - a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e successive modificazioni, e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato);
 - c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
 - d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lett. a), b) e c) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito, o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capo-

- gruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - e) i consorzi dei concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile;
 - f) altri soggetti consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e statali.
- 1bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
 2. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori ai soggetti di cui al comma 1, lett. b) e c), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate. I requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché dell'organico medio annuo, sono computati cumulativamente con riferimento alla totalità delle imprese consorziate.
 3. È vietata la contestuale partecipazione delle imprese consorziate di cui al comma 1, lett. c), alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici, in qualunque forma diversa rispetto al consorzio stabile costituito. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire, tra loro, o con terzi, consorzi e associazioni temporanee ai sensi del comma 1, lett. b), d) ed e), nonché più di un consorzio stabile.
 4. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici le società aventi una struttura finalizzata alla prestazione di servizi di ingegneria o di architettura e comunque inerenti a qualunque fase del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.
 5. La Regione, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, promuove la costituzione di consorzi stabili fra le imprese iscritte all'albo di cui all'art. 23, al fine di favorire la realizzazione di strutture comuni di impresa destinate all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale. È in ogni caso facoltà dei consorzi stabili fare eseguire i lavori anche tramite affidamento ad imprese ad essi consorziate munite della necessaria capacità tecnica, che deve essere verificata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Tale affidamento non costituisce subappalto. Resta ferma la responsabilità solidale degli stessi associati nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore o realizzatore, nonché nei confronti del soggetto destinatario finale del lavoro pubblico.
 6. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 23, i consorzi stabili possono presentare la somma dei requisiti posseduti dalle singole imprese associate.
 7. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, di cui al comma 1, lett. d), ovvero di consorzi di concorrenti di cui alle lett. b) ed e), l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale per l'intero lavoro pubblico. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
 8. Nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro la responsabilità del consorzio medesimo e delle cooperative ad esso consorziate, nonché le forme di partecipazione alla gara sono disciplinate in conformità alla vigente normativa nazionale.
 9. Le associazioni temporanee possono essere strutturate:
 - a) in forma orizzontale, per l'esecuzione di lavori omogenei;

- b) in forma verticale, per l'esecuzione di lavori ove il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili;
- c) in forma combinata o mista, ove la complessità dei lavori renda possibile l'utilizzo simultaneo delle due forme.
- 9bis. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, ovvero all'Albo regionale di preselezione, di cui all'art. 23, sono i seguenti:
- a) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. a), la somma delle classifiche di iscrizione delle imprese associate nella o nelle categorie prevalenti deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta e ciascuna impresa deve possedere una classifica di iscrizione pari al venti per cento dell'importo a base d'asta;
- b) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. b), la somma delle classifiche di iscrizione nella o nelle categorie prevalenti, per la mandataria, e nelle categorie scorporabili richieste, per le mandanti, deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta. L'impresa mandataria non può assumere l'esecuzione di opere definite scorporabili salvo che possieda un'iscrizione nella categoria prevalente pari o superiore all'importo a base d'asta, ovvero nelle categorie specializzate scorporabili per i singoli importi, nonché i requisiti tecnico-finanziari richiesti per l'impresa singola. Ciascuna opera scorporabile deve essere assunta per intero da un'unica impresa mandante;
- c) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. c), la somma delle classifiche di iscrizione nella o nelle categorie prevalenti delle imprese associate in senso orizzontale deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta, dedotto dell'ammontare complessivo delle opere scorporabili, la cui esecuzione è assunta da imprese mandanti, associate in senso verticale, in possesso di adeguate iscrizioni nelle relative categorie. L'impresa mandataria e le mandanti associate in senso orizzontale non possono assumere l'esecuzione di opere definite scorporabili, salvo che la somma delle iscrizioni possedute dalle stesse nella categoria prevalente sia pari o superiore all'importo a base d'asta oppure, nelle categorie specializzate scorporabili, le medesime posseggano iscrizioni adeguate per i singoli importi.
- 9 ter. I requisiti tecnico-finanziari, previsti dalla normativa nazionale vigente per l'impresa singola, sempre che frazionabili, devono essere posseduti dalle imprese associate nel modo seguente:
- a) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. a), nella misura variabile tra il quaranta per cento e il sessanta per cento dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti a ciascuna delle quali deve essere richiesta una percentuale variabile tra un minimo del dieci per cento ed il massimo del venti per cento di quanto richiesto cumulativamente;
- b) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. b), nella stessa misura prevista per l'impresa singola dall'impresa capogruppo nella categoria prevalente. Per le opere scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;
- c) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. c), devono sussistere le condizioni di cui alla lett. a), per le imprese associate in senso orizzontale, e le condizioni di cui alla lett. b), per le imprese mandanti che assumono le opere scorporabili.
10. La responsabilità solidale di cui al comma 7 vale per tutti i concorrenti associati o consorziati che si siano riuniti in forma orizzontale per l'esecuzione di lavori omogenei ovvero, nell'ambito della forma combinata di cui al comma 9, lett. c), per l'esecuzione delle tipologie dei lavori prevalenti. Per gli assuntori di lavori scorporabili, come definiti dall'art. 13, comma 8, della l. 109/1994, la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale all'interno della medesima tipologia di lavori, nel caso di ricorso alla forma combinata di cui al comma 9, lett. c). L'amministrazione indica nel bando di gara le opere scorporabili, tra le tipologie non appartenenti alla categoria prevalente ed eseguibili in forma sostanzialmente autonoma, con particolare riferimento a quelle di importo non inferiore alla classifica uno dell'Albo nazionale dei costruttori ovvero al venti per cento dell'importo a base d'asta.
11. Nelle procedure ristrette e negoziate di cui all'art. 24, i concorrenti debbono essere rigorosamente individuati nella fase di prequalificazione sulla base del possesso dei requisiti fissati dal bando di gara. I concorrenti, qualificatisi congiuntamente o separatamente in relazione all'integrale possesso di tali requisiti, possono tuttavia presentare un'offerta in forma congiunta. Resta altresì ferma la possibilità di presentare un'offerta in forma congiunta per i concorrenti qualificatisi separatamente nell'albo di cui all'art. 23).
- 12.
- 13.
- 14.
15. Qualora nell'oggetto dell'appalto, o della concessione, rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 13, comma 7, della l. 109/1994, è obbligatoria un'associazione temporanea di forma verticale oppure combinata o mista, di cui al comma 9, lett. b) e c), salva l'ipotesi del possesso integrale dei requisiti in capo ad un concorrente in forma singola. In questi casi non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo regionale di preselezione, di cui all'art. 23, delle imprese mandanti associate in senso verticale.
16. Fatti salvi i requisiti soggettivi di ammissione alla gara previsti, a pena di esclusione, dagli art. 22 e 23, che devono essere posseduti da ciascun concorrente, nel caso di associazioni temporanee o di consorzi di cui al comma 1, le cauzioni e le garanzie, nonché gli ulteriori requisiti oggettivi di capacità tecnica ed economico-finanziaria possono essere soddisfatti cumulativamente, fermo restando che, nel caso di forme verticali o combinate di cui al comma 9, lett. b) e c), i requisiti devono essere connessi all'esecuzione delle singole tipologie dei lavori.
17. La quota di partecipazione dei singoli soggetti alle associazioni temporanee ed ai consorzi, di cui al comma 1, lett. d) ed e), non può essere superiore alla rispettiva capacità esecutiva accertata nella fase di prequalificazione. Il soggetto che partecipa alla gara in riunione di imprese e che non possiede l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le classifiche o categorie richieste dal bando non può eseguire lavori in misura superiore alla quota del venti per cento.»

Nota all'articolo 28:

⁽⁵⁹⁾ La lettera f) del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«f) indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo, fermo restando che qualora l'amministrazione decida di interrompere il ciclo di realizzazione dopo uno dei tre livelli di progettazione, le prestazioni professionali eseguite devono essere liquidate entro sei mesi dalla data dell'avvenuta consegna degli elaborati. In ogni caso, tali corrispettivi devono essere liquidati entro diciotto mesi dalla suddetta data;».

Note all'articolo 29:

⁽⁶⁰⁾ All'alinea del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«3. Per la realizzazione di ciascun lavoro pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori devono procedere alla predisposizione di un capitolato speciale che deve contenere i seguenti elementi:».

⁽⁶¹⁾ La lettera v) del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«v) modalità della corresponsione al subappaltatore o cottimista nell'ipotesi di cui all'art. 33, comma 5;».

⁽⁶²⁾ La lettera z) del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«z) dichiarazione della natura sperimentale di cui all'art. 43, comma 4.».

⁽⁶³⁾ Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«4. Nei capitolati speciali di cui al comma 3 è vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre, ovvero che indichino marchi e brevetti. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente", sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili, nonché allorché ricorrano specifiche, puntuali e comprovate esigenze di ordine tecnico, economico od organizzativo dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore. È pure vietato introdurre la generica dicitura "a scelta della direzione lavori" in sostituzione dell'identificazione di un prodotto in sede di gara.».

Note all'articolo 30:

⁽⁶⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«1. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del d.lgs.

494/1996, formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore e del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto di appalto. Il direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei vari piani di sicurezza. Nei casi in cui il committente non è obbligato alla nomina del coordinatore per la progettazione, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è redatto ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). La stima dei costi relativi al rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori è oggetto di specifico compenso a corpo, fisso ed invariabile, non soggetto a ribasso d'asta.».

⁽⁶⁵⁾ La lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lett. a) da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;».

⁽⁶⁶⁾ La lettera c) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificata dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'ente aggiudicatore o realizzatore per le prestazioni oggetto del contratto di appalto o di concessione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, contributiva e retributiva, rilasciata dall'appaltatore ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e verificabile dall'amministrazione presso le autorità competenti, ivi compresa la cassa edile della Regione per consentire il pagamento del saldo finale. Qualora, a seguito delle verifiche condotte, l'amministrazione riscontri difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'impresa concessionaria, appaltatrice o subappaltatrice, l'ente aggiudicatore o realizzatore trattiene la quota parte dei corrispettivi dovuti, nella misura e con le modalità previste nel capitolato speciale fino al riscontro dell'avvenuta regolarizzazione;».

⁽⁶⁷⁾ Il primo periodo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 26, comma 4, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«l'obbligo per l'appaltatore di consegna all'ente appaltante, tramite il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del d.lgs. 494/1996, prima della consegna dei lavori o della sottoscrizione del contratto.».

Note all'articolo 31:

⁽⁶⁸⁾ Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

- «1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento;
 - b) per cause imprevedute e imprevedibili, non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili alla stazione appaltante, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
 - bbis) per la presenza di eventi, inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
 - c) per il manifestarsi di errori o omissioni della progettazione esecutiva che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione;
 - d) in casi previsti dall'art. 1664, comma secondo, del codice civile.».

⁽⁶⁹⁾ Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

- «2. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi:
- a) disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al dieci per cento, per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento, per tutti gli altri lavori, delle somme previste per ogni categoria di lavoro dell'appalto e non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Qualora gli interventi siano disposti dall'Amministrazione, per proprie sopravvenute esigenze, il limite di cui sopra non trova applicazione nel rispetto dell'importo del contratto stipulato;
 - b) disposti dal dirigente competente e finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, non prevedibili al momento della stipula del contratto, non devono comunque comportare una spesa superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto e devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.».

⁽⁷⁰⁾ Il comma 9 dell'articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

- «9. Ove l'importo dei lavori resisi necessari per porre rimedio agli errori od omissioni di cui al comma 1, lett. c), ecceda complessivamente l'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore può escludere i professionisti ritenuti responsabili dall'affidamento degli appalti di servizi fino ad un massimo di due anni. Qualora la progettazione sia

stata eseguita da una società, la causa di esclusione si estende anche alla persona giuridica.».

⁽⁷¹⁾ Il comma 10 dell'articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«10. Ai fini del comma 1, lett. c), si considerano errori di progettazione la cattiva valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistico-edilizia vincolante per la progettazione del lavoro pubblico e la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.».

⁽⁷²⁾ Il comma 11 dell'articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«11. Qualora la relazione, di cui al comma 7, del coordinatore ponesse in evidenza la possibilità di riscontrare, in sede di presentazione dell'offerta, l'errore o l'omissione di cui al comma 1, lett. c), da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è ritenuto corresponsabile dei danni provocati all'amministrazione che, di conseguenza, provvede all'escussione anche della polizza assicurativa di cui all'art. 34, comma 5.».

⁽⁷³⁾ Il comma 12 dell'articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, già sostituito dall'articolo 27, comma 5, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«12. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. c), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore impone all'appaltatore l'esecuzione dei lavori suppletivi ai prezzi contrattuali originali. Ove i lavori necessari per il completamento dell'appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, o l'ente aggiudicatore o realizzatore, può, su proposta del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, procedere alla risoluzione del contratto limitandosi al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili in cantiere, ovvero all'esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto; in tale caso, nessun compenso è dovuto all'appaltatore quale indennità di fermo cantiere. All'eventuale gara successiva non è invitato l'appaltatore del contratto oggetto della risoluzione, qualora sussista l'ipotesi di cui al comma 11.».

Nota all'articolo 32:

⁽⁷⁴⁾ L'articolo 33 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«Art. 33
(Subappalto)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad indicare nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, anch'esse con il relativo importo e già individuate ed esplicitate in sede di redazione della progettazione esecutiva. Tutte le lavorazioni, comprese le opere scorporabili, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti,

il bando di gara o la lettera di invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 30, definiscono la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso fino ad un massimo del trenta per cento, compresa l'incidenza dei cottimi e dei noli a caldo. Laddove, peraltro, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che rendano opportuno escludere totalmente il ricorso al subappalto, in una o più lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, può inserire tale divieto nel bando di gara o nella lettera di invito.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti abbiano indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di lavoro che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'appaltatore provveda ad inoltrare al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, la richiesta di autorizzazione e la bozza di contratto almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore (54);
- c) che il contratto di subappalto contenga riferimenti espliciti alle prescrizioni normative e contrattuali dei lavori oggetto del subappalto, con particolare riferimento alla qualità, ai tempi ed alle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché allo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'appaltatore;
- d) che l'appaltatore sia in grado di dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o realizzatore la disponibilità di sistemi e di strutture di supervisione, di supporto e di controllo dell'attività del subappaltatore, idonei al soddisfacimento del contenuto del contratto principale in relazione alle specifiche tipologie dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo;
- e) che l'affidatario del subappalto o del cottimo, fatto salvo quanto previsto all'art. 23, comma 4, sia in possesso degli stessi requisiti richiesti per la qualificazione dell'appaltatore, limitatamente ai lavori oggetto del contratto di subappalto o di cottimo (54);
- f) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni;
- g) che l'appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore, alla consegna di copia autentica del contratto di subappalto o di cottimo al coordinatore del ciclo, di cui all'art. 4, comma 3, corredata dalla dichiarazione di regolarità contributiva di cui all'art. 31, comma 2, lett. c);
- h) che l'appaltatore garantisca l'adempimento, da parte di tutti i subappaltatori o cottimisti, degli obblighi ai quali gli stessi sono tenuti in materia di osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in vigore, in materia di denuncia e versamenti contributivi di cui all'art. 18 della l. 55/1990 ed in materia di adempimenti per la sicurezza di cui all'art. 18, comma 8 della l. 55/1990 e all'art. 31 della presente legge.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori possono stabilire, nel bando di gara, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che prevedono lavori in subappalto superiori a quanto stabilito nel comma 1.

4. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, di cui all'art. 4, comma 3, accerta le condizioni di cui

al comma 2 e provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, previa verifica dell'eventuale anormalità dei prezzi di subappalto ai sensi dell'art. 25, comma 9; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori indicano nel bando di gara che provvederanno a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. La corrispondenza diretta al subappaltatore o al cottimista avviene sulla base delle comunicazioni dell'aggiudicatario e, in assenza di queste, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o di cottimo. Il capitolato d'appalto di cui all'art. 30 deve prevedere le modalità di espletamento di tale procedura.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle ulteriori attività equiparate al subappalto dalla normativa statale.».

Note all'articolo 33:

⁽⁷⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 40, prevedeva quanto segue:

«1. Fermo restando il rinvio alla normativa statale di cui all'art. 15, comma 7, al fine di tutelare l'amministrazione aggiudicatrice dai danni che potrebbero derivarle dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto di lavori pubblici, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, i soggetti di cui all'art. 3 provvedono a richiedere ai concorrenti, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la costituzione di una cauzione pari al due per cento dell'importo posto a base d'asta, IVA esclusa. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a restituire tale cauzione ai concorrenti che non risultano aggiudicatari, entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell'offerta. Per l'aggiudicatario tale cauzione risulta automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di aggiudicazione mediante appalto-concorso ai sensi dell'art. 25, comma 4, tale cauzione è mantenuta sino all'approvazione della progettazione esecutiva ai sensi del medesimo articolo.».

⁽⁷⁶⁾ Il comma 1bis dell'articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come inserito dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«1bis. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.».

⁽⁷⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«2. L'esecutore dei lavori, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva di importo conforme alle previsioni della vigente normativa statale e comunque non inferiore al dieci per cento del valore del contratto, IVA esclusa. La mancata costituzione di tale cauzione determina l'affidamento dell'appalto o della concessione in favore del concorrente che segue

nella graduatoria, nonché l'incameramento della cauzione provvisoria di cui al comma 1 prestata dall'aggiudicatario inadempiente. La cauzione copre gli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di accettazione delle opere di cui all'art. 17, ovvero trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. La cessazione degli effetti, nel caso di garanzie prestate mediante fidejussioni assicurative o bancarie, opera automaticamente anche nei confronti dell'istituto emittente, indipendentemente dalla restituzione dei certificati da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Nell'ipotesi prevista dall'art. 25, comma 4, la cauzione definitiva deve essere costituita entro dieci giorni dalla avvenuta approvazione della progettazione esecutiva ai sensi del medesimo art. 25.».

⁽⁷⁸⁾ La lettera a) del comma 2bis dell'articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come inserito dall'articolo 29, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«a) le cauzioni previste ai commi 1 e 2 sono ridotte, per le imprese certificate, del cinquanta per cento;».

⁽⁷⁹⁾ Il comma 6 dell'articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«6. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare fissato dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione di cui all'art. 23, comma 1, l'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di accettazione, una polizza indennitaria secondo le modalità e le condizioni stabilite dalle vigenti norme nazionali ed a partire dalla data di entrata in vigore di tali norme.».

⁽⁸⁰⁾ Il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 come modificato dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori progettati con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.».

⁽⁸¹⁾ Il comma 8bis dell'articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 come inserito dall'articolo 29, comma 7, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«8bis. L'obbligo di presentazione della polizza, o della sua eventuale riattivazione nei casi di cui all'art. 11, comma 4, cessa nel caso in cui il tempo intercorrente tra la consegna del progetto esecutivo all'amministrazione committente e l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi lavori, ovvero di ciascun lotto di lavori nel caso di esecuzione per fasi distinte, sia superiore al quinquennio.».

Note all'articolo 34:

⁽⁸²⁾ Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«1. I lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato possono essere altresì affidati in concessione. La concessione deve avere ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la gestione delle opere. La controprestazione a favore del concessionario deve consistere unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'opera. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il cinquanta per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene contestualmente all'attestazione di cui al comma 10.».

⁽⁸³⁾ Il comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«4. La redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14 avviene a cura e a spese del concessionario, che ne cura la trasmissione al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione, nonché col contenuto della convenzione di concessione. Tale verifica costituisce il presupposto per lo svolgimento delle eventuali gare di appalto di cui al comma 8 e, comunque, per l'inizio dei lavori.».

⁽⁸⁴⁾ La lettera d) del comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«d) gli ulteriori requisiti di cui all'art. 25, comma 4;

⁽⁸⁵⁾ Il comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«7. I concessionari di lavori pubblici, che siano in possesso dei requisiti di cui agli art. 22 e 23, possono eseguire direttamente i lavori rientranti nell'oggetto della concessione, nei limiti in cui ciò è ammesso dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.».

⁽⁸⁶⁾ Il comma 9 dell'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«9. Le opere oggetto di concessione devono essere sottoposte al collaudo di cui all'art. 17 a cura e a spese del concessionario. Il collaudo deve altresì verificare il rispetto del contenuto della convenzione di concessione. A tal fine, l'amministrazione aggiudicatrice, anche in assenza di espresse previsioni della convenzione, deve comunque poter nominare uno o più collaudatori di sua fiducia.».

Note all'articolo 35:

⁽⁸⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, già sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«1. Al fine della realizzazione di infrastrutture pubbliche ido-

nee a soddisfare un bisogno collettivo, il soggetto promotore di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), può promuovere, con l'assunzione parziale o totale a proprio carico degli oneri finanziari, la realizzazione dell'opera, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36».

⁽⁸⁸⁾ L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«Detto importo è comprensivo anche dei diritti di ingegno di cui agli art. 2578 e seguenti del codice civile.».

⁽⁸⁹⁾ Il comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«3. L'offerta è inammissibile qualora il suo contenuto non risulti conforme agli strumenti urbanistici vigenti, approvati e adottati, nonché agli atti pianificatori in tema di lavori pubblici di cui alla presente legge.».

⁽⁹⁰⁾ Il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«4. Il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione dell'offerta per estratto, secondo le modalità previste per i bandi di gara di importo corrispondente in base alla presente legge, nonché alla vigente normativa comunitaria e nazionale. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'ultimo degli avvisi di cui al presente comma, chiunque può presentare osservazioni sull'offerta e sull'eventuale progettazione ad essa acclusa.».

⁽⁹¹⁾ Il comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«5. Nel caso di più proposte fra loro incompatibili, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad assicurare la preferenza alla proposta che assicuri il maggior vantaggio patrimoniale per l'amministrazione aggiudicatrice, il miglior contributo allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed il minor impatto sull'ambiente, secondo parametri obiettivi e trasparenti desumibili dagli atti pianificatori in tema di lavori pubblici di cui alla presente legge.».

Nota all'articolo 38:

⁽⁹²⁾ Il comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«5. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a fornire alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici le informazioni di competenza.».

Note all'articolo 39:

⁽⁹³⁾ Il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«2. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è aggiornato annualmente con scadenza alla data del 31 marzo di ogni anno, sulla base di una

proposta formulata dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40.».

⁽⁹⁴⁾ Il comma 2bis dell'articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come inserito dall'articolo 35 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«2bis. I principi e la metodologia di elaborazione dell'elenco prezzi, e del suo periodico aggiornamento, sono proposti alla Giunta regionale dalla Consulta, di cui all'art. 23, comma 3, integrata da un rappresentante degli ordini professionali.».

⁽⁹⁵⁾ Il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«4. L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, di cui al comma 2, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi può avvenire soltanto sulla base di un atto motivato dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.».

Note all'articolo 40:

⁽⁹⁶⁾ Il comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«3. Il programma regionale di previsione di cui all'art. 7 indica i programmi di formazione di cui al comma 1 e le rispettive risorse finanziarie da realizzarsi nel triennio ed identifica i cantieri sperimentali, con preferenza per quelli relativi agli interventi sul patrimonio esistente.».

⁽⁹⁷⁾ Il comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 36 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«4. La natura sperimentale del cantiere dev'essere indicata, per ogni singolo lavoro, nel piano regionale operativo di cui all'art. 8, comma 3, e riportata nel capitolato d'appalto, di cui all'art. 30, in quanto costituisce un elemento delle pattuizioni di contratto.».

Note all'articolo 41:

⁽⁹⁸⁾ Il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, già sostituito dall'articolo 37, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«2. Il sistema di qualificazione di cui all'art. 23, comma 1, si uniforma a quanto previsto dall'art. 8 della l. 109/1994, così come modificato, da ultimo, dalla l. 415/1998.».

Note all'articolo 43:

⁽⁹⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«1. I costi relativi alla progettazione preliminare e definitiva, insieme ai costi della progettazione esecutiva, concorrono alla determinazione del costo complessivo dei lavori oggetto di appalto.».

⁽¹⁰⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 20 giugno

1996, n. 12, già sostituito dall'articolo. 10, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1. prevedeva quanto segue:

«2. Gli oneri inerenti ai servizi di ingegneria e di architettura, ivi comprese le prove e le indagini, gli studi di fattibilità e le attività di supporto al coordinatore del ciclo e ai tecnici incaricati della progettazione o della direzione lavori, le spese connesse alle procedure di affidamento dei predetti servizi e dei lavori, nonché le spese relative agli atti pianificatori di cui agli articoli 7 e 8 fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.».

⁽¹⁰¹⁾ Il comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«4. Le spese relative al funzionamento della commissione di aggiudicazione previste dagli art. 25 e 26, nonché le spese relative ai collaudi di cui all'art. 17, devono essere ricomprese negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.».

⁽¹⁰²⁾ Il comma 7 dell'articolo 45 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, già sostituito dall'articolo 38 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, prevedeva quanto segue:

«7. Per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale incaricato della funzione di direzione lavori, del coordinamento in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, della conduzione dei lavori in economia diretta, o nominato collaudatore, nonché individuato ai sensi dell'art. 4, comma 8, quale coordinatore del ciclo di realizzazione, il contratto collettivo, nel rispetto della l.r. 45/1995, definisce il relativo trattamento economico accessorio.».

Note all'articolo 45:

⁽¹⁰³⁾ L'articolo 23 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«Art. 23
(Qualificazione degli appalti di lavori
pubblici inferiori alla soglia comunitaria,
nonché agli ex settori esclusi)

1. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo inferiore ai limiti fissati con apposita deliberazione dalla Giunta regionale in coincidenza dell'aggiornamento dell'unità di cambio fissata dal Ministero del tesoro e pubblicata dalla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la Regione promuove un sistema di qualificazione fondato su un albo di preselezione di carattere regionale dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale, fatti salvi gli aggiornamenti periodici disposti dal comma 7, sentita la consulta di cui al comma 3.
2. La Regione, nonché le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori di cui all'art. 3, commi 2 e 3, per gli appalti di lavori pubblici rientranti negli ex settori esclusi di cui alla dir. 93/38/CEE e al d.lgs. 158/1995, il cui contenuto tecnico è direttamente

condizionato dalle specificità proprie dei settori di cui alla citata direttiva, possono istituire propri sistemi di qualificazione, in attuazione dell'art. 30 della direttiva medesima nonché della normativa nazionale di recepimento e nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

3. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme comunitarie, desumibili dalla dir. 93/37/CEE, stabilisce, con apposita deliberazione, i livelli in cui è articolato il sistema di qualificazione di cui al comma 1 nonché i criteri, i requisiti per l'ammissione e la permanenza nell'albo di preselezione e le modalità di applicazione delle relative sanzioni elaborati ed aggiornati dalla consulta appositamente nominata con decreto del Presidente della Giunta. La consulta è composta da un numero di esperti non superiore a cinque, scelti in modo da garantire la rappresentanza dell'Amministrazione regionale, degli imprenditori, degli artigiani e dei sindacati. Le categorie interessate devono indicare il nominativo del loro rappresentante effettivo e del suo supplente. Ogni modifica dei predetti criteri dev'essere tempestivamente comunicata a tutte le imprese già iscritte, assicurandone altresì la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. L'albo regionale di preselezione è articolato in specializzazioni e classifiche per tipologie e importi di lavori. Il ricorso al sistema di qualificazione di cui al comma 1 è vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori per l'affidamento, nonché per l'autorizzazione al subappalto, di lavori di importo superiore a 75.000.000 e rientranti nelle specializzazioni attivate nell'albo. Per gli appalti di cui al comma 1, l'autorizzazione al subappalto, a favore di soggetti non iscritti all'albo, può aver luogo quando il numero di imprese iscritte nella specializzazione e classifica richieste per il subappalto è inferiore a sei. L'albo di preselezione è organizzato presso la struttura centrale di coordinamento, di cui all'art. 40, che provvede altresì agli aggiornamenti di cui al comma 7. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'elenco delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione ed i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale.
5. Nel corso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, le imprese inserite possono essere sospese o cancellate dall'albo di cui al comma 4 in relazione alla perdita di uno dei requisiti di cui al comma 3, ovvero alla mancanza di requisiti per l'accesso al livello di qualificazione vigente. La sospensione e la cancellazione sono disposte con atto motivato rispettivamente del dirigente della struttura centrale di coordinamento e della Giunta regionale. Il provvedimento di sospensione è irrorato per un periodo non inferiore a novanta giorni e comunque ha efficacia fino a quando non siano rimosse le cause che l'hanno determinato. Il provvedimento di cancellazione è preceduto dalla contestazione degli addebiti e dall'assegnazione di un termine non inferiore a giorni trenta per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La sospensione dall'albo regionale di preselezione è disposta, in via cautelativa, in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni per l'adozione dell'atto di cancellazione. Contro gli atti di sospensione e cancellazione può essere proposto ricorso amministrativo da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza o conoscibilità dell'atto. Il ricorso in opposizione non ha effetto sospensivo. È fatta salva la possibilità di cancellazione spontanea dall'albo.
6. Entro i sei mesi precedenti alla data di decorso del perio-

do triennale di efficacia del sistema di qualificazione, la Giunta regionale approva un avviso per gli appalti di lavori pubblici di cui al comma 1. Tale avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Tale avviso deve indicare lo scopo del sistema di qualificazione e le modalità di accesso in relazione alle specifiche tipologie di appalto in cui è articolato l'albo regionale ed alle rispettive prescrizioni dettate dai criteri di cui al comma 3.

7. L'aggiornamento semestrale dell'albo avviene con le modalità specificate negli avvisi di cui al comma 6. Le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione devono presentare la versione aggiornata della documentazione soggetta a scadenza, ad eccezione di quella direttamente rilasciata da organi ed uffici della pubblica amministrazione, pena la sospensione dall'albo.
8. La struttura centrale di coordinamento trasmette periodicamente agli enti previdenziali e assicurativi l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione affinché siano comunicate le eventuali irregolarità contributive a carico delle stesse. I procedimenti amministrativi riguardanti l'accertamento dei requisiti e l'osservanza dei criteri per l'iscrizione all'albo regionale di preselezione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di antimafia e di prevenzione nonché dei principi desumibili dalla normativa comunitaria.
9. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui al comma 1.
10. I criteri di cui al comma 3 prevedono le modalità di controllo del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo, in relazione ai principi desumibili dalla normativa comunitaria, nonché alla vigente disciplina nazionale antimafia ed in materia di prevenzione. Gli stessi criteri disciplinano altresì l'ammissione alle pubbliche gare delle imprese riunite in associazione temporanea o in consorzi, nonché per gli altri soggetti attualmente previsti dall'art. 10 della l. 109/1994.

10bis. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 75.000, la qualificazione dei soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente è conseguita con l'iscrizione nel registro delle imprese.».

⁽¹⁰⁴⁾ Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«2. La Giunta regionale approva il piano annuale dei lavori di cui al comma 1 predisposto dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40. Il piano annuale dei lavori in economia e il piano degli interventi di cui alla legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta), anche se approvati con specifico provvedimento della Giunta regionale, costituiscono parte integrante del piano regionale operativo di cui all'art. 8.».

⁽¹⁰⁵⁾ La lettera e) del comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«e) l'istituzione dell'albo regionale di preselezione, nonché la determinazione dei limiti dell'importo dei lavori di interesse regionale relativi al funzionamento dell'albo di

cui all'art. 23, comma 1;»

⁽¹⁰⁶⁾ La lettera e) del comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«e) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale di preselezione di cui all'art. 23;».

⁽¹⁰⁷⁾ Il comma 5 dell'articolo 46 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«5. Con separata legge la Regione procede ad uniformare ai principi della presente legge la disciplina prevista per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali.».

⁽¹⁰⁸⁾ Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

«5. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, l'espletamento delle operazioni di collaudo, di cui ai commi 2 e 3, è sostituito dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto a cura del direttore dei lavori di cui all'art. 16, comma 1, e vistato dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Se il direttore dei lavori è esterno all'amministrazione aggiudicatrice, al rilascio del suddetto certificato provvede direttamente il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. La sostituzione al collaudo può avvenire altresì per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 ECU e un milione di ECU, IVA esclusa, ove prevista da apposita deliberazione della Giunta regionale o dall'organo deliberativo competente per le altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori o realizzatori. In ogni caso il certificato di regolare esecuzione deve contenere l'indicazione degli elementi comprovanti l'avvenuto collaudo statico, con esito positivo, nel rispetto della vigente normativa. Tale certificato di regolare esecuzione dev'essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2, ed approvata entro i due mesi successivi a tale data.».

⁽¹⁰⁹⁾ L'articolo 20 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 disponeva modificazioni all'articolo 23 della l.r. 12/1996.

L'articolo 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 disponeva modificazioni all'articolo 38 della l.r. 12/1996.

L'articolo 36 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 disponeva modificazioni all'articolo 43 della l.r. 12/1996.

⁽¹¹⁰⁾ Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 prevedeva quanto segue:

«1. Dopo il comma 10 dell'articolo 23 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), è aggiunto il seguente:

«10bis. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 75.000, la qualificazione dei soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente è conseguita con l'iscrizione nel registro delle imprese.».